V LEGÍSLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1970

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1970

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	ł		PAG.
ALESSANDRINI: Assegni ai decorati al valor militare (4-11924) (risponde Pi-	PAG.	BOZZI: Modalità di convocazione del con- siglio comunale di Vercelli (4-11890) (ri- sponde RESTIVO, Ministro dell'interno)	5187
cardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5181	BOZZI: Arresto di un turista tedesco in visita all'anfiteatro di Pompei (Napoli) (4-12522) (risponde Restivo, Ministro dell'interno)	5188
sponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5181	BOZZI: Ventilato sciopero del personale della RAI-TV in concomitanza con la	0100
AMENDOLA: Canone di locazione degli appartamenti di proprietà degli isti- tuti di previdenza (4-06490) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per		coppa Rimet (4-12552) (risponde Bosco, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	5189
il tesoro)	5182	BRANDI: Situazione urbanistico-edilizia di Avellino (4-08696) (risponde LAURI- CELLA, Ministro dei lavori pubblici)	518 9
nistici, del servizio militare nella guerra 1940-45 al personale degli enti locali (4-11658) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5183	CACCIATORE: Elettrificazione di talune zone rurali di Montecorvino Rovella (Salerno) (4-09382) (risponde GAVA, Mi- nistro dell'industria, del commercio e	,
BARTOLE: Ripartizione di quote di ti- toli azionari (4-08236) (risponde PI-		dell'artigianato)	5189
cardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5184	CACCIATORE: Irregolarità elettorali in un seggio di Benevento (4-12891) (ri- sponde Restivo, Ministro dell'interno)	, 5190
BENOCCI: Edificio per l'istituto tecnico Fossombroni di Grosseto (4-05710) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5184	CAMBA: Sede della pretura di Sanluri (Cagliari) (4-07576) (risponde PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5190
BERNARDI: Nomina revisori dei conti presso gli enti ospedalieri (4-11398) risponde CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5184	CASCIO: Immissione degli insegnanti abi- litati nei ruoli delle scuole di secondo grado (4-06782) (risponde MISASI, Mi- nistro della pubblica istruzione)	5191
BIAGINI: Costruzione strada Pracchia- Pianaccio (Pistoia) (4-09294 e 11824) (ri- sponde NATALI, Ministro dell'agricol- tura e delle foreste)	5185	CASSANDRO: Area di sviluppo industriale della provincia di Foggia (4-12503) (ri- sponde Taviani, Ministro per gli in- terventi straordinari nel Mezzogiorno	
BIAGINI: Gestione del teatro comunale di Pistoia da parte dell'amministra-		e nelle zone depresse del centro-nord) CASSANDRO: Crediti agevolati alle azien-	5191
zione comunale (4-12797) (risponde Restrivo, Ministro dell'interno)	5185	de agricole del Mezzogiorno (4-12708) (risponde NATALI, Ministro dell'agricol- tura e delle foreste)	5191
BOFFARDI INES: Zone maritime di tutela delle risorse biologiche (4-10390) (risponde MANNIRONI, Ministro della marina mercantile)	5186	CASTELLI: Minori abbandonati nei bre- fotrofi (4-11591) (risponde Restivo, Mi- nistro dell'interno)	5192
BOZZI: Concorso a vicesegretario nel ruolo centrale del Tesoro (4-03987) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5187	CATTANEI: Rimborsi contributi MEC e IGE agli esportatori italiani (4-12648) (risponde ZAGARI, Ministro del commer- cio con l'estero)	5193
per 00 000010)	2101		0193

v legislatura — discussioni — seduta del 21 settembre 1970

	PAG.		PAG.
CAVALIERE: Servizio telegrafico festivo a Bisceglie (Bari) (4-12642) (risponde Bosco, Ministro delle poste e delle te- lecomunicazioni)	5193	DI MARINO: Elettrificazione di zone ru- rali di Montecorvino Rovella (Salerno) (4-09372) (risponde Gava, Ministro del- l'industria, del commercio e dell'arti- gianato)	5201
CIAMPAGLIA: Incompatibilità professio- nali degli agenti di cambio (4-03714) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5194	DI MARINO: Regime comunitario per l'abbattimento di vacche da latte (4 10298) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5202
CIRILLO: Irregolarità elettorali in un seggio di Benevento (4-12807) (risponde Restivo, Ministro dell'interno)	5194	DI MARINO: Mutuo a pareggio bilancio per il comune di Serre (Salerno) (4-10305) (risponde Picardi, Sottosegre-	
COMPAGNA: Notifica degli effetti cambiari in dipendenza dello sciopero dei bancari (4-09778) (risponde PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro) COTTONE: Immissione degli insegnanti	5194	DURAND DE LA PENNE: Assegni ai decorati al valor militare (4-10913) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5202 5203
abilitati nei ruoli delle scuole di se- condo grado (4-12013) (risponde MISASI, Ministro della pubblica istruzione)	5195	FERIOLI: Nomina componenti dei patronati scolastici e dell'ONMI (4-04125) (risponde Restivo, Ministro dell'interno)	5203
COVELLI: Servizio in concessione di autotraghettamento sullo stretto di Messina (4-08763) (risponde Mannironi, Ministro della marina mercantile)	5195	FERIOLI: Beni italiani abbandonati in Romania (4-05810) (risponde Schie TROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5204
COVELLI: Contributi per miglioramento iondiario previsti dal « piano verde » (4-12458) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5196	FERIOLI: Bilancio preventivo 1970 del comune di Piacenza (4-12383) (risponde RESTIVO, Ministro dell'interno)	5205
CRISTOFORI: Calendario per la caccia alla selvaggina migratoria (4-12085) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5196	FERRARI: Provvidenze agli agricoltori della provincia di Parma (4-12330) (risponde Natali, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5206
DAMICO: Canoni di affitto di apparta- menti della CPDEL a Torino (4-10631) (risponde PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5196	FIUMANO: Opere pubbliche a Melicucco (Reggio Calabria) (4-03725) (risponde PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5206
p'AQUINO: Compagnia portuale di Messina (4-09040) (risponde Mannironi, Ministro della marina mercantile)	5197	FIUMANO: Contributo al comune di Grotteria (Reggio Calabria) per la costruzione di un ponte sul Torbido (4-01111) (risponde PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5207
D'AURIA: Amministrazione ordinaria alla fondazione Banco di Napoli (4-10571) (risponde Restivo, Ministro dell'interno)	5198	FIUMANO: Mutuo a pareggio bilancio al comune di Cardeto (Reggio Calabria) (4-06411) (risponde Picardi, Sottosegre-	
D'AURIA: Sul caso di un emigrante ita- liano ad Arnzberg (Germania) (4-12494) (risponde Bemporad, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	5199	tario di Stato per il tesoro)	5207
D'AURIA: Pagamento di una mensilità arretrata ai comunali di Napoli (4-12694) (risponde Restivo, Ministro dell'interno)	5200	zione)	5207 5208
DE MARZIO: Articolo antitaliano pubblicato su un giornale svizzero (4-11766) (risponde BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	5200	FLAMIGNI: Licenziamenti nell'Azienda per le foreste demaniali (4-12031) (ri- sponde NATALI, Munistro dell'agricol- tura e delle foreste)	5209

	PAG.		PAG.
FLAMIGNI: Settimana semicorta per gli esercizi commercia i della provincia di Forli (4-12487) (risponde Gava, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	5209	LUCCHESI: Situazione giuridica degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia (4-12252) (risponde Reale, Ministro di grazia e giustizia)	5215
FOSCHI: Mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti previdenziali (4-10669) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5210	MAGGIONI: Data di chiusura della caccia migratoria (4-12269) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5215
FOSCHINI: Assegni ai decorati al valor militare (4-10542) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5210	MASCOLO: Piano regolatore di Foggia (4-12862) (risponde TAVIANI, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord)	5216
FRACASSI: Comprensorio turistico delle Rocche (L'Aquila) (4-11776) (risponde TAVIANI, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord)	5210	MATTARELLI: Trasporti scolastici in provincia di Forlì (4-08673) (risponde MISASI, Ministro della pubblica istruzione)	5217
FRANCHI: Cooperativa stivatori e scaricatori di Porto Nogaro (Udine) (4-08993) (risponde Mannironi, Ministro della marina mercantile)	5211	MATTARELLI: Attività di doposcuola in provincia di Forlì (4-08674) (risponde MISASI, Ministro della pubblica istruzione)	5217
FRANCHI: Avanzamento di carriera del personale dell'Istituto poligrafico dello Stato (4-10634) (risponde Schietroma, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5211	MAZZARRINO: Immissione nei ruoli del- le scuole secondarie dei professori abi- litati (4-11351) (risponde MISASI, Mini- stro della pubblica istruzione)	5218
FRASCA: Trattamento economico dei dipendenti del corpo forestale (4-10527) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5211	MAZZOLA: Nazionalizzazione della so- cietà elettrica di Petralia Sottana (Pa- lermo) (4-11685) (risponde Gava, Mini- stro dell'industria, del commercio e	7910
FULCI: Fiera campionaria internazionale di Messina (4-12803) (risponde Taviani, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord)	5212	MENICACCI: Concessione pascoli in comune di Petrella Salto (Rieti) (4-07961) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5218 5219
GIOMO: Immissione in ruolo dei professori di lingue e letterature straniere abilitati (4-05813) (risponde Misasi, Ministro della pubblica istruzione)	5212	MENICACCI: Posizione pensionistica di .Umberto Bolletta da Foligno (Perugia) (4-09171) (risponde PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5220
GIORDANO: Prestazioni mediche e far- maceutiche dei lavoratori frontalieri residenti in Italia (4-11323) (risponde BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	5213	MEZZA MARIA VITTORIA: Rifinanzia- mento fondo di dotazione dell'Artigian- cassa (4-09373) (risponde Cattani, Sotto- segretario di Stato per il tesoro)	5220
IANNIELLO: Bilancio dei collegi riuniti Principe di Piemonte di Napoli (4-04476) (risponde CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5 213	MICHELI PIETRO: Provvidenze in provincia di Parma agli agricoltori danneggiati da infestazioni parassitarie (4-12456) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5221
LENOCI: Situazione finanziaria del comune di Trani (Bari) (4-07462) (risponde PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5214	MILIA: Obbligazioni IMI in Sardegna (4-10275) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5222
LEPRE: Trattamento economico dei commissari di bordo (4-08171) (risponde Mannironi, Ministro della marina mercantile)	5214	MONASTERIO: Contributi statali ai pescatori della provincia di Brindisi (4-12241) (risponde Mannironi, Ministro della marina mercantile)	5222

	PAG.		PAG.
MORO DINO: Teletrasmissione dell'incontro di calcio Italia-Brasile per la coppa Rimet (4-12542) (risponde Bosco, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	5225	QUARANTA: Contributi statali per lo acquisto di macchine agricole nel salernitano (4-12664 e 12740) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5230
NICCOLAI GIUSEPPE: Deputazione del Monte dei Paschi di Siena (4-01532) (ri- sponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5225	QUERCI: Trattenimento in servizio del direttore generale della Cassa di ri- sparmio di Viterbo (4-10798) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	523 2
NICCOLAI GIUSEPPE: Comportamento del direttore provinciale del tesoro di Firenze (4-12793) (risponde Picardi, Sot- tosegretario di Stato per il tesoro)	5225	QUERCI: Competenze accessorie al personale delle intendenze di finanza (4-11297) (risponde Schietroma, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5232
OGNIBENE: Licenziamenti nella ditta Bellentani di Massa Finalese (Modena) (4-10339) (risponde Gava, Ministro del- l'industria, del commercio e dell'arti-		QUILLERI: Raduno degli alpini a Bre- scia (4-11956) (risponde Bosco, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	5,232
gianato)	5225	SANTI: Equipaggio della turbonave Enrico C (4-10179) (risponde MANNI-RONI, Ministro della marina mercantile)	5232
gretario di Stato per il tesoro) PAPA: Elettrificazione di zone rurali di Montecorvino Rovella (Salerno)	5226	SCIANATICO: Area di sviluppo indu- striale di Foggia (4-12658) (risponde TAVIANI, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle	
(4-09467) (risponde GAVA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	5226	zone depresse del centro-nord) SERVADEI: Finanziamenti a favore dei patronati scolastici della provincia di Forlì (4-05939 e 08462) (risponde MISASI,	5233
italiani residenti in Tunisia (4-07319) (risponde Schietroma, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5227	Ministro della pubblica istruzione) SERVADEI: Sportello bancario nella zona industriale di Forlì (4-04846) (ri-	5233
PISCITELLO: Mutuo per l'edilizia scola- stica in Mistretta (Messina) (4-06166) (risponde PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5228	sponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5234
POCHETTI: Incidenti durante uno scio- pero dei dipendenti dei grandi magaz- zini a Roma (4-12558) (risponde Re- stivo, Ministro dell'interno)	5228	GAVA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	5234
POLOTTI: Reimpiego presso istituti di credito di personale in quiescenza (4-03275) (risponde PICARDI, Sottosegre-	3220	di Forli (4-08461) (risponde MISASI, Ministro della pubblica istruzione)	5234
tario di Stato per il tesoro)	5229	MANNIRONI, Ministro della marina mercantile)	5235
(Belluno) (4-12824) (risponde VIGLIA- NESI, Ministro dei trasporti e dell'avia- zione civile)	5229	(4-11016) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5237
QUARANTA: Riliquidazione pensione alle guardie scelte delle forze armate (4-03960) (risponde Picardi, Sottosegre- tario di Stato per il tesoro)	5230	statale delle foreste demaniali (4-11887) (risponde NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5237
QUARANTA: Direttore di seconda classe nelle direzioni provinciali del Tesoro (4-10713) (risponde Picardi, Sottosegre- tario di Stato per il tesoro)	5230	SERVADEI: Vertenza nell'azienda Massa Lombarda di Massa Lombarda (Ra- venna) (4-12180) (risponde GAVA, Mini- stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	5238
tarvo we believe per se sederto)	0.000	acon arroganiumoj	5200

	PAG.
SGARLATA: Riapertura della cartiera SAVAS di Siracusa (4-07817) (risponde GAVA, Ministro dell'industria, del com- mercio e dell'artigianato)	5238
SERVELLO: Limitazione dell'emigrazione di lavoratori italiani in Svizzera (4-11413) (risponde BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	5239
SERVELLO: Esercizio venatorio nel lu- nedì (4-12474) (risponde NATALI, Mini- stro dell'agricoltura e delle foreste).	5240
SIMONACCI: Servizio della RAI-TV sull'uccisione dell'ambasciatore tedesco in Guatemala (4-11473) (risponde Bosco, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	5240
SKERK: Recinzione di tratti di spiaggia demaniale da parte di privati in Santa Croce (Trieste) (4-09996) (risponde Mannironi, Ministro della marina mercantile)	. 5240
SPERANZA: Attività della società Centro finanziario in Toscana (4-00497) (risponde Picardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5241
TOCCO: Servizi di traghetto Olbia (Sassari)-Civitavecchia (Roma) (4-09552) (risponde Mannironi, Ministro della marina mercantile)	5242
TOCCO: Sede degli uffici postali di Quartu Sant'Elena (Cagliari) (4-12379) (risponde Bosco, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	5242
TOZZI CONDIVI: Propaganda elettorale sui treni (4-12401) (risponde Restivo, Ministro dell'interno)	5243
TUCCARI: Statizzazione dell'autotraghet- tamento sullo stretto di Messina (4-08723) (risponde Mannironi, Ministro della marina mercantile)	5243

ALESSANDRINI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere per quali motivi non sono state ancora diramate alle sedi periferiche e provinciali del tesoro tutte le necessarie disposizioni perché si proceda, nei modi più rapidi possibili, all'espletamento delle pratiche ed al pagamento degli aumenti previsti dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831, a favore dei decorati di guerra al valor militare.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per venire incontro alle giuste richieste degli interessati, diretti beneficiari della legge suddetta. (4-11924) RISPOSTA. — La questione è stata tempestivamente esaminata da questo Ministero che, infatti, sin dal 26 gennaio 1970 ha impartito istruzioni alle dipendenti direzioni provinciali per la sollecita applicazione, d'ufficio, dei benefici previsti dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831.

Risulta che attualmente, per le pratiche relative, è stata raggiunta una situazione di correntezza.

Il Sottosegretario di Stato: Picardi.

ALPINO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che hanno indotto il competente comitato ad autorizzare l'incorporazione della Banca di Cavour (con filiali nelle province di Torino e Cuneo) in un istituto toscano, così da confermare una politica che agevola la corsa di tutte le aziende creditizie di rilievo verso la giurisdizione nazionale, fomentando la proliferazione di sportelli paralleli e la rinuncia ad ovvie ed economiche specializzazioni qualitative e territoriali. (4-09364)

RISPOSTA. — Dopo aver interessato la Banca d'Italia che nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito ha fatto presente che il Monte dei paschi di Siena acquisì alla fine del 1966, sulla base di analoga delibera assunta dalla propria deputazione amministratrice nella seduta del 29 settembre dello stesso anno, un'interessenza del 99 per cento nel capitale della Banca di Cavour. L'assunzione della partecipazione venne regolarmente segnalata alla Banca d'Italia la quale significò al Monte medesimo di aver preso nota, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia (articoli 33 e 35 della legge bancaria), dell'operazione in parola.

Nell'ottobre del 1969, il Monte dei paschi ha manifestato l'infendimento di procedere alla fusione, mediante incorporazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48 della citata legge bancaria e degli articoli 2501-2504 del codice civile della Banca di Cavour, adducendo, a sostegno dell'istanza, la considerazione che la situazione della Cavour, pur avendo fatto registrare in questi ultimi anni sensibili progressi presentava ancora problemi di gestione propri delle aziende di credito di piccole dimensioni, problemi che si sarebbero risolti una volta attuata l'operazione in parola.

In relazione a quanto sopra, e considerato, in particolare, che con la prospettata incor-

porazione si sarebbe conferito assetto formale ad una situazione di fatto ormai consolidatasi anche sotto l'aspetto dell'erogazione del credito, la Banca d'Italia, nell'ambito dei poteri ad essa specificamente attribuiti in materia dal richiamato articolo 48 della legge bancaria, ha reso noto al Monte dei paschi di non aver nulla da eccepire a che venisse avviato l'iter procedurale previsto dalle ripetute disposizioni legislative per l'attuazione del progetto di che trattasi.

In merito al progetto stesso, la Banca d'Italia, nel sottolineare l'apporto positivo che la presenza di un altro grande istituto, quale il Monte dei paschi, appare suscettibile di arrecare ad una economia in fase dinamica come quella piemontese, ha soggiunto che l'operazione si inquadra nel necessario processo di razionalizzazione delle strutture creditizie nel nostro paese, in funzione delle tendenze evolutive che sempre più manifestamente affiorano nel sistema economico-produttivo.

Il Sottosegretario di Stato: Picardi.

AMENDOLA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se risponda a verità il fatto che la direzione generale degli istituti di previdenza ha perentoriamente obbligato i locatari degli appartamenti di sua proprietà a sottoscrivere nuovi contratti di locazione con aumenti del canone che arrivano finanche al 40 per cento di quello in atto corrisposto; e ciò in virtù della legge 28 luglio 1967, n. 628.

Si fa presente, qualora la notizia risponda a verità:

1) che alla legge 28 luglio 1967, n. 628, sullo sblocco graduale delle locazioni urbane ha fatto seguito, poi, la legge 12 febbraio 1969, n. 4, la quale ha nuovamente prorogato, alla data del 31 dicembre 1969, il regime vincolistico:

2) e che, comunque, ogni aumento dovrebbe essere revocato nei confronti dei locatari che rivestano la qualifica di pubblici dipendenti, perché non vengano create ingiuste sperequazioni tra costoro e altri pubblici dipendenti locatari degli alloggi delle ferrovie dello Stato, delle poste, del comune di Roma, ecc., alloggi tutti per i quali vengono praticati canoni assai più modesti. (4-06490)

RISPOSTA. — La legge 28 luglio 1967, n. 628, ha consentito, a partire dal 1º gennaio 1968, lo sblocco parziale dei fitti, nei confronti dei

locatari di appartamenti composti di tre o più vani, con indice di affollamento inferiore ad uno, o aventi un reddito imponibile, agli effetti dell'imposta complementare del 1967, superiore a tre milioni.

Pertanto, in applicazione della suddetta legge e allo scopo, soprattutto, di ridurre la notevole disparità di trattamento venutasi a determinare tra i locatari di vecchi stabili e quelli dei fabbricati recentemente acquistati, questa amministrazione ha invitato i locatari degli appartamenti di proprietà della cassa pensioni gestite dalla direzione generale degli istituti di previdenza, situati negli stabili di più remoto acquisto, ad esibire la documentazione prevista dalla legge stessa per poter beneficiare dell'ulteriore proroga del blocco dei canoni, allora fissato per la scadenza del 30 giugno 1969.

È risultato, invero, che soltanto una modesta percentuale dei locatari – circa 600 su oltre 10 mila – si trovavano nelle condizioni di dover subire lo sblocco dei canoni.

Per altro, nei nuovi contratti, liberamente sottoscritti dagli inquilini interessati, è stato convenuto il canone rivalutato solo a cominciare dal 1º luglio 1968, con una proroga, cioè, di sei mesi rispetto alla data prevista dalla legge.

Circa la misura dell'aumento, va sottolineato che, a seguito di accurato studio condotto dal competente organo della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la questione è stata riesaminata attentamente dal consiglio di amministrazione della direzione generale degli istituti di previdenza al fine di realizzare una perequazione dei canoni negli stabili della stessa zona, tenuto conto dell'epoca della messa a reddito degli stabili stessi, nonché dell'opportunità di apportare aumenti graduali ai canoni in conformità dello spirito della legge.

Pertanto, la misura della rivalutazione dei fitti è stata determinata, in tale prima fase di applicazione dello sblocco e limitatamente quindi al modesto numero dei casi come innanzi detto, con criteri di assoluta moderazione, talché i canoni rivalutati risultano pur sempre notevolmente più bassi di quelli fissati dal mercato libero; in effetti è stata applicata una graduale maggiorazione fino al 40 per cento sui canoni di appartamenti situati in vecchi stabili, laddove i fitti di mercato per analoghe unità locabili risultavano superiori anche dell'80 per cento.

Per quanto riguarda, poi, la disciplina delle locazioni prevista dalla successiva legge 12 febbraio 1964, n. 4, si precisa che tale norma ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1969 tutti quei contratti di locazione compresi nel blocco del 1947 (articolo 1 della legge 28 giugno 1967, n. 628), nonché i canoni per gli appartamenti adibiti ad abitazione (articolo 2) già prorogati fino al 30 giugno 1969, e non anche i canoni degli appartamenti in precedenza sbloccati sotto la data del 31 dicembre 1967.

Infine, in merito al punto secondo dell'interrogazione, si fa presente che questo Ministero, pur ispirandosi ad una certa funzione calmieratrice del mercato delle locazioni, deve attenersi alle norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza, norme che hanno lo scopo precipuo di tutelare il patrimonio e di ricavarne un equo reddito continuativo che garantisca un adeguato trattamento di quiescenza agli iscritti alle casse pensioni.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

AMODIO. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere se ritengano di dare disposizioni perché, come per i dipendenti da enti di diritto pubblico e di aziende private, in applicazione delle norme contenute nell'articolo 49 della legge n. 153 del 1969, anche per gli iscritti alla cassa pensione dipendenti da enti locali il servizio militare prestato durante l'ultima guerra valga come coperto da contribuzioni effettive, ai fini del trattamento di quiescenza.

Ciò sia per un atto di equità e di giustizia, sia per non obbligare i dipendenti degli enti locali a versare gravosi contributi alla detta cassa di pensione. (4-11658)

RISPOSTA. — L'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilisce l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione generale invalidità e vecchiaia nei confronti dei dipendenti dello Stato, dei comuni delle province e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai quali sia garantito dalla legge o dai relativi ordinamenti un trattamento di quiescenza.

In relazione a tale norma l'iscrizione alle casse pensioni gestite dalla direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero comporta l'esclusione dall'assicurazione invalidità e vecchiaia. Ne consegue che i trattamenti garantiti dalle casse non possono equipararsi a quelli « esonerati » e « sostitutivi » ammessi, o singolarmente disciplinati, per i lavoratori nei confronti dei quali sussi-

ste, in via principale, l'obbligo della iscrizione all'INPS.

Ciò trova conferma nel complesso della legislazione vigente in materia. Infatti, non soltanto i termini di « esonero » e « sostituzione » sono generalmente usati in senso tecnico, ma i trattamenti che danno titolo alla « esclusione » sono in ogni caso tenuti distinti e, se contemplati, formano oggetto di riferimenti espressi. Si citano, fra le più recenti disposizioni, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 e l'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Non si rende, pertanto, possibile estendere agli iscritti alle suddette casse pensioni le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341. Tale estensione, del resto, contrasterebbe sia con lo scopo della norma, intesa a colmare una lacuna esistente solo nell'ambito dei trattamenti previdenziali in essa contemplati, sia con le precise e tassative disposizioni che regolano la valutazione del servizio militare per i dipendenti dello Stato e per gli iscritti alle casse.

Per questi ultimi il riscatto del servizio militare è disciplinato, in linea generale, dall'articolo 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Gli articoli 47 del regio decreto-legge 3 marzo 1958, n. 680 e 26 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 regolano in particolare il riconoscimento del servizio militare prestato posteriormente all'iscrizione.

Sono inoltre previsti, senza alcun onere per gli interessati:

- 1) il riconoscimento del servizio militare prestato anteriormente all'iscrizione, allorché si tratti di ex dipendenti di ruolo dello Stato (articolo 1 legge 22 giugno 1954, n. 523);
- 2) le maggiorazioni per campagne di guerra, una volta raggiunto il minimo di servizio utile per il conseguimento del diritto a pensione (articolo 49 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965).

In tutti i casi nei quali il servizio militare non sia di per sé utile a pensione, il contributo di riscatto è dovuto in misura inferiore al normale.

Inoltre, a seguito di studi compiuti da apposita commissione, questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge, diramato per il parere alle altre amministrazioni interessate, recante, fra l'altro, norme intese a valutare gratuitamente i servizi di richiamo e trattenimento alle armi per esigenze di carattere eccezionale, o resi nei corpi di polizia, ai fini del conseguimento del di-

ritto a pensione, ed a ridurre ulteriormente negli altri casi il contributo di riscatto per gli stessi servizi, da otto a sette decimi di quello normale.

> Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Picardi.

BARTOLE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali provvedimenti esso abbia preso affinché la quota di azioni della Banca commerciale italiana, del credito italiano, del Banco di Roma e dell'Alfa Romeo, la quale verrà messa a disposizione di privati e poi quotata in borsa, venga assegnata al maggior numero possibile di piccoli risparmiatori in modo di estendere e popolarizzare simile tipo di investimento, evitando che la maggior parte di detti titoli venga invece suddivisa tra i ripartitori, come pare sia avvenuto di recente, in occasione di una procedura analoga facente capo alla Mediobanca. (4-08236)

RISPOSTA. — Pur ritenendo apprezzabile la raccomandazione formulata dall'interrogante, questo Ministero deve far presente che nessuna misura può essere attuata in via amministrativa in deroga al disposto dell'articolo 2441 del codice civile che disciplina il diritto di opzione connesso agli aumenti di capitale delle società.

Tale norma stabilisce che le azioni ordinarie di nuova emissione « devono » essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero delle azioni già possedute, e che soltanto gli stessi soci, in rappresentanza di oltre la metà del capitale sociale, con la delibera di aumento del capitale possono escludere o limitare il diritto di opzione, quando lo esiga l'interesse della società.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

BENOCCI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'amministrazione provinciale di Grosseto è in attesa della concessione di un mutuo di lire 386 milioni da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un altro edificio scolastico indispensabile all'istituto tecnico commerciale di Grosseto.

L'interrogante ricorda che la pratica per la costruzione del ricordato complesso scolastico ha preso il via circa 10 anni fa e che la parte finora realizzata non è minimamente sufficiente a sodisfare le esigenze generali degli studenti frequentanti il suddetto istituto i quali, proprio in questi giorni, hanno tenuto una assemblea per esaminare il disagio provocato nel loro istituto dalla mancanza di un completo complesso scolastico tale da permettere l'insegnamento secondo moderni indirizzi didattici, minacciando di astenersi dalle lezioni fin dal 16 maggio 1969 se nel frattempo non sarà definita la pratica del mutuo per permettere l'appalto dell'opera in questione.

Ciò ricordato l'interrogante domanda altresì al ministro se intenda intervenire affinché la Cassa depositi e prestiti conceda subito all'amministrazione provinciale di Grosseto il mutuo di lire 386 milioni, richiesto anche con lettera del 17 gennaio 1969, n. 1369.

(4-05710)

RISPOSTA. — Per il mutuo in questione, concesso nella seduta del consiglio d'amministrazione della direzione generale della Cassa depositi e prestiti in data 3 dicembre 1969, sono in corso le regolari operazioni di erogazione.

Il Sottosegretario di Stato: Picardi.

BERNARDI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali siano i criteri in base ai quali vengono scelti i funzionari del Ministero del tesoro, che per la legge 12 febbraio 1968, n. 132, debbono far parte del collegio dei revisori, per vigilare sulle attività degli enti ospedalieri.

All'interrogante risulta, infatti, che la scelta di tali funzionari è sempre ristretta all'ambito dell'amministrazione centrale con esclusione permanente dei funzionari periferici, che pure hanno eguale grado e preparazione.

L'interrogante fa rilevare che il criterio finora seguito (si potrebbero citare come esempio tutti gli enti della provincia di Latina assoggettati a tale controllo, quali l'istituto autonomo per le case popolari, l'ente provinciale per il túrismo, la scuola d'arte, l'istituto tecnico industriale, il liceo artistico, l'istituto agrario statale) comporta un notevole aggravio di spese dell'ente vigilato ed una minore funzionalità della vigilanza stessa, oltre ad una ingiusta ed immeritata mortificazione dei funzionari periferici. (4-11398)

RISPOSTA. — Premesso che l'asserita esclusione permanente dei funzionari periferici non trova alcuna conferma nella situazione

di fatto, si rammenta che il particolare impegno tecnico-professionale richiesto per l'assolvimento dell'incarico di presidente del collegio sindacale degli enti ospedalieri affidato ai rappresentanti del tesoro, ha reso necessario contenere, per il momento, la scelta tra i funzionari delle qualifiche più elevate (ispettore generale, direttore di divisione, dirigente di ragioneria provinciale e suo sostituto) in servizio sia al centro sia in periferia, dando per altro la precedenza a quelli in servizio locale, per gli evidenti motivi di funzionalità e di economia, citati anche dall'interrogante.

Tali criteri sono stati applicati anche per gli enti della provincia di Latina. Infatti al direttore della locale ragioneria provinciale è stata conferita la presidenza del collegio dei revisori dell'ente ospedaliero di Fondi ed al suo sostituto quello del collegio dei revisori dell'ente ospedaliero di Priverno.

Il Sottosegretario di Stato: CATTANI.

BIAGINI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici. — Per conoscere quali idonee iniziative intendano assumere per realizzare la costruzione della strada che da Pracchia (Pistoia) porta alla borgata denominata Pianaccio, in considerazione del fatto che:

- a) la mancanza della strada (un tratto di un chilometro e mezzo) porta al più completo isolamento i cittadini che ancora vi abitano;
- b) che una petizione da tempo è stata inviata agli organi competenti ed è stata sottoscritta dagli abitanti delle borgate di Pianaccio, la Casetta e la Casa e soltanto à Pracchia sono state raccolte ben 800 firme di solidarietà;
- c) che a Winterthur (Svizzera) ove si trova la maggioranza dei giovani di Pianaccio costretti ad emigrare è stato costituito un apposito comitato per popolarizzare la necessità dell'opera;
- d) che oltre alla strada necessitano opere pubbliche di prima necessità come lavatoi, telefono, ecc.

Per conoscere, infine, lo stato attuale della pratica predisposta dal consorzio di bonifica montana dell'alto bacino del Reno con la previsione di un contributo di 20 milioni da iscriversi nel programma delle opere pubbliche da attuarsi con la legge n. 614 sulle aree depresse. (4-09294)

BIAGINI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici. — Per conoscere, in considerazione anche del fatto che inspiegabilmente non è stata data risposta alla interrogazione presentata in data 26 novembre 1969, quali iniziative intendano assumere per realizzare la costruzione della strada che da Pracchia (Pistoia) porta alla borgata denominata Pianaccio in considerazione del fatto che gli abitanti di detta zona si trovano nel più completo isolamento per la mancanza del tratto di strada sopra ricordato.

(4-11824)

RISPOSTA. — La strada di servizio Pracchia Alta-Pianaccio, in territorio del comune di Pistoia, dell'importo presunto complessivo di lire 60 milioni, è compresa nel programma delle opere pubbliche di bonifica montana, formulato per l'applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, con un finanziamento di un primo tronco, da costruire nel 1970, per l'importo di lire 20 milioni.

Il consorzio di bonifica montana dell'Alto Reno, al quale l'opera è stata data in concessione, ha fatto presente che soltanto nel mese di luglio ha potuto portare a termine l'elaborazione della relativa perizia, non appena, cioè, è stato risolto il problema dell'attraversamento dell'abitato di Pracchia Alta, da cui dovrà avere inizio la strada, con l'impegno, da parle del comune di Pistoia, di far eseguire, a suo carico, alcuni indispensabili lavori all'interno della predetta frazione.

Si ha, comunque, motivo di ritenere che l'opera potrà essere appaltata entro il 1970.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BIAGINI. — Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettavolo. — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che da parte del consiglio comunale di Pistoia sino dal 13 gennaio 1969 si è provveduto ad adottare gli atti deliberativi per la gestione diretta del teatro comunale Manzoni di Pistoia; che la predetta deliberazione venne rinviata dall'organo di tutela al consiglio comunale con osservazioni del tutto marginali e alle quali l'organo elettivo controdedusse comunque nel luglio 1969; che a tutt'oggi nonostante il notevole lasso di tempo la prefettura di Pistoia non ha ancora fatto conoscere le proprie determinazioni.

Per sapere, infine – di fronte al malcontento della cittadinanza pistoiese e a prese di posizione unitarie scaturite in pubblici di-

battiti da parte di partiti politici e di associazioni culturali che reclamano la riattivazione del complesso del teatro Manzoni, chiuso ad ogni attività da oltre un anno, e perciò in fase di progressivo depauperamento delle strutture – se ritengano di dover tempestivmente intervenire affinché tale assurda situazione venga a cessare e possano essere eseguiti quegli interventi indilazionabili già da tempo predisposti dall'amministrazione comunale affinché la provincia di Pistoia possa finalmente usufruire di un servizio essenziale per il potenziamento della sua vita culturale. (4-12797)

RISPOSTA. -- Con deliberazione 13 gennaio 1969, n. 36, il consiglio comunale di Pistoia determinava di assumere la gestione diretta, nei modi e con le forme previsti dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, del teatro comunale Manzoni e a tale scopo decideva di approvare il regolamento disciplinante il servizio nonché il progetto di massima tecnico-finanziario con l'indicazione dei mezzi, con i quali il comune intende far fronte alle spese di impianto e di gestione.

La deliberazione veniva esaminata dalla giunta provinciale amministrativa che, con ordinanza del 27 maggio 1969, la rinviava al consiglio comunale per opportuno riesame in relazione a una serie di rilievi e di osservazioni specificatamente indicati.

Con deliberazione 28 luglio 1969, n. 238, il consiglio comunale, adeguandosi in parte ai rilievi dell'organo tutorio, apportava alcune modifiche al piano tecnico-finanziario e al regolamento di disciplina del servizio; ma la giunta provinciale amministrativa, con altra ordinanza, adottata nella seduta del 30 giugno 1970, nel muovere ulteriori rilievi alle previsioni del piano tecnico-finanziario, riteneva opportuno rinviare anche la detta deliberazione all'amministrazione comunale perché sottoponesse al nuovo consiglio, scaturito dalle elezioni amministrative del 7 giugno 1970, per le definitive determinazioni, il riesame approfondito e completo dell'argomento e delle implicazioni finanziarie connesse alla assunzione in gestione diretta del complesso teatrale Manzoni. Ciò con particolare riferimento al prospettato acquisto dei numerosi palchi di proprietà privata esistenti nel teatro, per cui mancava una precisa previsione della spesa da sostenere in aggiunta all'onere, di per sé rilevante, comportato dall'esecuzione delle opere necessarie per la risistemazione statica e strutturale dell'intero complesso teatrale, dato che soltanto per il solo intervento conservativo del teatro propriamente detto è stata prevista, con deliberazione del 20 aprile 1970, n. 247, in corso di istruttoria, una perizia, definita di primo stralcio, di lire 61.832.395.

Si ritiene utile aggiungere che, proprio allo scopo di individuare i nomi e i diritti dei palchettisti privati, la giunta municipale di Pistoia ha ritenuto necessario di incaricare, con deliberazione 18 febbraio 1970, n. 432, il geometra Torello Bessi di effettuare ricerche catastali. Su tale deliberazione, la GPA, pur riservandosi di pronunciarsi sulle coperture della spesa, allorquando il comune ne avesse precisata l'entità, ha concesso l'approvazione di massima con decisione del 30 giugno 1970.

Si precisa, infine, che alla seconda ordinanza tutoria di rinvio, emessa sulla deliberazione 28 luglio 1969, n. 238, il nuovo consiglio comunale di Pistoia non ha potuto far ancora conoscere le sue determinazioni, in quanto detto consiglio si è insediato solo il 20 luglio 1970.

In linea generale, pur convenendosi nella opportunità espressa dall'interrogante di costituire per la cittadinanza un servizio essenziale per il potenziamento della vita culturale, non può trascurarsi l'esigenza di acquisire tutti i dati indispensabili al fine di accertare l'effettiva compatibilità del servizio con le condizioni del bilancio del comune di Pistoia, che - com'è noto - sono estremamente deficitarie. Basterà precisare che l'esercizio 1969 si è chiuso con un mutuo a ripiano del disavanzo ammesso dalla commissione centrale della finanza locale nella misura di 948 milioni e che il bilancio preventivo 1970, tuttora in corso di esame, prevede un mutuo a pareggio del bilancio di lire 2.250 milioni.

Il Ministro dell'interno: Restivo.

BOFFARDI INES. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere se a tutela delle risorse biologiche e delle attività pescherecce ritenga di interdire alla pesca determinate zone di mare da destinarsi al ripopolamento e alla costituzione di riserve.

La legge n. 963 del luglio 1965 prevede organizzazioni di vere e proprie riserve di pesca marittima con innegabili vantaggi; sarebbe opportuno sollecitarne il relativo regolamento di applicazione e le norme definitive che dovrebbero essere stabilite dalle commissioni locali. (4-10390)

RISPOSTA. — Le categorie dei lavoratori e le imprese economiche operanti nel settore della pesca possono formulare a questo Ministero proposte in merito alla istituzione di zone marittime di tutela biologica, sia direttamente sia per il tramite delle commissioni consultive locali per la pesca, ove sono validamente rappresentate.

Si assicura che questo Ministero, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico e di promuovere un più razionale sfruttamento delle risorse del mare, è favorevole alla emanazione dei relativi provvedimenti purché, in ottemperanza a quanto è disposto nell'articolo 98 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 936, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le aree interessate siano riconosciute, sulla base di studi scientifici o tecnici, come zone di riproduzione o di accrescimento di specie marine ovvero che le medesime risultino impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

Si fa inoltre presente che la procedura per l'emanazione dei citati provvedimenti prevede, inoltre, che siano preventivamente sentite le commissioni consultive locali competenti per territorio, nonché la commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

Il Ministro: MANNIRONI.

BOZZI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere le ragioni per le quali i vincitori del concorso a posti di vicesegretario nel ruolo di direttivo dell'amministrazione centrale del tesoro, bandito otto anni or sono e finiti di espletare nel maggio del 1968, non sono stati chiamati ancora in servizio.

L'interrogante chiede al ministro se ritenga di intervenire per l'immediata assunzione in servizio dei suddetti vincitori nel convincimento che anche questi incomprensibili e ingiustificabili ritardi contribuiscono al malcontento dei cittadini e al disordine dell'amministrazione. (4-03987)

RISPOSTA. — All'atto della presentazione della suddetta interrogazione, non vi erano vincitori di concorsi indetti ed espletati per la carriera direttiva – qualifica iniziale consigliere di terza classe – o per la carriera di concetto – qualifica iniziale vicesegretario – in attesa di essere immessi in servizio dalla amministrazione centrale del tesoro.

Può anche assicurarsi che, nonostante la complessità della procedura necessaria, i concorsi di ammissione nei ruoli delle suindicate carriere dell'amministrazione centrale del tesoro non hanno mai subito ritardi pari a quello lamentato dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: Picardi.

BOZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se ritenga illegittima la convocazione del consiglio provinciale di Vercelli fatta per la seduta del 15 aprile 1970, mediante avvisi recapitati 24 ore prima della riunione che è pertanto avvenuta in palese violazione delle norme regolanti i termini per la convocazione del consiglio provinciale che non prevedono la convocazione di urgenza di tale organo e che anzi dispongono (articolo 235 testo unico della legge comunale e provinciale del 1915) che gli avvisi devono essere consegnati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Quanto sopra perché non si abbiano a ritenere legittimi i provvedimenti adottati dal consiglio provinciale di Vercelli nella suindicata seduta ed in particolare quello con cui detto organo ha preso atto delle dimissioni che la metà dei suoi componenti ha improvvisamente rassegnato nella stessa riunione del 15 aprile e che potrebbe determinare lo scioglimento del consiglio provinciale da parte dell'autorità competente. (4-11890)

RISPOSTA. — Il 13 aprile 1970 il presidente dell'amministrazione provinciale di Vercelli, con avviso indirizzato ai consiglieri provinciali convocava il consiglio per le ore 15 del giorno 15 aprile per l'urgente trattazione di alcuni argomenti elencati nell'apposito ordine del giorno.

Con lettera in data 14 aprile indirizzata al presidente dell'amministrazione provinciale, e per conoscenza al prefetto, il capo gruppo dei consiglieri liberali, eccepiva l'illegalità di detta convocazione, pervenutagli soltanto alle ore 13 di quel giorno, adducendo che gli argomenti posti all'ordine del giorno richiedevano un attento esame e la possibilità di una maggiore ed approfondita informativa da parte dei consiglieri provinciali.

Il 15 aprile ebbe ugualmente luogo la riunione del consiglio provinciale e risultarono assenti i tre consiglieri liberali, che in tal modo ritennero di confermare il loro dissenso circa la convocazione.

Gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno vennero trattati regolarmente con la presenza di 25 su 30 consiglieri.

Tra gli altri argomenti, figurava anche la presa d'atto di eventuali dimissioni di consiglieri provinciali.

E infatti, il consiglio, con votazione unanime, prese atto delle dimissioni che erano state presentate da 15 consiglieri; sicché avendo perduto la metà dei componenti, venne automaticamente a sciogliersi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122 e 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Successivamente, i consiglieri liberali inviarono al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, una opposizione avverso tutte le deliberazioni adottate in quella seduta dal consiglio provinciale in base al presupposto della asserita irregolarità della convocazione del collegio.

Invero, le argomentazioni sollevate dai suddetti consiglieri attengono all'affermata necessità che per disposizione di legge, gli avvisi di convocazione del consiglio provinciale siano da recapitarsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Effettivamente, l'articolo 235 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, stabilisce testualmente che le convocazioni sono fatte dal presidente per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno 5 giorni prima da quello stabilito per l'adunanza.

Nel caso di specie, è però da tener presente che al presidente dell'amministrazione provinciale era stato riferito che 15 consiglieri provinciali avevano intenzione di dimettersi allo scopo di consentire che l'anticipata rinnovazione del consiglio (scadente a novembre del 1970) avvenisse in concomitanza con le elezioni regionali e comunali fissate per il 7 giugno.

Allo scopo, quindi, di rendere possibile l'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio provinciale e di realizzare anche un notevole risparmio di spesa abbinando le elezioni provinciali alle altre elezioni amministrative, lo stesso presidente ritenne di convocare con urgenza il consiglio il 13 aprile fissando la data di convocazione per il giorno 15 successivo. Se la seduta avesse avuto luogo in giorno diverso non si sarebbe potuto provvedere tempestivamente agli adempimenti preparatori per l'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale.

Data la particolarità della situazione, era, quanto meno, lecito non escludere che la convocazione del consiglio provinciale potesse essere stata eseguita validamente, solo ventiquattro ore prima dell'adunanza, così come consente, nei casi di urgenza, per la convocazione dei consigli comunali l'articolo 125 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale. Pertanto, il ricorso in via analogica a tale norma non è parso all'autorità di vigilanza infondato, attesa l'affinità tra gli enti comune e provincia.

Il prefetto di Vercelli non ha, di conseguenza, ritenuto di dover annullare le deliberazioni prese dal consiglio provinciale nell'adunanza del 15 aprile.

Si soggiunge che – com'è noto, – il consiglio provinciale di Vercelli è stato integralmente rinnovato nella consultazione elettorale del 7 giugno 1970.

Il Ministro: RESTIVO.

BOZZI. — Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo. — Per conoscere se e quali iniziative intendano promuovere per evitare il ripetersi di fatti analoghi a quello recentemente avvenuto a Pompei (Napoli), in cui due turisti tedeschi in visita agli scavi entrarono nell'anfiteatro ignorando il divieto di accesso esistente e furono successivamente arrestati quando, non avendo compreso la lingua italiana con cui i custodi si erano loro rivolti, reagirono all'invito dei custodi stessi di allontanarsi dal predetto luogo.

Quanto sopra affinché dal ripetersi di simili fatti non debba venir influenzato il flusso turistico cui il nostro paese è altamente interessato. (4-12522)

RISPOSTA. — Il 23 aprile 1970, verso le ore 11, i carabinieri che prestavano servizio all'interno degli scavi archeologici di Pompei procedevano all'arresto del cittadino tedesco Bausch Erhard, residente a Burngerb (Norimberga), perché lo stesso, poco prima, mentre era in compagnia della moglie, nonostante il divieto esplicitamente fattogli dal custode addetto alla vigilanza degli scavi, aveva voluto a viva forza entrare nell'anfiteatro che era chiuso al pubblico, per lavori di restauro, e si era reso responsabile di oltraggio, violenza e lesioni volontarie in danno dello stesso custode.

È da rilevare, altresì, che gli ingressi dell'anfiteatro erano stati debitamente transennati con larghe tavole di legno, al fine di impedire l'accesso a quanti eventualmente fossero sfuggiti alla vigilanza del custode.

I cartelli di divieto, anche se scritti in italiano, avrebbero dovuto essere di facile intelligenza, almeno per la moglie del Bausch che, a quanto è risultato, parla correttamente la nostra lingua.

Per altro, gli atti compiuti nella circostanza dallo straniero escludono assolutamente che egli abbia agito inconsapevolmente.

Il Ministro dell'interno: Restivo.

BOZZI, COTTONE E MONACO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per conoscere gli urgenti provvedimenti che intendano adottare per scongiurare l'eventuale sciopero del personale della RAI-TV in concomitanza con la trasmissione della finale della coppa Rimet, che, oltre a causare una estrema delusione per la fervida attesa di diecine di milioni di italiani, rischierebbe di provocare gravissimi turbamenti dell'ordine pubblico e l'esasperazione di vaste masse popolari. (4-12552)

RISPOSTA. — Come è noto, la trasmissione televisiva in ripresa diretta dell'incontro di calcio Italia-Brasile, valevole per l'assegnazione della coppa Rimet, è andata regolarmente in onda domenica 21 giugno 1970 alle ore 19,55.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Bosco.

BRANDI E QUARANTA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione. - Per sapere quali provvedimenti intendano adottare in merito alla rigorosa inchiesta, sollecitata alle loro amministrazioni il 23 ottobre 1969 dal gruppo consiliare del PSI di Avellino, con la quale - oltre a mettere in evidenza il caos edilizio del capoluogo alla data del 1º settembre 1969, termine ultimo delle licenze rilasciato in difformità dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, Gazzetta ufficiale n. 218, sino al 31 agosto 1968 - sono state denunciate numerose licenze, i cui progetti, in parte già eseguiti, hanno compromesso la realizzazione di strade, zone di rispetto stradale, centri storici, verde attrezzato, centri scolastici e centri parrocchiali, previsti dal piano regolatore generale, adottato dal consiglio comunale l'8 febbraio 1969. (4-08696)

RISPOSTA. — In relazione alla situazione di che trattasi, è stata nominata una apposita commissione di inchiesta.

La commissione effettuerà ispezioni presso il comune di Avellino e sulla base degli accertamenti saranno adottati gli interventi di legge che si renderanno necessari.

Il Ministro dei lavori pubblici:
LAURICELLA.

CACCIATORE. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo. — Per conoscere i motivi per i quali non è stata accolta la richiesta avanzata dal comune di Montecorvino Rovella (Salerno), con nota del 13 novembre 1969, n. 12293, tendente ad ottenere l'elettrificazione delle zone rurali Santa Croce e Madonna dell'Eterno ai sensi della legge 24 marzo 1968, n. 404.

L'interrogante fa rilevare che dette zone, oltre a presentare urgenti ed inderogabili esigenze per le abitazioni e per l'illuminazione pubblica, hanno assoluto bisogno dell'energia elettrica per lo sviluppo di attività agricole connesse ad attività industriali, che interessano tutta la zona della pianura tra il mare e la montagna, compresa fra i comuni di Pontecagnano e Battipaglia, nonché per lo sviluppo turistico, ricadendo le zone stesse nel comprensorio turistico del Terminio.

E se ritengano, per quanto innanzi esposto, includere le zone di Santa Croce e dell'Eterno in un piano straordinario. (4-09382)

RISPOSTA. — Gli interventi nel settore dell'elettrificazione rurale sono disciplinati dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla legge 28 marzo 1968, n. 404, la cui applicazione è demandata al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Tali interventi vegnono effettuati sulla base di programmi predisposti, per ogni singola regione, da un'apposita commissione secondo criteri di priorità che tengono conto, oltre che dell'importanza sociale ed economica delle esigenze da sodisfare, anche dell'urgenza e del costo degli interventi, affinché con i fondi disponibili sia possibile far fronte al maggior numero di esigenze ed a quelle che si prospettino preminenti.

La commissione regionale della Campania, in applicazione dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha formulato soltanto un

primo programma che prevede la elettrificazione:

- 1) delle contrade rurali per le quali sia stato presentato un progetto ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (« piano verde 1° »);
- 2) di tutti i centri e nuclei con oltre 50 abitanti;
- 3) dei nuclei fino a 50 abitanti e delle case sparse, con costi più bassi e con aggregati non inferiori a 15 famiglie.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 404, in conformità delle disposizioni vigenti, è stato programmato, per il settore agricolo, l'allacciamento alla linea elettrica:

- a) dei nuclei con insediamento compreso fra 35 e 50 abitanti;
- b) delle case sparse nei comuni che risultano con oltre 100 famiglie prive del servizio elettrico, nella misura del 25 per cento circa delle necessità di ciascuno di essi, fatte salve le eventuali variazioni che dovessero imporsi per esigenze di ordine tecnico-costruttivo.

Tali programmi sono stati formulati sulla base dei dati ISTAT 1961 per i nuclei e dell'indagine ENEL 1965 per le case sparse.

La domanda del comune di Montecorvino Rovella sarà tenuta nella debita considerazione per il caso che l'elettrificazione di quelle zone rurali risulti prioritaria nei confronti degli altri interventi ancora da attuare in Campania.

Per altro, i competenti uffici territoriali dell'ENEL, a seguito di intese intercorse con il predetto comune, disposero l'esame della situazione elettrica delle zone di Santa Croce e Madonna dell'Eterno effettuando anche dei sopralluoghi.

Le risultanze di detto esame, rese note al comune di Montecorvino Rovella il 19 dicembre 1969, sono le seguenti:

nella località Madonna dell'Eterno esiste una sola casa priva del servizio elettrico che, a richiesta dell'interessato, in base alle norme del provvedimento CIP dell'11 novembre 1961, n. 949, regolante la materia, può essere allacciata gratuitamente fino ad 1 chilowatt di potenza e con contributi di modesta entità (contributi forfettizzati) per potenza superiore a tale valore;

nella località Santa Croce vi sono 9 case prive del servizio elettrico, delle quali 2 disabitate e 4 i cui proprietari hanno già versato all'ENEL il contributo previsto dalle citate norme CIP per ottenere la fornitura. I relativi lavori, per i quali sono in fase di completamento le necessarie pratiche inerenti alle servitù di elettrodotto, saranno eseguiti al più presto possibile.

Le restanti 3 case non risultano sinora comprese nei programmi di elettrificazione da attuare con le provvidenze di legge operanti nel settore, né gli interessati hanno inoltrato richiesta di fornitura all'ENEL.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

CACCIATORE. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente indire nuovamente le elezioni della sezione n. 43 del comune di Benevento.

Tale provvedimento è in relazione a quanto è stato già definitivamente accertato e cioè che il segretario di seggio era minorenne e quindi non elettore, nonché l'attribuzione arbitraria ad un candidato di 140 voti, i quali sono stati determinanti per l'elezione di detto candidato. (4-12891)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la ripetizione delle operazioni di voto presso una o più sezioni elettorali è subordinata, da un dato, all'intervento di una pronuncia giurisdizionale che sancisce l'annullamento delle operazioni compiute presso le stesse sezioni e, dall'altro, all'accertamento dell'influenza che il voto degli elettori di tali sezioni ha avuto sui risultati complessivi delle elezioni.

Ciò premesso, per quanto concerne il caso specificamente segnalato, si fa presente che avverso le operazioni elettorali svoltesi presso la sezione n. 43 del comune di Benevento è stato presentato, il 13 luglio 1970, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Il Ministro: Restivo.

CAMBA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza della richiesta del comune di Sanluri (Cagliari) volta ad ottenere un mutuo di lire 74 milioni per la costruzione di un edificio da adibire alla locale pretura.

Chiede un intervento d'urgenza stante il fatto che la pratica, che tra l'altro ebbe parere favorevole dal Ministero di grazia e giustizia, giace inevasa da circa sei anni nella cassa depositi e prestiti. (4-07576)

RISPOSTA. — La domanda prodotta dal comune di Sanluri in data 20 febbraio 1968, intesa ad ottenere un mutuo di lire 75 milioni per la realizzazione dell'opera in oggetto, non può essere accolta, data la situazione delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti in rapporto agli impegni già assunti.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

CASCIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi che hanno finora impedito la pratica attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente la immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado, nonché quello che hanno ostato alla emanazione della pertinente ordinanza.

Vero è che il secondo capoverso dell'articolo'6 della citata legge prevede l'applicazione del provvedimento legislativo medesimo « solo dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831 » tuttavia, pur nel rispetto degli ambiti di esecuzione di ciascuna legge, sembra all'interrogante che avrebbero potuto essere ugualmente approvate le graduatorie degli aventi diritto in relazione ai titoli vantati da ciascuno di essi.

Vero è altresì che il disegno di legge n. 252 d'iniziativa parlamentare presentato il 17 ottobre 1968 al Senato ha proposto frattanto (sotto il denominatore di particolari necessità interpretative) l'estensione dei beneficî della legge 2 aprile 1968, n. 468, ad altre categorie di professori, tuttavia ciò non può non costituire motivo per mettere in mora un provvedimento già formalmente reso esecutivo, costituendo ogni ulteriore ritardo in proposito una evidente lesione nei riguardi di coloro che alcuni requisiti avevano già reso beneficiari e che, per contro, il mancato consolidamento dei loro diritti e la mancata formulazione delle graduatorie previste dalla legge costringe ad una lunga attesa per la quale vengono, per altro, implicitamente ristrette altre alternative di scelta. (4-06782)

RISPOSTA. — Superate notevoli obiettive difficoltà concernenti l'organizzazione (reperimento di locali idonei ed utilizzazione di personale) del competente ufficio ministeriale, l'esame delle domande presentate, ai sensi della legge 2 aprile 1968, numero 468, avrà inizio al più presto. Si prevede quindi che, compatibilmente con l'intrinseca difficoltà del

lavoro di valutazione dei titoli, le legittime aspettative dei moltissimi insegnanti interessati alla legge 2 aprile 1968, n. 468 potranno essere sodisfatte senza ulteriori eccessivi ritardi.

Il Ministro: MISASI.

CASSANDRO. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere - premesso che la commissione interministeriale per i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale ha escluso dall'area di sviluppo industriale di Foggia l'agglomerato di « Incoronata » - se ritenga opportuno intervenire perché tale decisione sia riesaminata alla luce delle considerazioni fatte dalla Giunta municipale di Foggia la quale ha ricordato come non sussistano validi motivi neanche quelli di presunte difficoltà di approvvigionamento idrico che giustifichino l'esclusione di detta zona, esclusione che comporterebbe tutto il nucleo centrale dell'area di sviluppo. (4-12503)

RISPOSTA. — Quanto affermato non è esatto. Infatti, nel voto sul progetto preliminare di piano regolatore, espresso in data 6 maggio 1970 dalla competente commissione interministeriale piani regolatori territoriali, si legge... « che l'area di Foggia si articola su tre agglomerati: agglomerato della Incoronata, agglomerato di Manfredonia, agglomerato Candela-San Severo ».

Tra le considerazioni della citata commissione, è detto soltanto che per l'agglomerato dell'Incoronata, situato lungo la strada statale n. 16 dovrà essere congruamente diminuita la superficie rispetto a quella di ettari 400 proposta.

Il Ministro: TAVIANI.

CASSANDRO. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro. — Per sapere

premesso che gli istituti esercenti il credito agrario non sono più in condizione di
concedere prestiti di conduzione a tasso agevolato; premesso che le medie e piccole
aziende agricole del sud e particolarmente
della Puglia, in fase di trasformazione, hanno assoluto bisogno di capitali per far fronte
ai bisogni più urgenti per la gestione — se
ritenga opportuno mettere in condizione detti
istituti di credito di sodisfare alle numerose

richieste di prestiti agevolati per contribuire ad una valida ripresa dell'agricoltura meridionale. (4-12708)

RISPOSTA. — Questo Ministero, fin dall'inizio del 1970, ha provveduto a ripartire, tra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, i fondi stanziati in bilancio per la erogazione del concorso statale negli interessi sui prestiti di conduzione da concedere nel 1970.

Le somme assegnate non hanno, tuttavia, consentito di assistere lo stesso volume di prestiti perfezionati nel 1969, essendo stati aumentati, a decorrere dal 1º gennaio 1970, i tassi massimi di interesse, che gli istituti ed enti predetti possono praticare per le erogazioni assistite dalla sovvenzione statale.

Per ovviare a tale situazione, è stato predisposto apposito disegno di legge, inteso ad apprestare nuovi fondi per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti di che trattasi. Tale disegno di legge trovasi attualmente all'esame della V Commissione (finanze e tesoro) in sede deliberante, del Senato della Repubblica (atto n. 1117, Senato).

In sede di riparto dei fondi che saranno recati dal nuovo provvedimento legislativo, non si mancherà di tenere presente la situazione prospettata per la Puglia, compatibilmente, s'intende, con le analoghe esigenze delle altre regioni.

Sono, comunque, in corso iniziative intese, fra l'altro, a consentire agli ispettorati ed enti di proseguire la loro operatività nel particolare settore, in vista dell'inizio della prossima annata agraria 1970-71.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Natali.

CASTELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere quante siano state nell'anno 1969 le segnalazioni di minori in stato di abbandono in brefotrofi: se corrisponda al vero la notizia secondo la quale accanto ai meno di 2 mila istituti censiti ne esistano almeno il doppio non censiti e se, in caso affermativo, il Ministero abbia assunto una qualche iniziativa per normalizzare la situazione. (4-11591)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha più volte sensibilizzato i prefetti delle province, con apposite circolari, affinché venga svolta opera di stimolo e di vigilanza nei confronti degli istituti che ricoverano minori per una rigorosa e sollecita osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.

Per quanto attiene, poi, al numero dei brefotrofi e degli istituti che ricoverano minori, si fa presente che, com'è noto, questa stessa amministrazione effettua periodicamente, di intesa con l'ISTAT, rilevazioni statistiche sulle strutture e sulle attività assistenziali, a livello nazionale.

Nel quadro di tali rilevazioni e secondo l'indagine più recente, che è riferita al 1967, risultano assistiti in 104 brefotrofi 69.378 minori.

Risulta, altresì, che gli istituti assistenziali, pubblici e privati che ospitano solo minori sono 2.875 ed assistono 183.921 minori.

Si soggiunge che, essendo l'assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, uno dei compiti delle amministrazioni provinciali (a norma dell'articolo 144 lettera G della legge comunale e provinciale del 1934), queste, negli ultimi anni, si sono trovate impegnate a migliorare sempre più i propri interventi, in relazione all'evolversi dei concetti assistenziali da attuare in tale settore nonché alle nuove idee sociali, ai progressi igienico-sanitari, in particolare a quelli della puericultura. In tal modo, i brefotrofi di una volta si sono trasformati, in numero considerevole, nei moderni istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia (IPAI) dove si fa sempre più ricorso, oltreché ai concetti assistenziali, a quelli sanitari, clinici e scientifici.

Ne è derivato un rilevantissimo sforzo finanziario non solo per le assicurazioni del personale tecnico, sanitario e di assistenza sempre più qualificato, già previsto dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 788 sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati od esposti all'abbandono e dal relativo regolamento approvato, con il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822, ma anche per le attrezzature necessarie al controllo dello stato di salute ed alla cura dei bambini ricoverati.

Equipes specializzate di medici e di assistenti sociali esistono e sono funzionanti presso alcune più importanti amministrazioni provinciali, mentre in tutte le province, fornite di IPAI e dei brefotrofi, prestano sempre servizio medici, pediatri, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.

Da un'indagine effettuata da questo Ministero nell'anno 1968, presso le prefetture, in merito all'assistenza prestata dalle amministrazioni provinciali (non appartenenti alle Regioni a statuto speciale) all'infanzia illegittima, è emerso che i minori ricoverati nei

brefotrofi e negli istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia o in altri istituti erano 15.339, 5.665 i minori ricoverati in asili materni e 35.407, infine, quelli affidati a baliatico esterno.

Il Ministro dell'interno: Restivo.

CATTANEI. — Ai Ministri del commercio con l'estero e delle finanze. — Per sapere se siano a conoscenza del grave ritardo esistente nei rimborsi sia dei contributi, o premi, MEC, sia dell'IGE agli esportatori italiani.

I suddetti rimborsi subiscono normalmente un tale ritardo per cui gli aventi diritto sono costretti a cedere i loro diritti a banche o ad intermediari dietro il corrispettivo di una non lieve percentuale compensativa.

Tutto ciò compromette la competitività degli esportatori italiani sui mercati esteri, per cui si impone una accelerazione nella procedura di pagamento dei rimborsi, mediante una razionalizzazione dei controlli presso le singole dogane dove ancor oggi si lavora con sistemi da amanuensi medioevali ed attraverso anche il divieto di girata dei diritti, salvo il caso di banche appositamente autorizzate ed obbligate ad effettuare anticipazioni con tassi di interesse controllati. (4-12648)

RISPOSTA. — In riferimento alla lamentata lentezza e alla procedura antiquata ricorrenti sia nel pagamento dei rimborsi MEC dovuti agli esportatori italiani sia della restituzione dell'IGE a loro favore, si fa presente che l'anzidetto problema ha da tempo formato oggetto di particolare interessamento da parte dello scrivente Ministero.

Al riguardo si comunica che questa amministrazione ha richiamato più volte l'attenzione del Ministero delle finanze pregandolo di adottare opportune misure atte a rimuovere gli inconvenienti lamentati.

In conseguenza di tali interventi, il detto Ministero ha disposto recentemente l'abolizione della omologazione e del riscontro delle bollette doganali ai fini del loro utilizzo per il beneficio dei rimborsi, venendo così incontro alla necessità di semplificare le procedure delle restituzioni e degli abbuoni (circolare del 27 febbraio 1970 n. 8116/19 diretta alle dipendenti dogane in esecuzione dell'articolo 55 del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 947).

In precedenza, lo stesso Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, con decreto del 22 ottobre 1969, aveva disposto di accentrare presso l'intendenza di finanza di Roma il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, alla esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea.

Detta disposizione ha avuto effetto a decorrere dal 1º gennaio 1970 e le relative istruzioni alle dipendenti dogane sono state date dal Ministero delle finanze con circolare del 9 dicembre 1969, n. 15530.

Naturalmente questo dicastero, ben rendendosi conto della grandissima importanza promozionale che l'applicazione dei benefici concessi all'esportazione riveste per il nostro interscambio, seguirà l'applicazione delle suddette disposizioni e, ove non dovessero dimostrarsi sufficienti ad accelerare convenientemente il pagamento dei rimborsi in questione, non mancherà di sollecitare nuove iniziative al riguardo.

Il Ministro del commercio con l'estero: ZAGARI.

CAVALIERE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se ritenga di dover dare disposizioni, perché sia assicurato il servizio telegrafico nel comune di Bisceglie (Bari) anche il sabato pomerigio e la domenica.

Bisceglie conta circa 50 mila abitanti ed è un centro di commercio e di esportazione fra i più importanti, per cui, a parte le normali esigenze della popolazione, i numerosi operatori economici ed esportatori, per i loro rapporti quotidiani con l'interno ed i paesi esteri, vengono a trovarsi in grave disagio, a causa dell'attuale interruzione di 45 ore del servizio telegrafico. (4-12642)

RISPOSTA. — Il periodo di interruzione del servizio telegrafico a Bisceglie è inferiore a quello di 45 ore indicato nell'interrogazione sopra riportata, in quanto l'ufficio postale di quella città osserva per il predetto servizio l'orario 8,15-13 nella giornata del sabato e quello 9-12 nelle giornate considerate festive.

Per altro è da tener presente che anche durante le ore di chiusura dell'ufficio postale il servizio telegrafico è assicurato per il tramite del locale posto telefonico pubblico.

Sembra poi opportuno ricordare che gli abbonati al telefono di Bisceglie possono avvalersi, in qualunque ora della giornata, del

servizio di fonodettatura per spedire i propri telegrammi, dettandone il testo all'ufficio telegrafico di Bari, avente funzione di centro telegrafico di raccolta, mediante l'apposito numero telefonico 186, senza che ciò determini scatti al contatore dell'apparecchio chiamante.

Il Ministro: Bosco.

CIAMPAGLIA. — Ai Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e programmazione economica. — Per conoscere come sia possibile che il dottor Giorgio Natali, consigliere di amministrazione della Birra Peroni società per azioni, eserciti contemporaneamente l'attività di agente di cambio presso la borsa valori di Roma e possa essere anzi presidente del consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, dal momento che il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 stabilisce la incompatibilità fra la professione di agente di cambio e l'incarico di consigliere di amministrazione di enti che esercitano commercio o industria. (4-03714)

RISPOSTA. — In relazione al parere espresso in merito dal Consiglio di Stato, questo Ministero ha contestato al dottor Giorgio Natali l'incompatibilità tra le cariche di consigliere d'amministrazione di una società per azioni e di agente di cambio, invitandolo a rimuoverne le cause entro il termine di 90 giorni.

L'interessato ha tempestivamente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica che rivestiva presso la società Birra Peroni, fornendone adeguata prova.

> Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Picardi.

CIRILLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

- a) la magistratura ha accertato che nelle elezioni del 7-8 giugno nella 43° sezione elettorale di Benevento sono state commesse gravi irregolarità, quali la alterazione dei risultati per quanto riguarda l'attribuzione delle preferenze nelle elezioni comunali, e la violazione, nella costituzione del seggio, degli articoli 20 e 22 del testo unico del 16 maggio 1960, n. 570, la cui osservanza costituisce una condizione di validità della votazione;
- b) in seguito a tali accertamenti la magistratura ha rinviato a giudizio il presidente

e la segretaria della stessa sezione elettorale – quali provvedimenti intenda adottare anche al fine della ripetizione della violazione per gli elettori della sezione medesima. (4-12807)

RISPOSTA. — A seguito di esposto anonimo che denunziava alcune irregolarità avvenute negli scrutini delle schede delle elezioni elettorali numeri 43 e 48 del comune di Benevento, la locale procura della Repubblica, con ordinanza del 15 giugno 1970, ha disposto il sequestro dei plichi contenenti le schede valide e le tabelle di scrutinio delle cennate sezioni; sequestro che ha avuto luogo presso la prefettura di Benevento.

Dai conseguenti accertamenti disposti dal predetto ufficio giudiziario è emerso che le irregolarità si sarebbero verificate soltanto nella sezione n. 43 e non anche nella sezione n. 48, e concernono lo scrutinio delle schede per la elezione del consiglio comunale.

In dipendenza di quanto sopra la citata procura della Repubblica ha proceduto, con il rito sommario, contro l'avvocato Rainone Agostino, presidente della succitata sezione elettorale n. 43 e la signorina Immacolata Argenziano, segretaria del seggio, per l'accertamento di eventuali responsabilità penali.

Per quanto concerne la ripetizione delle votazioni, si fa presente che nuove elezioni possono essere indette solo dopo che una pronuncia giurisdizionale, su ricorso di chi ne abbia interesse, abbia sancito l'annullamento delle operazioni elettorali delle cennate sezioni e dopo che sia stato accertato che i voti delle sezioni stesse hanno influito sui risultati complessivi delle elezioni, giusta il disposto dell'articolo 79 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Avverso le operazioni elettorali svoltesi nella sopracitata sezione n. 43 è stato recentemente presentato – in data 13 luglio 1970 – ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Il Ministro: RESTIVO.

COMPAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere i motivi per i quali, a molti giorni dalla conclusione dello sciopero dei dipendenti bancari, non è stata regolarizzata la trasmissione e l'avviso degli effetti cambiari scadenti dal 25 novembre ad oggi, il che provoca incredibili disguidi che costringono, anche per pic-

cole cifre, commercianti e risparmiatori a presentarsi due volte al giorno agli sportelli bancari in attesa dell'arrivo degli effetti stessi, e rischia di far considerare protestati operatori assolutamente in regola. L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Ministero del tesoro, con provvedimento amministrativo di urgenza, in attesa dell'approvazione della nuova legge sulle cambiali e sui protesti, intenda imporre alle banche l'obbligo di non inoltrare per il protesto gli effetti cambiari i cui intestatari non siano stati regolarmente preavvertiti con avviso raccomandato; e se comunque, fino a quando l'attuale situazione di crisi non sia regolarizzata, ritenga di imporre agli istituti bancari la conservazione delle cambiali in cassa (in mancanza dell'avviso agli interessati) per un periodo minimo di dieci giorni dall'effettivo arrivo in banca degli effetti. (4-09778)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di controllo delle aziende di credito, ha fatto presente che i ritardi lamentati nella trasmissione di effetti cambiari scaduti nel periodo immediatamente successivo al 25 novembre 1969 appaiono dovuti ad una concomitanza di cause, quali gli scioperi del personale bancario e di quello delle poste e la successiva epidemia influenzale.

Premesso ciò, si comunica che nell'occasione non è stato possibile assecondare la cortese proposta dell'interrogante di adottare un provvedimento d'urgenza per imporre alle banche l'obbligo di non inoltrare al notaio, per l'eventuale protesto, gli effetti dei debitori non preavvertiti, in quanto un provvedimento del genere non avrebbe potuto derogare a quanto disposto dalla legge cambiaria, anche a tutela dell'azione di regresso nei confronti del traente o dei giratari, in caso di mandato pagamento dei titoli.

Del resto, prima di elevare protesto, è lo stesso notaio che chiede il pagamento del titolo al debitore, per cui non si dà luogo a protesti nei confronti di debitori che non si siano rifiutati espressamente di onorare il proprio debito.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

COTTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi per cui, a distanza di due anni dalla sua approvazione, non si sia data attuazione alla legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente la immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado.

Si chiede, altresì, di sapere se ritenga di prendere con la maggiore sollecitudine tutte le iniziative del caso affinché siano compilate le graduatorie per ciascuna classe di concorso previste dalla citata legge. (4-12013)

RISPOSTA. — Superate notevoli obiettive difficoltà concernenti l'organizzazione (reperimento di locali idonei ed utilizzazione di personale) del componente ufficio ministeriale, l'esame delle domande presentate, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, avrà inizio al più presto. Si prevede quindi che, compatibilmente con l'intrinseca difficoltà del lavoro di valutazione dei titoli, le legittime aspettative dei moltissimi insegnanti interessati alla legge 2 aprile 1968, n. 468, potranno essere sodisfatte senza ulteriori eccessivi ritardi.

Il Ministro: MISASI.

COVELLI. — Ai Ministri della marina mercantile e dei trasporti e aviazione civile. - Per conoscere se risponda al vero quanto denunziato dalle organizzazioni sindacali del compartimento ferroviario di Reggio Calabria circa la concessione del servizio di autotraghettamento sullo stretto di Messina fatta alle società private Caronte e Tourist ferry boat, concessione che sarebbe in contrasto con le norme in vigore (legge 1907 e successive modifiche), le quali affidano detto servizio in esclusiva alle ferrovie dello Stato; ed in caso affermativo, quali provvedimenti ritengano di adottare per giungere ad una sollecita normalizzazione del servizio stesso in conformità alle citate disposizioni. (4-08763)

RISPOSTA. — Si ritiene innanzi tutto, di dover precisare che l'esercizio della navigazione, in base all'ordinamento giuridico in vigore ed in aderenza a principi universalmente accettati, è libero.

Esso, pertanto, a parte l'osservanza delle norme relative all'accertamento della idoneità delle navi alla navigazione e delle disposizioni inerenti la polizia della navigazione, non è subordinato ad alcuna autorizzazione, concessione e licenza da parte dello Stato.

Per quanto riguarda il servizio di autotraghetto sullo stretto di Messina cui è rivolto l'interesse dell'interrogante, l'unico limite è contenuto nell'articolo 224 del codice navale, in base al quale il cabotaggio tra i porti della Repubblica è riservato alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

Circa il riferimento alla legge 1907, che si presume sia la legge 7 luglio 1970, n. 429, intendo ulteriormente precisare che essa, nell'affidare allo Stato il compito di gestione per mezzo di un'amministrazione autonoma il servizio in parola, non conferisce ad esso il carattere della esclusività, per cui si ritiene che lo svolgimento di analoga attività da parte della società Caronte e Tourist ferry boat non sia in contrasto con la normativa contenuta nella legge sopra citata.

Il Ministro della marina mercantile: MANNIRONI.

COVELLI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se ritenga di intervenire con appropriate istruzioni presso i dipendenti ispettorati regionali e provinciali affinché, nella trattazione delle domande dei contributi previsti dal « piano verde », seguano criteri più rispondenti allo spirito e agli scopi delle norme di attuazione, sì da consentire agli agricoltori l'acquisizione dei benefici contemplati da detto piano, senza eccessivo loro sacrificio economico e finanziario.

La categoria lamenta infatti che non di rado, a seguito del parere molto restrittivo degli ispettorati, la misura del chiesto contributo viene ridotta alla metà privando i richiedenti della possibilità di realizzare le opere necessarie per lo sviluppo o la trasformazione delle loro aziende agricole; mentre poi risulta che, a fine esercizio, notevole è il residuo dei fondi non erogati. (4-12458)

RISPOSTA. — È da ritenere che l'interrogante abbia inteso riferirsi al fatto che i prezzi riconosciuti dal vigente prezziario delle opere di miglioramento fondiario applicato dai dipendenti ispettorati agrari sono inferiori a quelli reali del mercato, per cui l'agevolazione concessa appare non adeguata allo sforzo finanziario sopportato dal beneficiario.

Il Ministero, che sia a conoscenza di tali situazioni, ha allo studio un ulteriore aggiornamento del predetto prezziario, allo scopo di adeguarlo all'evolversi dei prezzi di mercato.

Si fa, comunque, presente che, nonostante l'inconveniente segnalato, le domande presentate per ottenere la concessione delle agevolazioni di che trattasi sono sempre più numerose tanto che nessun ispettorato agrario ha la possibilità di sodisfarle tutte, il che sta a dimostrare il grandissimo favore che le provvidenze stesse incontrano presso gli operatori agricoli.

Quanto, infine, all'osservazione che notevole è, a fine esercizio, il residuo dei fondi non erogati, si precisa che i fondi assegnati a ciascun ufficio sono impegnati con la massima sollecitudine, per cui essi vengono esauriti entro breve volgere di tempo.

Il Ministro: NATALI.

CRISTOFORI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere quali provvedimenti immediati si verranno a disporre per disciplinare la caccia a mare nei periodi di passo della tortora e della quaglia. Poiché detta forma di caccia può considerarsi, sotto un certo aspetto, atto di sterminio, con ciò venendo meno agli aspetti della sua prolificazione, pur salvaguardando i diritti dello sport della caccia nelle zone interessate, e non trascurando i fattori negativi a danno di tutte le altre zone ove detta selvaggina si sarebbe irradiata per la sua riproduzione, si chiede che l'esercizio di detta caccia sia vietato o quanto meno esercitato in forma controllata. (4-12085)

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 2 agosto 1967, n. 799, prevede come ultimo termine di caccia il 31 marzo, per cui sussiste già la protezione della selvaggina migratoria (e anche stanziale) nel periodo della sua riproduzione.

L'eccezione prevista nelle norme transitorie della citata legge, che dava facoltà ai comitati provinciali della caccia di consentire l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria dopo la data del 31 marzo e sino alla seconda domenica di maggio, non può, a decorrere dal mese di maggio 1970, trovare più applicazione, in quanto essa, come è altresì noto, aveva efficacia per un solo triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il Ministro: NATALI.

D'AMICO, TODROS E LEVI ARIAN GIOR-GINA. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze. — Per conoscere i criteri che sovraintendono alla determinazione dei canoni d'affitto delle abitazioni gestite direttamente dall'amministrazione dello Stato e di sua proprietà; se essi siano a conoscenza delle proteste degli abitanti del nuovo quartiere di via Lauro – sito alla periferia della città di Torino – comprendente 800 alloggi di proprietà della Cassa pensioni enti locali assegnato in gestione al Ministero del tesoro, proteste rela-

tive al gravoso e insostenibile costo delle abitazioni; se infine debba considerarsi, anche nel caso su denunciato, corretta la politica di capitalizzazione » di determinati tributi attraverso operazioni immobiliari e investimenti edilizi che favoriscono e incentivano la speculazione sulle aree edificabili e gravano, oltre ogni limite sopportabile, sul costo della vita.

Gli interroganti richiedono inoltre ai ministri interessati un intervento affinché siano accolte le rivendicazioni degli abitanti del quartiere torinese delle vie: Lauro, Berino, Pepe, Sartori, Macchierano. (4-10631)

RISPOSTA. — Il patrimonio amministrato dalla direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero non appartiene allo Stato, bensì alle casse pensioni dei dipendenti degli enti locali, dei sanitari, dei maestri di asilo e degli ufficiali giudiziari che operano con distinta personalità giuridica.

L'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, stabilisce che parte del suddetto patrimonio formato con le contribuzioni effettuate dagli iscritti e a loro favore, venga investito nell'acquisto di immobili – senza alcun contributo dello Stato – allo scopo di consentire alle casse il conseguimento di un congruo e continuativo reddito destinato a garantire e migliorare il trattamento di quiescenza da liquidarsi agli aventi diritto.

Le unità immobiliari di proprietà delle anzidette casse non possono quindi essere cedute in locazione ad un canone che non tenga conto del conseguimento di un ragionevole saggio d'investimento. Diversamente, verrebbe ad essere frustrata la finalità indicata dalla legge.

I canoni di locazione vengono, per altro, determinati dal competente organo tecnico erariale senza obiettivi o criteri di speculazione, applicando al prezzo di acquisto degli immobili un'aliquota di rendimento tale da raggiungere livelli inferiori a quelli di mercato.

In effetti i canoni relativi ai complessi immobliari di proprietà delle casse risultano in tutte le città ed anche in Torino sensibilmente minori di quelli di mercato.

> Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: NICOSIA.

p'AQUINO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere i provvedimenti che il competente Ministero intende prendere allo scopo di normalizzare la situazione del porto di Messina relativamente alla compagnia portuale, alla sua organizzazione ed alla

sua integrazione, con nuovi elementi, anche allo scopo della applicazione del decreto del 21 luglio 1967, n. 809 – Gazzetta ufficiale del 21 maggio 1967, n. 237 – e della conseguente circolare del Ministero della marina mercantile del 24 ottobre 1967, riguardante la modifica dell'articolo 194 inerente la istituzione di un ruolo di avventizi al posto dei lavoratori occasionali.

La necessità di regolamentare meglio la compagnia portuale Italia che lavora nel porto di Messina, non ha soltanto motivi di specifica valutazione inerente cioè il funzionamento del porto, che non può essere servito da solo 84 elementi effettivi più alcune decine di lavoratori occasionali, mal pagati ed ancor meno qualificati alla bisogna e che in condizione di tale carenza, determina confusione nell'ambito portuale carpendo quindi non solo la buona fede dei lavoratori sottoponendoli a superlavoro ed a turni massacranti, ma facendo così anche ritardare le operazioni di carico e scarico del porto con dirottamento delle navi interessate. Questo incide sulla economia ed il consumo di tutta la città di Messina e come conseguenza immediata investe l'interesse specifico dei lavoratori. Ora poiché la compagnia e per essa i dirigenti, nen hanno ottemperato alla sollecita attuazione di una deliberazione del consiglio del lavoro portuale, già d'accordo per la costituzione del ruolo avventizio, accade che così si limita l'impiego nella composizione di « vetta », con 6 uomini a bordo e 6 sottobordo, anziché come sarebbe previsto con 10 uomini a bordo e 10 sottobordo, per mancanza di operai qualificati, ammessi nel ruolo avventizio della compagnia.

Per tale inopinato comportamento in una città come Messina non solo vengono danneggiate le numerose categorié che vivono e gravitano attorno alle attività cornici del porto quali: agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, ma anche viene danneggiato il vasto ambiente del commercio che ha, ancora sul porto e nella sua vitalità, le fonti prime di attività e di riflesso economico.

Il tenere ancora insufficiente e declassato il servizio della compagnia portuale, costringe per la scarsezza dei mezzi a terra, moltissime navi a dirottare, specialmente quelle delle rotte per il nord Europa e la Gran Bretagna. Ciò convince gli armatori a trovare altri punti di sbarco, anche per quelle merci che sono dirette a Messina ed al nostro retroterra.

Il far perdurare tale situazione conduce, non si vede chi possa affermare il contrario,

all'impoverimento dei mezzi di vita del porto e quindi ad un aumentato costo delle tariffe di trasporto per le merci che avviate ad altri porti giungono poi a Messina per ferrovia, incidendo quindi sullo stesso aumento del costo dei vari generi che pervengono egualmente alla provincia di Messina. (4-09040)

RISPOSTA. — L'attuale consistenza della compagnia portuale Italia di Messina è di 95 lavoratori i quali sono, normalmente, sufficienti in relazione alle esigenze del porto.

Vi è, poi, un elenco di lavoratori occasionali nel quale, alla data dell'ultimo aggiornamento effettuato nel 1965, risultavano iscritte 116 persone; il loro impiego è saltuario per cui gran parte di essi hanno già trovato stabile occupazione in altri settori produttivi.

Inoltre il capo del compartimento marittimo di Messina, con decreto in data 18 marzo 1969, ha provveduto ad istituire, a seguito di proposta formulata con voto unanime da parte del locale consiglio del lavoro portuale, il registro dei lavoratori avventizi.

Tuttavia lo stesso organo collegiale al quale spetta, in base all'articolo 153 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (regolamento marittimo), di proporre al Ministero della marina mercantile l'apertura dei ruoli ed il numero dei posti da attribuire per concorso, nella riunione tenuta l'11 novembre del 1969, considerato lo scarso impiego dei prestatori d'opera occasionali, deliberò di rinviare l'esame della questione.

L'opportunità di tale rinvio emerge chiaramente dal rilevamento dei dati statistici sull'occupazione.

Infatti nel 1968 sono state registrate 19.841 giornate lavorative effettuate dai permanenti e 2051 dagli occasionali, con una media mensile di impiego per questi ultimi di giorni 28.

Nel corso del 1969 le giornate di lavoro effettuate dai permanenti sono state 19.243 e quelle degli occasionali 2.205 con una media mensile di impiego per questi ultimi di giorni 2,6.

I dati disponibili per i primi mesi del 1970 non presentano prospettive più favorevoli circa l'impiego degli occasionali.

La questione sarà, tuttavia, riesaminata all'inizio del 1971 sulla scorta dei dati relativi al movimento percentuale dell'anno in corso ed al prevedibile andamento del traffico futuro.

Orientamenti favorevoli alla istituzione del registro degli avventizi potranno emergere dalla considerazione che nei prossimi 5 anni andranno in pensione 46 lavoratori permanenti.

I lavoratori portuali di Messina non sono sottoposti a superlavoro e a turni massacranti.

Tale affermazione è suffragata dai dati statistici dai quali risulta che la media mensile di impiego dei lavoratori permanenti è stata di giorni 18,7 per il 1968, di giorni 18,9 per il 1969 e di circa 18 giorni per i primi mesi dell'anno 1970. D'altra parte l'orario normale di lavoro delle maestranze portuali è di 40 ore settimanali; inoltre ogni lavoratore non può effettuare più di due ore di straordinario per ogni turno e solo nel caso che esse siano necessarie « per navi a finire ».

La carenza di manodopera si è verificata solo in particolari circostanze in cui, per cause eccezionali, hanno dovuto effettuare contemporaneamente operazioni di imbarco e sbarco 4 o 5 unità. Tali rari eventi non si ritiene, tuttavia, che siano sufficienti a giustificare l'iscrizione di altri elementi nei registri dei lavoratori portuali di Messina: essi troverebbero, infatti, possibilità di impiego soltanto in pochi giorni dell'anno per cui dovrebbero gravare quasi permanentemente sul Fondo di assistenza sociale della categoria ai fini della riscossione del salario garantito.

Il Ministro: MANNIRONI.

D'AURIA E JACAZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se gli risulti che la fondazione Banco di Napoli svolgente assistenza nei confronti dell'infanzia di Napoli e della Campania, da quando è stata istituita, e cioè dal 1939, non ha mai avuto un'amministrazione ordinaria e che la stessa non ha mai avuto uno statuto nonostante ciò fosse imposto dalla legge che, fra l'altro, dava facoltà agli organi di governo di sostituirsi alla sua amministrazione ove mai fosse in ciò inadempiente e per sapere se gli risulti che il commissario straordinario della detta fondazione ha approvato, finalmente il 2 luglio 1968 lo statuto che non ha ancora riportato l'approvazione degli organi competenti e se ritenga di dover operare affinché questa si abbia sollecitamente. (4-10571)

RISPOSTA. — Dopo il riconoscimento giuridico, conseguito in base alla legge 30 gennaio 1939, n. 283, quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la Fondazione banco di Napoli, con legge 17 luglio 1942, n. 995, fu posta alle dirette dipendenze del comando generale dell'ex GIL, perdendo quindi la sua originaria fisionomia giuridica che riacquistò

successivamente in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, col quale venne testualmente stabilito che: « La fondazione istituita dal banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario è eretta in ente morale agli effetti della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni ed assume la denominazione di Fondazione banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia ».

Come è noto, alla fondazione fu conferito dal banco di Napoli un patrimonio immobiliare veramente cospicuo, patrimonio che, però, se fosse stato destinato ai servizi assistenziali non avrebbe offerto alcun reddito: di fronte a tale realtà, si evidenziò subito, sin dalle origini, l'esiguità del contributo statale stabilito anche dal citato decreto del 1946 nell'importo di lire due milioni annui; sicché, per assicurare la funzionalità dell'ente, si imponeva l'adozione di misure volte a promuovere la redditività del cennato patrimonio.

Da un lato, quindi, l'insufficienza di mezzi atti a garantire l'attuazione dell'attività assistenziale dell'ente e, dall'altro, la difficoltà di conferire all'ente stesso un assetto organizzativo appropriato all'attività stessa hanno ritardato l'adozione dello statuto organico nel quale avrebbe dovuto essere, tra l'altro, determinata la composizione del consiglio di amministrazione: questi i motivi che hanno reso necessaria la permanenza di amministrazioni straordinarie.

Ciò premesso, è da rilevare che, ottenuta la piena disponibilità del complesso immobiliare, al termine delle requisizioni cui lo stesso era andato soggetto nel periodo bellico e in quello immediatamente successivo, i commissari straordinari, sin dall'ottobre 1952, hanno ceduto in affitto il comprensorio edificato verso un canone il cui importo annuo è attualmente di lire 275 milioni.

Nel 1960 la fondazione, utilizzando somme disponibili dal ricavato dell'affitto suddetto ha acquistato due palazzine in via Petrarca dalle quali trae un reddito annuo di lire 18.068.000.

L'amministrazione oculata del reddito immobiliare dell'ente ha consentito alle gestioni commissariali fin qui succedutesi di provvedere al ricovero di minori bisognosi di assistenza in idonei istituti, nonché alla elargizione di cospicui e pressoché determinanti contributi per la costruzione di due imponenti istituti: uno per i maschi e precisamente l'istituto Don Bosco in Napoli ed uno per le femmine in Pozzuoli. Entrambi gli istituti sono intitolati alla fondazione e su di essi la fondazione stessa ha un diritto di patronato, gode di particolari privilegi per il ricovero di minori assistiti, ed ha garanzie circa la permanente loro utilizzazione ai fini assistenziali.

L'attività della fondazione, nel settore dell'assistenza all'infanzia è perciò rilevante: oggi circa mille giovani sono a sue spese educati ed allevati in ottimi collegi.

Agli encomiabili sforzi compiuti in regime di gestione straordinaria è seguita la rivalutazione del contributo annuo corrisposto dallo Stato, operata con la legge 2 aprile 1968, n. 240, la quale, oltre a fissare in lire 70 milioni annui l'entità di tale contributo e ad estendere a tutta la regione campana l'attività assistenziale della fondazione in favore dei minori bisognosi, ha previsto, all'articolo 5, la promozione dello statuto dell'ente, definendo altresì la composizione del consiglio di amministrazione.

Subito dopo la pubblicazione della citata legge, con deliberazione del 1º luglio 1968, il commissario pro tempore della fondazione provvedeva a revocare un precedente atto deliberativo, con cui era stato già predisposto uno schema di statuto, e a proporne uno nuovo in conformità alle norme della legge stessa.

In ordine a tale proposta, la prefettura di Napoli ha subito richiesto – secondo la procedura stabilita dall'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 – i pareri dei corpi locali interessati.

Allo stato, non risultano ancora emessi i pareri del consiglio comunale di Napoli e del consiglio provinciale di Avellino.

Appena saranno espletati tali adempimenti, il provvedimento potrà essere sottoposto allo esame del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, dopo di che sarà dato corso all'ulteriore procedura che si concluderà con il decreto del Capo dello Stato di approvazione dello statuto della fondazione.

Il Ministro: Restivo.

D'AURIA. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere se ritengano opportuno accertare i motivi per i quali il console italiano nella città tedesca di Arnzberg, interessato alla questione, non abbia mosso un dito a difesa ed a salvaguardia degli interessi del lavoratore di Lacco Ameno (Napoli) Castaldo Giacinto, colà emigrato, che dopo aver lavorato per circa due mesi alle dipendenze della Fabrik Severin si è visto rifiutare il salario e la liquidazione senza

alcun motivo e per sapere, indipendentemente dall'esito di tale eventuale accertamento, quale passo intendano compiere affinché al nostro connazionale sia dato quanto gli spetia.

(4-12494)

RISPOSTA. — In data 11 dicembre 1969, la camera del lavoro di Forio ha inviato – indirizzandola al « console italiano di Arnzberg » – una lettera con cui veniva chiesto interessamento circa il connazionale Giacinto Castaldo.

Non esistendo in Germania una rappresentanza consolare italiana in una località di tale nome ed essendovi invece diverse cittadine, sia nel Nordreno Vestfalia che in Baviera, aventi tutte lo stesso nome di Arnzberg, la lettera suddetta ha vagato per vari uffici postali tedeschi finché è stata recapitata alla prefettura di Arnzberg (Vestfalia) che provvedeva ad inoltrarla al vice consolato d'Italia a Dortmund, competente per territorio, il quale la riceveva in data 26 giugno 1970.

Il vice consolato, identificata la ditta presso la quale il Castaldo aveva lavorato (A. Severin & Co. Gmbh), interveniva presso quest'ultima, informandone altresì la camera del lavoro di Forio.

La ditta A. Severin & Co., con una comunicazione in data 13 luglio 1970, faceva conoscere di aver corrisposto regolarmente le competenze salariali spettanti al signor Castaldo, versando sul conto corrente n. 216656 (Dresdner Bank di Sundern) intestato al Castaldo stesso, la somma di marchi tedeschi 301,44 quale quota salario dal 16 al 31 luglio 1969 e di marchi tedeschi 340 quale quota salario dal 1° al 26 agosto 1969. L'intero salario per quest'ultimo periodo ammontava a marchi tedeschi 390 ma, avendo l'interessato ricevuto un acconto di marchi tedeschi 50, il versamento effettuato è stato appunto di marchi tedeschi 340.

Non spetta al Castaldo, invece, alcuna liquidazione, non essendo questa prevista in Germania.

> Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Bemporad.

D'AURIA. — Ai Ministri dell'interno e del tesoro. — Per sapere se risulti loro la grave tensione che esiste fra i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Napoli a causa del fatto che non è stato loro corrisposto lo stipendio del mese di giugno per le note difficoltà finanziarie in cui si dibatte da anni l'amministrazione e per il diniego del banco di

Napoli, tesoriere provinciale, ad anticipare la somma necessaria.

Per sapere, inoltre, se sia vero il fatto che il banco di Napoli ha agito nel deprecato modo anzidetto sulla base di direttive specifiche degli organi centrali e, in caso affermativo, a cosa ciò sia dovuto.

Per sapere, infine, se e quale urgente provvedimento intendano adottare allo scopo di consentire all'amministrazione provinciale di Napoli di far fronte ai propri impegni nei confronti dei dipendenti e perché non siano menomate le proprie funzioni d'istituto.

(4-12694)

RISPOSTA. — Le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'amministrazione provinciale di Napoli, per il mese di giugno 1970, sono state corrisposte in data 3 luglio 1970.

Il ritardo di detti pagamenti è unicamente dipeso da temporanea mancanza di liquidità da parte del banco di Napoli, tesoriere dell'ente.

Il Ministro dell'interno: Restivo.

DE MARZIO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se sia a sua conoscenza il testo dell'ignobile insolente articolo pubblicato in data 8 aprile 1970 dal Feuille d'avis di Losanna e dedicato alla comunità italiana che vive e lavora nella confederazione elvetica e per sapere quali passi siano stati compiuti dalla nostra rappresentanza diplomatica che sinora è apparsa disinteressarsi del tutto degli insulti che quotidianamente vengono lanciati contro i connazionali che con il loro lavoro pur contribuiscono al benessere della confederazione che li ospita e per conoscere ancora se il Governo ritenga di dover direttamente intervenire nella questione. (4-11766)

RISPOSTA. — All'indomani della pubblicazione della lettera denigratoria nei confronti dei nostri connazionali inviata da un cittadino svizzero e pubblicata nella rubrica dei lettori della Feuille d'avis di Losanna, il nostro console generale in detta città segnalava all'ambasciata in Berna che le espressioni offensive per la nostra emigrazione contenute nella lettera stessa avevano provocato indignate reazioni non solo tra la nostra collettività, ma anche in seno ad ambienti locali qualificati, nonché da parte di numerosi cittadini svizzeri.

Il 10 aprile, ossia tre giorni dopo la pubblicazione della lettera in questione, lo stesso *Feuille d'avis* pubblicava numerose lettere ad esso pervenute da parte di vari sudditi svizzeri di ambi i sessi, tutte ispirate ad una violenta e serrata critica per i concetti e le considerazioni manifestate dal loro concittadino.

Tali lettere erano precedute da una lunga nota redazionale illustrante il punto di vista del quotidiano medesimo in ordine alla questione dell'inforestieramento. Dopo aver premesso di essere « nettamente contrario » alla iniziativa Schwarzenbach ma che, di libera scelta, il giornale ha ritenuto di non chiudere le sue colonne anche ai fautori di tale iniziativa, la nota osserva che un'eventuale emorragia della manodopera straniera aprirebbe una crisi di cui la Svizzera « farebbe le spese due volte »: all'interno, per il disordine che fatalmente ne deriverebbe nei circuiti economici; all'estero, per l'indebolimento che si verificherebbe delle posizioni così faticosamente raggiunte dal lavoro svizzero nell'arco di un secolo di continuo progresso. La nota prosegue definendo « irrazionale » la sostanza della proposta Schwarzenbach di voler, cioè, fissare una proporzione « rigida ed irrisoria » (il 10 per cento) nei confronti della popolazione svizzera, quasi a volerne garantire una specie di « purezza biochimica », laddove proprio la « diversità razziale » costituisce una componente e un tratto caratteristico di tale popolazione. E conclude affermando che votare a favore della proposta contro l'inforestieramento significa « scegliere la ritirata, la disintegrazione dell'Europa rinnegando deliberatamente l'ancestrale vocazione elvetica di apertura e di incontro ».

Per quanto il problema specifico relativo alla proposta Schwarzenbach sia ormai superato dall'esito a noi favorevole del referendum del 7 agosto 1970, si desidera comunque assicurare che, da parte delle nostre autorità diplomatiche e consolari nella confederazione viene svolta la più costante, assidua e capillare azione nei confronti ed a favore dei molteplici interessi ed a tutela del buon nome della numerosa collettività italiana colà residente.

Non si può, per altro, non riconoscere che la diversa interpretazione dei concetti di ordine pubblico, buona condotta ecc... esistenti nella società svizzera conduce talvolta ad episodi che possono urtare la nostra opinione.

In tali casi, a parte l'azione assistenziale intesa a limitare, in tutto quanto è possibile, i disagi degli interessati, l'azione del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze in Svizzera non può che limitarsi a richiedere ed ottenere il rispetto delle leggi e degli accordi, ove questi siano stati in qualche modo violati, restando esclusa ogni azione che possa suonare interferenza in questioni interne della confederazione.

Il Sottosegretario di Stato: Bemporad

DI MARINO. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere se ritenga opportuno aderire alla richiesta dell'amministrazione comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) per l'inclusione delle zone rurali Santa Croce e Madonna dell'Eterno nel piano di diffusione del servizio elettrico.

Si fa presente che a tali zone l'elettrificazione non solo garantirebbe l'illuminazione pubblica e domestica a numerose famiglie, ma aiuterebbe lo sviluppo economico dell'agricoltura e di iniziative artigiane e industriali nel quadro della valorizzazione del comprensorio turistico del Terminio. (4-09372)

RISPOSTA. — Gli interventi nel settore dell'elettrificazione rurale sono disciplinati dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla legge 28 marzo 1968, n. 404, la cui applicazione è demandata al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Tali interventi vengono effettuati sulla base di programmi predisposti, per ogni singola regione, da un'apposita commissione secondo criteri di priorità che tengono conto, oltre che dell'importanza sociale ed economica delle esigenze da sodisfare, anche dell'urgenza e del costo degli interventi, affinché con i fondi disponibili sia possibile far fronte al maggior numero di esigenze ed a quelle che si prospettino preminenti.

La commissione regionale della Campania, in applicazione dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha formulato solfanto un primo programma che prevede la elettrificazione:

- a) delle contrade rurali per le quali sia stato presentato un progetto ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (piano verde primo);
- b) di tutti i centri e nuclei con oltre 50 abitanti;
- c) dei nuclei fino a 50 abitanti e delle case sparse, con costi più bassi e con aggregati non inferiori a 15 famiglie.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 404, in conformità

alle disposizioni vigenti, è stato programmato, per il settore agricolo, l'allacciamento alla linea elettrica:

a) dei nuclei con insediamento compreso fra 35 e 50 abitanti;

b) delle case sparse nei comuni che risultano con oltre 100 famiglie prive del servizio elettrico, nella misura del 25 per cento circa delle necessità di ciascuno di essi, fatte salve le eventuali variazioni che dovessero imporsi per esigenze di ordine tecnico-costruttivo.

Tali programmi sono stati formulati sulla base dei dati ISTAT 1961 per i nuclei e dell'indagine ENEL 1965 per le case sparse.

La domanda del comune di Montecorvino Rovella sarà tenuta nella debita considerazione per il caso che l'elettrificazione di quelle zone rurali risulti prioritaria nei confronti degli altri interventi ancora da attuare in Campania.

Per altro, i competenti uffici territoriali dell'ENEL, a seguito di intese intercorse con il predetto comune, disposero l'esame della situazione elettrica delle zone di Santa Croce e Madonna dell'Eterno effettuando anche dei sopralluoghi.

Le risultanze di detto esame, rese note al comune di Montecorvino Rovella il 19 dicembre 1969, sono le seguenti:

1) nella località Madonna dell'Eterno esiste una sola casa priva del servizio elettrico che, a richiesta dell'interessato, in base alle norme del provvedimento CIP n. 949 dell'11 novembre 1961 regolante la materia, può essere allacciata gratuitamente fino ad 1 chilowatt di potenza e con contributi di modesta entità (contributi forfettizzati) per potenza superiore a tale valore:

2) nella località Santa Croce vi sono 9 case prive del servizio eletrico, delle quali 2 disabitate e 4 i cui proprietari hanno già versato all'ENEL il contributo previsto dalle citate norme CIP per ottenere la fornitura. I relativi lavori, per i quali sono in fase di completamento le necessarie pratiche inerenti alle servitù di elettrodotto, saranno eseguiti al più presto possibile.

Le restanti 3 case non risultano sinora comprese nei programmi di elettrificazione da attuare con le provvidenze di legge operanti nel settore, nè gli interessati hanno inoltrato richiesta di fornitura all'ENEL.

> Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

DI MARINO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia vero che il Governo, dopo aver accettato le misure comunitarie che stabiliscono un premio di lire 125 mila per ogni vacca abbattuta per ridurre la produzione del latte, intenda applicare quεsta disposizione prima ancora di avere investito il Parlamento della questione.

L'interrogante si permette di sottolineare che negli ultimi due anni la nostra produzione lattiera è diminuita del 21 per cento e che la importazione di latte e derivati nel corso degli ultimi due anni è aumentata ad un ritmo accelerato, per cui si chiede di sapere se il ministro ritenga opportuno dedicare gli ingenti mezzi predisposti per incentivare l'abbattimento delle vaccine, al risanamento del patrimonio bovino per elevarne la produttività e limitare quindi il nostro deficit nel settore specialmente della carne e del latte.

(4-10298)

RISPOSTA. — Effettivamente, questo Ministero, con circolare del 23 marzo 1970, n. 14, ha diramato le istruzioni per l'applicazione del regime comunitario di premi per l'abbattimento di vacche da latte, istituito con il regolamento CEE n. 1975/69 del Consiglio del 6 ottobre 1969.

L'emanazione di detta circolare si è resa necessaria in vista della scadenza, il 30 aprile 1970, del termine ultimo di macellazione, stabilito dal citato regolamento comunitario.

Con la stessa circolare si è raccomandato agli ispettorati provinciali dell'agricoltura di comunicare agli allevatori, che hanno presentato domanda, che il pagamento del premio è subordinato all'approvazione dell'apposito provvedimento legislativo che dovrà, tra l'altro, disporre l'autorizzazione di spesa necessaria per la pratica attuazione delle provvidenze comunitarie.

Come è noto, per la bonifica sanitaria degli allevamenti è già operante la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive integrazioni, la quale, a differenza del regolamento di che trattasi, offre agli allevatori la possibilità di sostituire con altre vacche da latte i capi abbattuti.

Il Ministro: NATALI.

DI MARINO E BIAMONTE. — Al Ministri dell'interno e del tesoro. — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione finanziaria esistente nel comune di Serre (Salerno) che non ha ancora ottenuta la concessione del mutuo richiesto a pareggio del bilancio

1969 e che non è quindi in grado di pagare i propri dipendenti che da tre mesi sono senza paga, e se ritengano di dover intervenire per il sollecito superamento dell'attuale situazione. (4-10305)

RISPOSTA. — Nell'adunanza del 25 febbraio 1970 il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti ha deliberato la concessione del mutuo di lire 32.070.000 in favore del comune di Serre per integrazione del bilancio 1969.

Con mandato n. 126823 spedito il 12 marzo 1970 alla tesoreria provinciale di Salerno si è provveduto all'anticipazione dei due terzi di tale finanziamento.

Per il pagamento del saldo è necessario che il comune interessato produca gli atti richiestigli con lettera del 28 novembre 1969, n. 91865.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PICARDI.

DURAND DE LA PENNE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere – premesso che la legge 30 ottobre 1969, n. 831, ha rivalutato l'assegno straordinario annesso alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia con decorrenza 1° gennaio 1969 – per quali motivi detti assegni fino ad. oggi da alcune direzioni provinciali non sono stati corrisposti affatto mentre altre direzioni provinciali del tesoro li hanno corrisposti nella vecchia misura e tutto ciò nonstante che l'astensione dal lavoro del personale del tesoro sia da tempo cessata.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere le ragioni per cui da parte di talune direzioni provinciali non viene fornita alcuna motivazione al mancato pagamento malgrado le insistenti richieste di informazioni avanzate dagli interessati.

L'interrogante chiede quindi al ministro di voler urgentemente intervenire allo scopo di eliminare lo stato di disagio in cui vengono a trovarsi i combattenti-decorati.

(4-10913)

RISPOSTA. — La qustione cortesemente segnalata dall'interrogante è stata tempestivamente esaminata da questo Ministero che, infatti, sin dal 26 gennaio 1970 ha impartito istruzioni alle dipendenti direzioni provinciali per la sollecita applicazione, d'ufficio,

dei benefici previsti dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831.

Risulta che attualmente, per le pratiche relative, è stata raggiunta una situazione di correntezza.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

FERIOLI: — Al Ministro dell'interno. — Per sapere - premesso che il decreto ministeriale 27 settembre 1966 dal titolo « Modifica agli statuti-tipo dei patronati scolastici », prevede all'articolo 1, lettera a), che debbano essere nominati tre rappresentanti dell'amministrazione comunale « due dei quali designati dalla maggioranza consiliare, uno dalla minoranza», e ciò mentre l'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1964, n. 630 parlava di « tre rappresentanti dell'amministrazione comunale due dei quali appartenenti alla maggioranza consiliare, uno alla minoranza »; premesso ancora che la legge 1º dicembre 1966, n. 1081 relativa all'ordinamento dell'ONMI parla all'articolo 2 di « tre consiglieri provinciali, di cui uno di minoranza, designati dal consiglio provinciale », di « due membri designati dal consiglio provinciale tra esperti di assistenza sociale, di cui uno espresso dalla minoranza », di « due consiglieri comunali del capoluogo designati dal consiglio comunale, di cui uno espresso dalla minoranza » e all'articolo 3 di « tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal consiglio comunale » e di « due membri designati dal consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza » - in quale forma precisa debbano essere « designati » o « espressi » i componenti dei consigli predetti.

In particolare si chiede se debba ritenersi legittimo e compatibile con l'attuale ordinamento giuridico degli enti locali che i consigli comunali e provinciali, per l'elezione dei predetti esponenti, si dividano sulla base di un criterio che non può essere che politico e quindi extra giuridico oltre che forieri di innumerevoli contestazioni in ordine alla posizione di singoli consiglieri, in uno schieramento di « maggioranza », così procedendo all'elezione dei componenti i consigli dei patronati e dell'ONMI seperatamente e quindi senza la partecipazione dell'intero consiglio comunale o provinciale all'elezione dei membri assegnati sia alla maggioranza sia alla (4-04125)minoranza.

RISPOSTA. — Con richiamo alla riserva espressa nell'ultima parte della risposta fornita in data 15 giugno 1969, si comunica che, a seguito delle intese raggiunte con i Ministeri della pubblica istruzione e della sanità, questo Ministero ha diramato, in data 1º luglio 1970, la circolare che si unisce in copia, intesa ad assicurare un più uniforme e corretto sistema di votazione da parte dei consigli comunali e provinciali, in occasione delle nomine dei componenti i comitati locali dei patronati scolastici e dell'opera nazionale per la maternità ed infanzia.

Il Ministro: Restivo.

« MINISTERO DELL, INTERNO.

Oggetto: Comitati Provinciali e Comunali dell'ONMI – Consigli di Amministrazione dei Patronati Scolastici. Elezione dei rappresentanti delle Province e dei Comuni.

« In sede di applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 1º dicembre 1966, n. 1981, relativa alla composizione dei comitati provinciali e comunali della ONMI e nell'articolo 1 del decreto ministeriale (P. I.) 27 settembre 1965 recante modifiche agli statuti tipo dei patronati scolastici, sono sorti dei dubbi in ordine al sistema di votazione da seguire per assicurare, in conformità alle citate disposizioni, la rappresentanza della minoranza in seno ai menzionati collegi.

In particolare è stato formulato quesito sulla legittimità della elezione dei predetti esponenti da parte di separati schieramenti di maggioranza e di minoranza costituiti in seno ai consigli provinciali e comunali e, quindi, senza la partecipazione dell'intero consiglio alla elezione dei membri assegnati sia alla maggioranza sia alla minoranza.

Quest'ultima procedura deve ritenersi inammissibile in quanto la volontà dei comuni e delle province non può che essere espressa dagli organi istituzionali degli enti stessi secondo le competenze di legge: nella specie, trattandosi di designazioni di competenza esclusiva dei consigli provinciali e comunali, esse devono formare oggetto di deliberazione da parte dei consigli stessi.

A parere di questo Ministero, invece, un sistema idoneo ad assicurare – in ottemperanza al preciso comando delle norme sopracitate – la rappresentanza della minoranza consiliare in seno ai patronati scolastici ed ai

comitati ONMI, potrebbe essere quello di effettuare un'unica votazione, attribuendo però a ciascun consigliere la facoltà di esprimere un solo voto e proclamandosi eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

Il suenunciato sistema corrisponde a quello previsto per la nomina dei membri elettivi della GPA (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1923, n. 2839).

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul seguente principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione 6^a, con decisione del 14 novembre 1969, n. 720: "Nel caso in cui un organo collegiale amministrativo deve procedere all'elezione di taluni suoi membri per l'assolvimento di determinati compiti, non trova applicazione la norma di carattere generale secondo cui le deliberazioni devono essere prese a maggioranza asoluta di voti, valendo, invece, il principio diverso per il quale quando si tratti di eleggere più soggetti e nulla sia disposto in senso diverso - conseguono l'elezione coloro che, nei limiti del numero dei soggetti da scegliere, riportano il maggior numero di voti indipendentemente da un quorum minimo ".

Si soggiunge che, qualora a seguito della votazione con la procedura suindicata non risultasse eletto alcun esponente della minoranza, potrebbe farsi ricorso al criterio stabilito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, per l'elezione della commissione elettorale comunale, secondo il quale viene proclamato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, l'esponente della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Per il ministro: f.to: (illeggibile) ».

FERIOLI. — Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri. — Per conoscere in quale fase dell'iter amministrativo siano ancora le pratiche per la liquidazione dei beni italiani in Romania abbandonati o ceduti nel 1948 ed inoltre se siano in corso accordi tra il governo rumeno ed italiano per il pagamento dei suddetti beni. (4-05810)

RISPOSTA. — Le questioni concernenti beni, diritti ed interessi italiani perduti a seguito di misure di nazionalizzazione o di esproprio in Romania, sono state integralmente risolte con l'accordo italo-rumeno del 23 gennaio

1968, in base al quale il governo rumeno si è impegnato a versare a quello italiano la somma forfettaria di lire italiane 1.312.500.000

Tale accordo diverrà esecutivo al momento dello scambio delle ratifiche. Per quanto riguarda l'Italia, il relativo disegno di legge è all'esame del Parlamento (atto Senato n. 791).

Con tale provvedimento verrebbe regolata anche la corresponsione degli indennizzi agli aventi diritto che ne hanno già fatta o ne faranno, eventualmente, richiesta.

> Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Schietroma.

FERIOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Premesso che:

- 1) da tempo è trascorso il termine del 15 ottobre 1969 entro il quale la giunta comunale di Piacenza (DC-PSI) avrebbe dovuto – a' sensi di legge – provvedere a sottoporre al consiglio, per la sua approvazione, il bilancio preventivo 1970;
- 2) la giunta di Piacenza ha lasciato infruttuosamente trascorrere anche il termine ultimo del 15 febbraio 1970 assegnato per il compimento del predetto atto con nota prefettizia;
- 3) il fatto che il comune di Piacenza non abbia ancora a tutt'oggi approvato il bilancio preventivo per il 1970 (atteso altresì che sono sempre state respinte le richieste liberali per l'istituzione dell'esercizio provvisorio, come avviene in numerose altre amministrazioni comunali) costituisce un gravissimo inadempimento amministrativo che non può più oltre essere tollerato se non con grave nocumento del buon andamento della cosa pubblica;
- 4) continuano ciònonostante ad essere riscosse a carico dei contribuenti le supercontribuzioni alla tariffa massima delle imposte consumo e l'eccedenza del 50 per cento su tutte le voci, comprese quelle relative al gas ed all'energia elettrica, e tutto ciò in esecuzione di delibera d'urgenza assunta dalla giunta di centro-sinistra e non ratificata dal consiglio comunale;
- 5) tale delibera prevede altresì l'applicazione delle supercontribuzioni alla sovrimposta dei redditi dominicali terreni con l'eccedenza del 10 per cento sul reddito imponibile rivalutato e delle supercontribuzioni alle imposte tasse non afferenti a servizi pubblici

con l'eccedenza del 50 per cento (supercontribuzioni che non sono state approvate dall'organo tutorio);

6) il bilancio preventivo 1970 del comune di Piacenza rischia di essere deliberato - ora che entra nella pienezza dei poteri la nuova amministrazione che sortirà dalla consultazione del 7 giugno - nel settembre prossimo, allorché il nuovo consiglio dovrà provvedere anche alla ratifica di circa 600 delibere di giunta, alcune delle quali risalenti al gennaio 1969, oltre che all'approvazione del bilancio preventivo 1971 entro il termine del 30 ottobre 1970 fissato dalla nuova legge in materia, per sapere se - al fine di evitare più gravi danni all'amministrazione civica - non appaia urgente ed indispensabile avvalersi dei poteri di legge, e così provvedere alla nomina di un commissario prefettizio o temporaneo per la compilazione del bilancio preventivo per l'anno in corso e l'accertamento delle ragioni del grave inadempimento concernente la formazione del massimo strumento contabile del comune. (4-12383)

RISPOSTA. - Per quanto concerne la circostanza, lamentata dall'interrogante, che nonostante la mancata approvazione, da parte dell'amministrazione comunale di Piacenza, del bilancio preventivo 1970 continuino ad essere riscosse a carico dei contribuenti le supercontribuzioni alla tariffa massima delle imposte di consumo e l'eccedenza del 50 per cento su tutte le voci, e ciò in esecuzione di delibera d'urgenza della giunta municipale in data 29 dicembre 1969, n. 1070, devesi precisare che l'imposizione in parola è stata adottata dalla citata giunta municipale, con i poteri del consiglio, sulla base dei dati acquisiti negli anni precedenti in dipendenza delle ormai consolidate difficoltà di bilancio e con la garanzia di cui all'articolo 21 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e cioè tenendo a disposizione le somme riscosse, per essere eventualmente restituite agli aventi diritto in caso di disapprovazione in sede di bilancio.

È da rilevarsi, inoltre, che la giunta provinciale amministrativa di Piacenza ha approvato detta deliberazione con esclusione delle eccedenze alle sovrimposte sui redditi dominicali e di quelle sui tributi non afferenti ai pubblici servizi, tributi per i quali non sussisteva la impellente necessità delle suindicate applicazioni e riscossioni, potendosi, a ciò, provvedere con ruolo a parte dopo intervenuta l'approvazione del bilancio.

- 5206 ---

Per quanto si riferisce, invece, al mancato invio di un commissario prefettizio per la compilazione del bilancio di che trattasi, si fa presente che il prefetto non ha mancato di svolgere in proposito ripetuti interventi presso l'amministrazione comunale.

Lo schema di detto bilancio fu conseguentemente predisposto, ma nonostante anche successiva diffida dall'autorità di vigilanza, non venne definito in sede di consiglio comunale; d'altra parte, il prefetto non ritenne di far luogo ad interventi sostitutivi, stante l'imminenza della consultazione elettorale per il rinnovo degli organi comunali.

Comunque, lo stesso prefetto ha assicurato che non mancherà di diffidare gli organi dell'amministrazione comunale, non appena ricostituiti, perché provvedano immediatamente alla approvazione del bilancio, con comminatoria di sostituzione di ufficio in caso di impedimento.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

FERRARI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nella provincia di Parma per la presenza massiccia di parassiti che hanno arrecato notevoli danni (alle bietole, pomodoro, granoturco, ed ai medicai di nuovo impianto).

La superficie colpita si aggira sui 10 mila ettari.

Il danno a tutt'oggi si può presumibilmente calcolare in lire 100 mila per ettaro; danno suscettibile di aumento se non sarà provveduto immediatamente ad arrestare l'infestazione.

L'interrogante chiede quali urgenti provvedimenti il ministro intenda prendere a favore delle aziende così gravemente colpite.

(4-12330)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma ha riferito che, durante la decorsa primavera, si sono verificati, nei seminati di bietole, pomodoro, mais e medica, diradamenti con gradi di intensità variabile.

A determinare tale situazione hanno contribuito in grado diverso fattori disparati, che hanno concorso alla instaurazione di condizioni avverse.

Il decorso dell'inverno insolitamente mite ha impedito la naturale compressione della entomofauna terricola e, dall'altro canto, incoraggiato gli agricoltori a semine eccessivamente precoci, secondo un uso che, nonostante ogni consiglio di cautela, da anni va purtroppo generalizzandosi e che, se sovente dà ottimi risultati, non infrequentemente espone i seminati a danni più o meno sensibili.

L'andamento metereologico della decorsa primavera, altrettanto singolare ed insolito per le deficienze idriche e termiche registrate, ha influito sulla germinazione dei semi come sulle prime fasi vegetative, talché, ancor prima della comparsa di nottue e agrotidi, alcuni produttori erano stati costretti a ricorrere alla risemina.

È nel contesto di queste difficoltà ambientali e del conseguente ritardo vegetativo che si sono verificate infestioni di nottue, agrotidi ed afidi, le quali debbono essere considerate soltanto concause delle situazioni determinatesi.

Data l'epoca in cui le avversità si sono verificate, i produttori hanno potuto correre ai ripari, a seconda dei casi, con risemine, con sostituzione di colture e trapianti, per cui il danno consiste, in definitiva, nelle inevitabili perdite di anticipazioni colturali e in una riduzione della produzione, che il successivo andamento stagionale ha, in effetti, ricondotto entro i limiti di normalità, aggirandosi essa mediamente intorno all'1 per cento della produzione lorda vendibile della zona interessata.

Comunque, l'ispettorato agrario non ha mancato, a suo tempo, di svolgere attiva e vigile azione di assistenza tecnica, volta al contenimento del danno, consigliando trattamenti antiparassitari, secondo anche le prescrizioni redatte a suo tempo dall'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia, nonché risemine totali o parziali e sostituzione di colture, con risultati che, a fronte di quelli che avrebbero potuto essere le dimensioni dei danni, non possono non essere giudicati positivi.

A favore dei piccoli produttori le cui aziende hanno subito danni superiori alla media generale, sulla base dei constatati risultati della campagna agraria e di specifici accertamenti, sarà possibile intervenire con la concessione di prestiti agevolati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministro: NATALI.

FIUMANO. — Ai Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici. — Per sapere – dopo il primo contributo di lire 50 milioni e il secondo di 100 milioni, nel 1964 e nel 1965

v legislatura — discussioni — seduta del 21 settembre 1970

rispettivamente concessi da parte del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione del ponte sul Torbido, e dopo l'ultimo adempimento del comune di Grotteria (Reggio Calabria), con la richiesta di garanzia statale, inviata il 10 maggio 1968:

1) se sarà possibile, finalmente ottenere sollecitamente il decreto di garanzia statale e l'erogazione del mutuo di 150 milioni per cui la Cassa per il mezzogiorno ha già dato l'adesione di massima;

2) se il Ministero dei lavori pubblici vorrà aderire alla ulteriore richiesta di concessione del contributo di 80 milioni occorrenti per la copertura della spesa per il completamento del detto ponte sul Torbido, tenendo conto: che trattasi di aspirazione secolare di circa 4 mila abitanti di vedersi congiungere con il centro del comune; che per la suddetta sacrosanta rivendicazione, i naturali delle numerose frazioni di Grotteria hanno, a parecchie riprese, negli anni passati, manifestato anche pubblicamente e, in occasione dell'ultima manifestazione, svoltasi il 3 maggio 1970, alla vigilia delle elezioni politiche, alcuni cittadini sono stati denunziati, solo per tale motivo, all'autorità giudiziaria. (4-01111)

RISPOSTA. — Il mutuo in oggetto, concesso in data 12 agosto 1969, è erogabile secondo le formalità di rito.

Circa l'ulteriore spesa di lire 80 milioni occorrente per il completamento dell'opera, il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente di aver promesso il relativo contributo statale con provvedimento del 16 marzo 1969.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PICARDI.

FIUMANO E TRIPODI GIROLAMO. — Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. — Per sapere se ritengano opportuno intervenire affinché la Cassa depositi e prestiti dia sollecitamente l'assenso di massima per la concessione del prestito di lire 16 milioni per la costruzione della fognatura e di lire 20 milioni per lavori per le strade interne del comune di Melicucco (Reggio Calabria), opere per le quali il comune ha ottenuto il contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici.

(4-03725)

RISPOSTA. — Le domande di mutuo di lire 16 milioni e di lire 20 milioni avanzate dal comune di Melicucco, rispettivamente, per la costruzione della fognatura e per la sistemazione di strade saranno prese in esame dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti dopo che sarà pervenuta notizia dell'avvenuta approvazione dei rispettivi progetti esecutivi dei lavori, da parte dei competenti organi tecnici statali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PICARDI.

FIUMANO E TRIPODI GIROLAMO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se lo stato della pratica relativa alla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 28.590.000 a pareggio del bilancio per l'anno 1966 del comune di Cardeto (Reggio Calabria), sottolineando che tutta la documentazione utile è stata prodotta e l'ente locale interessato si trova in difficoltà finanziarie.

(4-06411)

RISPOSTA. — Il mutuo è stato concesso con provvedimento del 29 aprile 1967 e, con mandato del 20 maggio successivo, inviato per la esecuzione alla sezione di tesoreria provinciale di Reggio Calabria, ne è stato disposto il pagamento, a norma di legge, per l'importo di due terzi.

Successivamente, pervenuti dal Ministero delle finanze il decreto di devoluzione a favore della direzione generale della Cassa depositi e prestiti della quota di compartecipazione all'IGE spettante al comune di Cardeto e dal comune medesimo la richiesta dichiarazione prefettizia circa le condizioni di appalto delle imposte di consumo, si è provveduto alla emissione del mandato di saldo.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

FLAMIGNI E PAGLIARANI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se intenda aumentare gli stanziamenti per le attività di doposcuola elementari nella provincia di Forlì, in considerazione del fatto che con le somme stanziate si possono finanziare solo 130 sezioni di doposcuola, di fronte alle 263 preventivate ed al numero, assai più elevato ancora, delle sezioni necessarie e richieste da parte dei genitori degli alunni. (4-08493)

RISPOSTA. — Per la istituzione dei doposcuola da parte dei patronati scolastici in favore degli alunni frequentanti le scuole elementari statali, il Ministero della pubblica

istruzione ha potuto disporre per l'anno scolastico 1969-70 soltanto della somma prevista in bilancio per l'esercizio 1970, senza poter utilizzare alcuna rimanenza di fondi come era avvenuto nei precedenti anni. Per tale ragione lo stesso Ministero ha dovuto necessariamente assegnare ad ogni provincia un contributo di importo inferiore, per il 28,4 per cento, rispetto a quello concesso nell'anno scolastico 1968-69.

Conseguentemente anche la provincia di Forlì ha subito tale decurtazione, per cui si è potuto finanziare solo un limitato numero di corsi di doposcuola. Comunque il provveditore agli studi di Forlì ha assicurato di avere, d'intesa con il consorzio dei patronati scolastici, provveduto a ripartire con la massima scrupolosità possibile, il contributo tra i vari patronati scolastici.

Il Ministro: MISASI.

FLAMIGNI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine alle richieste avanzate nell'ordine del giorno approvato all'unanimità dai cacciatori della provincia di Forlì, partecipanti al convegno provinciale contro le riserve, il 22 febbraio 1970 a Gesena.

In particolare per conoscere la sua opinione in merito:

- 1) alla esigenza dell'abolizione dell'anacronistico privilegio dell'istituto riservistico privato;
- 2) alla necessità di maggiori finanziamenti per un organico sviluppo delle zone di ripopolamento e cattura, per la vigilanza e lotta ai nocivi, per la tutela dell'ambiente naturale e sostegno al laboratorio di zoologia applicata alla caccia. (4-11350)

RISPOSTA. — Come è noto, il problema dell'abolizione dell'istituto delle riserve di caccia ha già formato oggetto di varie proposte in sede di elaborazione del testo della legge 2 agosto 1967, n. 799.

In effetti, l'abolizione delle riserve è auspicata soltanto da una limitata parte di cacciatori, essendosi dimostrato che il sistema di caccia riservata garantisce la continuità dello sport venatorio, specie in un paese, come l'Italia, dove il numero dei cacciatori è sensibilmente elevato in rapporto al territorio idoneo alla caccia.

Con la citata legge n. 799 del 1967, si è evidentemente voluto mantenere un equili-

brio tra il patrimonio faunistico nazionale – invero molto modesto – e la gran massa dei cacciatori; equilibrio raggiunto proprio con lo istituto riservistico, che persegue fini di interesse pubblico, sia mediante il ripopolamento e l'incremento della selvaggina, sia attraverso il pagamento di soprattasse – oltre alle tasse – il cui gettito, ammontante a circa 500 milioni di lire l'anno, viene poi distribuito ai vari organi provinciali che esplicano attivittà venatorie, quali il ripopolamento e la vigilanza sul territorio libero alla caccia.

Le riserve private, non solo concorrono direttamente al ripopolamento del territorio libero con l'irradiamento della selvaggina nei terreni circostanti e favorendo la sosta delle specie migratorie, ma vi concorrono anche indirettamente, con il conferimento ai comitati provinciali della caccia di migliaia di capi di selvaggina, che vengono poi immessi nel territorio destinato alla libera caccia.

Esse, inoltre, perseguono anche fini di carattere sociale, dando occupazione a circa 7 mila famiglie di guardiacaccia.

A proposito delle tasse e soprattasse, alle quali le riserve private sono assoggettate, si precisa che i relativi proventi vengono stanziati in apposito capitolo del bilancio di questo Ministero per essere poi distribuiti, per l'85 per cento, alle amministrazioni provinciali e, per il 10 per cento, alle associazioni venatorie riconosciute (articolo 86 del già menzionato testo unico delle disposizioni sulla caccia). Il rimanente 5 per cento viene assegnato al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, che svolge attività di interesse venatorio, tecnica e scientifica.

In merito alla seconda parte dell'interrogazione, si rammenta che la competenza ad istituire zone di ripopolamento e cattura è stata attribuita alle amministrazioni provinciali sia dalla entrata in vigore del decreto presidenziale 9 giugno 1955, n. 987, cosicché un piano organico di sviluppo di tali zone potrà essere programmato soltanto dai competenti organi provinciali.

Al riguardo, si fa presente che il ripetuto testo unico delle disposizioni sulla caccia, mentre all'articolo 54 – ultimo comma – stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede annualmente contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura, non prevede contestualmente uno stanziamento di fondi, nel bilancio di questo Ministero medesimo, che consenta il pagamento dei contributi stessi. D'al-

tra parte, poiché le somme iscritte negli altri capitoli di bilancio per i servizi della caccia debbono essere erogate per intero nei modi prescritti dagli articoli 92 e 93 dello stesso testo unico, non sussiste la possibilità di accordare contributi per gli scopi previsti dall'articolo 54.

Pertanto, alle spese occorrenti per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura e per le altre iniziative connesse, si provvede con i contributi normalmente assegnati dal Ministero sui proventi venatori.

Il Ministro: NATALI.

FLAMIGNI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere per quali motivi l'azienda statale delle foreste demaniali ha licenziato 93 lavoratori dipendenti nel comune di Santa Sofia, 30 nel comune di Bagno di Romagna, 12 nel comune di Tredozio ed altri ancora in vari comuni della provincia di Forlì.

L'interrogante fa osservare che il provvedimento appare come un atto di repressione dopo gli scioperi sostenuti a miglioramento salariale conseguiti dai lavoratori delle zone, le più depresse dell'Appennino romagnolo.

Per sapere se ritenga intervenire per disporre l'immediata riassunzione di tutti gli operai licenziati e garantire l'occupazione di altri lavoratori disoccupati mediante i necessari provvedimenti per l'attuazione di un organico e più vasto piano di forestazione e sistemazione di terreni montani e collinari.

(4-12031)

RISPOSTA. — I licenziamenti disposti dalla azienda di Stato per le foreste demaniali nei confronti della mano d'opera adibita ai lavori di rimboschimento e di sistemazione dei terreni acquistati dall'azienda negli ultimi tempi in provincia di Forlì, sono del tutto temporanei e sono dovuti esclusivamente all'esaurimento dei fondi recati dalle varie disposizioni legislative per l'esecuzione di tali lavori.

Invero, l'azienda di Stato per le foreste demaniali ha posto in atto ogni accorgimento per attenuare le conseguenze, non soltanto per gli aspetti sociali, ma anche per quelli tecnici del rimboschimento e della sistemazione, derivanti da tale situazione, utilizzando ogni residua disponibilità di fondi, istituendo turni di lavoro, organizzando il trasporto degli operai e razionalizzando la gestione dei cantieri. Purtroppo, la mancanza di finanziamento non

ha consentito di mantenere l'occupazione della mano d'opera allo stesso livello.

È, pertanto, impegno del Governo, e in particolare di questo Ministero, per quanto rientra nei suoi poteri, di accelerare l'iter legislativo dei provvedimenti a favore dei territori montani in modo da sodisfare, con la soluzione dei problemi del rimboschimento e della sistemazione, anche le esigenze di occupazione dei lavoratori della zona.

Il Ministro: NATALI.

FLAMIGNI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere le ragioni per le quali non è ancora stata accolta la richiesta presentata, fin dal mese di febbraio 1970, dalla Associazione dei commercianti e dall'Associazione dei piccoli e medi commercianti di Forlì, sostenuta dal parere favorevole delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e della amministrazione comunale, per l'adozione della settimana semicorta da parte delle aziende commerciali del comune di Forlì.

Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente nella categoria dei commercianti forlivesi per il mancato accoglimento della loro richiesta, osteggiata in modo ingiustificato solo dalla Standa, unico grande magazzino esistente nel comune di Forlì.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare un rapido accoglimento della richiesta dei commercianti ed evitare uno stato di agitazione che provocherebbe disagi tra la popolazione. (4-12487)

RISPOSTA. — Con decreto prefettizio del 30 giugno 1970 è stato disposto che gli esercizi di commercio fisso operanti nel comune di Forlì, ivi compresi i magazzini a prezzo unico, osservino nel corrente anno la chiusura pomeridiana infrasettimanale nella giornata di sabato dal 1º luglio al 31 agosto e nelle giornate di giovedì dal 1º settembre al 30 novembre.

Sono stati esclusi dal provvedimento gli esercizi per la vendita del pane, della carne, le cartolibrerie ed altri per i quali erano già stati adottati particolari provvedimenti circa la chiusura infrasettimanale.

Nei confronti del magazzino a prezzo unico della società Standa di Forlì, che inizialmente non aveva osservato le disposizioni prefettizie, sono state contestate contravvenzioni da parte degli organi di polizia.

Il Ministro: GAVA.

FOSCHI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se ritenga di dover prendere urgenti provvedimenti a seguito del fatto che la maggior parte delle intendenze di finanza della Repubblica avvalendosi della facoltà loro concessa dall'articolo 187 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, adducendo che non sono stati tempestivamente completati i ruoli ordinari di seconda serie 1969 per cui non è stato possibile disporre la prescritta pubblicazione, ha stabilito il rinvio della riscossione del carico della rata di febbraio al 10 aprile 1970, da accumularsi con questa.

Tenuto conto che la maggior parte dei mutui dei comuni è garantita con delegazioni sulle entrate tributarie, riscuotibili a mezzo dei ruoli la cui esazione è stata rinviata di una rata, che la maggior parte dei mutui è concessa dalla cassa depositi e prestiti e dagli istituti di previdenza dipendenti dal Ministero del tesoro, si domanda se si ravvisi la necessità, data la particolare situazione finanziaria delle tesorerie comunali e provinciali, che il Ministero del tesoro disponga che le rate dei mutui di ammortamento scadenti il 10 febbraio 1970 siano rinviate e cumulate con la rata del 10 aprile 1970 e così dicasi per tutti i pagamenti che si debbano fare al Ministero del tesoro a rate bimestrali, (4-10669)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha, a suo tempo, provveduto ad impartire tempestive disposizioni ai dipendenti uffici nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: Picardi.

FOSCHINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro. — Per conoscere il motivo per il quale non vengono ancora pagate le nuove tabelle ai decorati al valore militare. (4-10542)

RISPOSTA. — La questione di che trattasi è stata tempestivamente esaminata da questo Ministero che, infatti, sin dal 26 gennaio 1970 ha impartito istruzioni alle dipendenti direzioni provinciali per la sollecita applicazione, d'ufficio, dei benefici previsti dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831.

Risulta che attualmente, per le pratiche relative, è stata raggiunta una situazione di correntezza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Picardi,

FRACASSI. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. - Per conoscere - premessa la recente costituzione nella provincia dell'Aquila del « comprensorio turistico delle Rocche », incorporante l'intero altipiano Velino-Sirente e l'intero territorio dei comuni finitimi di Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Rovere ed Ovindoli, ma solo parzialmente e marginalmente il territorio del comuse di Aielli, che pure si trova con quelli nelle medesime condizioni di contiguità e di effettibilità turistica - se ritenga che, nel l'interesse innanzitutto del « comprensorio », ricompreso nello studio della « cassa » per lo sviluppo turistico delle Rocche, le ragioni di Aielli debbano venir prese in più attenta considerazione, sia in rapporto alla integrale inclusione del suo territorio nel comprensorio medesimo, sia in rapporto al collegamento di questo con i centri e le aree limitrofe.

Fa in proposito la seguente essenziale considerazione.

Prefiggendosi, il « comprensorio, di promuovere iniziative dirette alla costruzione, istituzione e miglioramento di impianti di comunicazione, di attrezzature ed insediamenti opportuni per una più razionale valorizzazione turistico-sportiva del Sirento e per aprire la intera zona alla penetrazione sia del turismo di massa che di elezione, tali finalità istituzionali possono essere più coerentemente perseguite attraverso la inclusione, in esso, dello intero territorio di Aielli. Questo centro trovasi in mezzo alla piana del Fucino, ad appena 100 chilometri da Roma e da Pescara, con cui entro l'anno sarà direttamente collegato da due importanti arterie in via di realizzazione; il paese offre un panorama ed uno sfondo unico nella zona per l'ampiezza dello spazio aprico e soleggiato, per la moderata pendenza dei contrafforti del Sirente, quivi al riparo dal vento e da pericoli di lavine, per altre caratteristiche peculiari del paesaggio naturale, per la presenza infine di sorgenti idriche dalle proprietà organolettiche di raro pregio.

La linea di più facile e naturale accesso al possedimento del comprensorio passa proprio per Aielli, che occupa il lato sud, più assolato, del Sirente ed è collegato alla zona turistica ed alla vetta del monte da degradanti colline alternate a ripiani erbosi di modico acclivio, dove quindi una strada di allacciamento fra la Marsica e la Valle Peligna, con sbocco in quella Subequana, non solo più agevolmente collegherebbe queste altre contrade circumvicine, ma al tempo stesso si dirame-

rebbe per i restanti comuni dell'altipiano delle Rocche con assai più ridotte spese di costruzione e, durante i mesi invernali, di manutenzione. (4-11776)

RISPOSTA. — La maggior parte del territorio comunale di Aielli, dalla strada statale 5 Tiburtina Valeria verso nord, è inclusa nel comprensorio turistico delle Rocche; si tratta della zona turisticamente più valida e, pertanto, idonea a accogliere un turismo di massa, come per altro evidenziato.

Per quanto riguarda l'inclusione nel citato comprensorio turistico della fascia meridionale del comune di Aielli, la relativa richiesta, già pervenuta al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sarà sottoposta, in base all'articolo 155 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 1523, all'apposita commissione preposta alla delimitazione dei comprensori turistici, che non mancherà di tenerla nella dovuta considerazione. Tale adempimento avverrà in sede di revisione e di aggiornamento dei perimetri dei comprensori turistici sulla base delle indicazioni fornite dai relativi studi.

Quanto, infine, al miglioramento dei collegamenti tra Aielli e i centri e le aree limitrofe, si comunica che la richiesta verrà parimenti tenuta in evidenza per essere ripresa in esame al momento della predisposizione del programma delle opere infrastrutturali di specifico interesse turistico, in relazione alle indicazioni dello studio del comprensorio delle Rocche e alle disponibilità finanziarie che verranno assegnate al settore.

Il Ministro: TAVIANI.

FRANCHI. — Al Ministro della marina mercantile. - Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che la Cooperativa stivatori e scaricatori di Porto Nogaro (Udine) costituita il 6 maggio 1920, sciolta durante l'ultimo conflitto e ricostituita nel 1946, già riconosciuta quale « gruppo portuale » fino al venir meno del traffico marittimo e che successivamente. nell'anno 1955, ebbe i suoi componenti iscritti negli appositi registri della capitaneria di porto di Monfalcone, chiede dal 1966 l'opportuno riconoscimento e per conoscere, in considerazione anche del fatto che la banchina di Porto Nogaro, con decreto ministeriale del 16 gennaio 1963, è stata riconosciuta porto di seconda classe, quali decisioni il ministro intenda prendere in favore della citata cooperativa. (4-08993) RISPOSTA. — La disciplina del lavoro portuale è stata estesa a Porto Nogaro con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1969.

Si informa, inoltre, che il Ministero della marina mercantile ha impartito le opportune istruzioni alla competente direzione marittima, affinché nello scalo in questione sia costituito un « gruppo portuale », nel quale dovranno essere immessi, nel numero ritenuto necessario, gli elementi locali che fanno parte delle due cooperative attualmente operanti a Porto Nogaro, cioè la Cooperativa stivatori e scaricatori e la cooperativa Friuli, purché tali lavoratori siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 152 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), escluso quello relativo all'età.

Il Ministro: MANNIRONI.

FRANCHI E ABELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di grave, giustificato malcontento che regna tra il personale dell'Istituto poligrafico dello Stato a causa dei recenti provvedimenti di promozione e di inquadramento del personale impiegatizio e operaio dai quali sono stati certamente esclusi elementi tra i più meritevoli, provvedimenti che chiaramente risultano odiosamente determinati da discriminazioni politiche e sindacali e che non sono stati dettati da motivi di merito e di interesse dello istituto e del servizio e per conoscere se ritenga di dover tempestivamente intervenire per far cessare uno stato di cose certamente intollerabile, che compromette lo stesso ordinato svolgersi dell'attività e che offende materialmente e moralmente il personale.

RISPOSTA. — I provvedimenti di inquadramento e promozioni indicati dall'interrogante, sollecitati dal personale interessato, sono stati adottati dai competenti organi deliberanti dell'istituto poligrafico dello Stato su proposte delle competenti direzioni, intese alla regolarizzazione di posizioni organiche scoperte dannose al buon andamento della produzione.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIETROMA.

FRASCA. — Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere quali siano le ragioni per le quali i dipendenti del corpo forestale dello Stato aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza sono stati

esclusi dai beneficî di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, con ciò contravvenendo al preciso disposto dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 558, il quale stabilisce che al personale del corpo forestale dello Stato « sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nelle stesse misure e nelle stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; e per sapere, quindi, quali provvedimenti intendano adottare al fine di eliminare una così palese discriminazione. (4-10527)

RISPOSTA. — La questione è ormai superata, a seguito del recente parere del Consiglio di Stato, secondo il quale, l'indennità istituita dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, proprio in virtù di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538, deve estendersi anche ai sottufficiali, alle guardie e guardie scelte del corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, questo Ministero ha già impartito disposizioni per il pagamento della indennità di che trattasi al predetto personale forestale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

FULCI. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere se sia a conoscenza che nel testo unico delle leggi nel mezzogiorno all'articolo 332 nell'elenco delle fiere ammesse alle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del mezzogiorno è stata omessa la fiera campionaria interministeriale di Messina che era espressamente inclusa nella legge 31 marzo 1966, n. 209.

Dovendosi ritenere tuttora in vigore la legge del 1966 per quanto riguarda le agevolazioni a favore della fiera di Messina l'interrogante desidera conoscere se sono state date o si intendono dare apposite istruzioni affinché le agevolazioni previste possano essere date agli organi interessati. (4-12803)

RISPOSTA. — Nell'articolo 332, secondo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono stati riportati gli enti fiera ai quali sono state estese le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzo-

giorno ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 209.

Nell'elencazione di cui sopra è stata omessa l'indicazione della fiera campionaria internazionale di Messina, che invece risulta menzionata, ai fini delle predette agevolazioni, nella citata legge n. 209 del 1966.

Al riguardo, si fa presente che la fiera in questione deve ritenersi ammissibile alle suindicate agevolazioni creditizie, alla pari con gli altri enti fiera elencati nel menzionato articolo 332, secondo comma, in virtù dell'articolo 335 del menzionato testo unico il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni della vigente legislazione relative al mezzogiorno, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con lo stesso testo unico.

Disposizioni in tal senso sono già state impartite agli organi interessati.

Il Ministro: TAVIANI.

GIOMO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata data applicazione al combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 468, e per chiedere se non sia opportuno, ad un anno ormai di distanza dall'entrata in vigore della predetta legge, adottare i provvedimenti necessari per la immissione nelle cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nelle scuole secondarie di secondo grado degli insegnanti, previsti dal citato articolo 1, in possesso del prescritto titolo di abilitazione.

RISPOSTA. — Premesso che il Ministero della pubblica istruzione ha dato corso alla prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468 con il decreto ministeriale 15 aprile 1969, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'8 maggio 1969, n. 117, contenente norme sulla formazione delle graduatorie per la immissione in ruolo degli aspiranti beneficiari della legge citata, si fa presente che, superate notevoli obiettive difficoltà concernenti l'organizzazione (reperimento di locali idonei ed utilizzazione di personale) del competente ufficio ministeriale, l'esame delle domande presentate, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, avrà inizio al più presto. Si prevede, quindi, che compatibilmente con l'intrinseca difficoltà dei lavori di valutazione dei titoli, le legittime aspettative dei moltissi-

mi insegnanti interessati alla legge 2 aprile 1968, n. 468, che non sono soltanto quelli di lingue straniere, potranno essere sodisfatte senza ulteriori eccessivi ritardi.

Poiché ci si riferisce esclusivamente agli insegnanti di lingue e letterature straniere è bene aggiungere che sono state reperite, per le suddette discipline, 1.862 cattedre per gli istituti secondari dell'ordine classico e 614 per quelli dell'ordine tecnico. Sono in corso di perfezionamento i provvedimenti formali relativi alla istituzione delle cattedre suddette.

Il Ministro: MISASI.

GIORDANO. — Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i lavoratori frontalieri dei territori confinanti con la Svizzera, residenti in Italia e prestatori di lavoro in territorio svizzero, quando hanno prestato la loro opera esclusivamente in territorio elvetico acquisiscono, al compimento del 60° anno di età, il diritto alla pensione svizzera che viene loro corrisposta per il tramite della direzione centrale dell'INPS di Roma, ma non acquisiscono il diritto ad alcuna forma di assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera.

Per sapere se ritengano ingiusta e sperequata tale condizione nei confronti di quella dei lavoratori che, pur con i medesimi diritti dei frontalieri, ed avendo come unica differenza con essi quella di non aver lavorato esclusivamente in Svizzera, godono delle suddette assistenze con i conseguenti benefici ed eliminazione di disagi ed incomprensibili stati di inferiorità.

Per sapere quali iniziative intendano adottare affinché, attraverso gli opportuni contatti con il governo della confederazione elvetica, si possa addivenire ad un trattamento assistenziale e mutualistico per i frontalieri pensionati nelle descritte condizioni, che sia simile a quello goduto da tutti gli altri lavoratori che abbiano prestato la loro opera in Italia, o anche in territorio elvetico, ma con pause italiane. (4-11323)

RISPOSTA. — Il problema della mancata concessione delle prestazioni di malattia ai lavoratori italiani frontalieri residenti in Italia, titolari di pensione solo a carico dell'assicurazione svizzera, si pone a causa della diversità dei sistemi assicurativi vigenti in Italia ed in Svizzera, dato che la legislazione elvetica non prevede un sistema generalizza-

to di assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Ne consegue che, avendo l'assicurazione malattia nella Confederazione carattere privatistico, non è compresa nel campo di applicazione della convenzione di sicurezza sociale italo-svizzera firmata nel 1962 e, pertanto, le relative prestazioni non sono esportabili. Tanto è vero che, per ovviare almeno provvisoriamente a tale lacuna nei confronti dei lavoratori frontalieri rimasti in Italia nonché dei familiari dei lavoratori italiani occupati in Svizzera, si è resa necessaria l'emanazione da parte italiana di un provvedimento legislativo che consente a tale categoria di persone di beneficiare delle prestazioni di malattia mediante un modesto versamento mensile di lire mille (e di lire 1.250 per i familiari), integrato da un contributo globale annuo dello Stato di lire 4 miliardi e 500 milioni (legge 2 maggio 1969, n. 302).

È da notare, per altro, che rimangono sprovvisti di assistenza sanitaria in Italia tutti coloro i quali sono titolari di pensione a carico esclusivo della Svizzera, e non soltanto i frontalieri. Ovviamente, tale situazione appare evidente per questi ultimi in quanto, non avendo essi versato alcun contributo in Italia, non possono diventare pensionati italiani e, quindi, aver titolo alle prestazioni di malattia a carico dell'assicurazione italiana.

Il problema potrà trovare idonea soluzione nell'ambito dell'accordo aggiuntivo alla sopra ricordata convenzione italo-svizzera di sicurezza sociale del 1962, accordo che è attualmente in corso di ratifica. In base a tale accordo, infatti, è previsto che i lavoratori italiani possano ottenere di effettuare versamenti volontari nell'assicurazione generale italiana, anche sulla base dei soli periodi assicurativi compiuti in Svizzera. Ciò sta a significare che tutti i nostri lavoratori possono effettuare versamenti volontari sulla base dei quali ottenere una quota di pensione, anche assai modesta, che però conferirà loro il diritto alle prestazioni di malattia in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

IANNIELLO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se ritenga di dover confermare l'annunziata disponibilità del Governo a far fronte all'onere finanziario occorrente per il risanamento del bilancio dei collegi riuniti Principe di Napoli.

L'urgenza è motivata dalla necessità di riportare la serenità fra gli altri 1.600 ricove-

rati ed i circa 600 dipendenti dell'ente, che stanno vivendo momenti di giustificata ansia ed apprensione, specie dopo le allarmistiche notizie, artatamente diffuse, circa una presunta volontà negativa del Governo di risolvere un così delicato quanto impegnativo problema. (4-04476)

RISPOSTA. — Con legge 15 maggio 1970. n. 309, è stata prevista a favore dell'ente collegi riuniti principe di Piemonte, in Napoli, la concessione di un contributo straordinario di lire 4.500 milioni, con erogazione ripartita negli esercizi 1969, 1970 e 1971, nonché la elevazione da 70 a 300 milioni e la proroga, fino al 1980, del contributo previsto dalla legge 9 agosto 1960, n. 866.

Il Sottosegretario di Stato: CATTANI.

LENOCI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione finanziaria in cui versa il comune di Trani (Bari) per la mancata concessione di mutui autorizzati a pareggio dei bilanci 1966-67-68, il cui importo ammonta a lire 1.389.000.000.

In particolare l'impossibilità di reperire i normali mezzi finanziari ha posto il comune di Trani nella necessità di sospendere i pagamenti in favore di tutti i fornitori e dei vari enti creditori, creando un generale malcontento che ha indotto questi ultimi ad esercitare forti pressioni per l'immediato realizzo dei loro crediti o, addirittura, in alcuni casi, ad iniziare una vera e propria azione legale nei confronti del comune; ultimamente anche il banco di Napoli si è visto costretto a limitare i suoi interventi all'erogazione delle somme mensilmente necessarie per il pagamento degli stipendi al personale.

Se ritenga, quindi, di intervenire senza ulteriore indugio presso la Cassa depositi e prestiti per la concessione dei suddetti mutui, già autorizzati, per evitare una completa paralisi amministrativa di quel comune che si ripercuote negativamente sul giudizio dell'intera cittadinanza e che ha recentemente indotto l'intera giunta a minacciare le proprie dimissioni in un telegramma-lettera inviato al ministro interessato. (4-07462)

RISPOSTA.— In favore del comune di Trani, in aggiunta ai mutui già concessi ad integrazione dei bilanci 1966, 1967 e 1968, pari, rispettivamente a lire 500 milioni, 600 milioni e 280 milioni, la Cassa depositi e prestiti ha accordato, in via del tutto eccezionale, la completa integrazione dei mutui autorizzati per gli anni 1966 e 1967, ed un mutuo di lire 520 milioni pari al 40 per cento del mutuo autorizzato per il 1969.

Il Sottosegretario di Stato: Picardi.

LEPRE. — Ai Ministri della marina mercantile, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere quale sia il preciso inquadramento dei commissari di bordo, specie sulle compagnie di preminente interesse nazionale; segnatamente se si ritenga che quando questi arrivano ad essere capiservizio debbano avere l'uguale trattamento dei comandanti, dei direttori di macchina e dei medici di bordo, tenendo presente il lavoro che svolgono e le responsabilità e gli studi che di regola essi hanno, essendo muniti di laurea. (4-08171)

RISPOSTA. — Il personale di stato maggiore navigante si distingue in due categorie, a seconda che esso sia destinato al servizio tecnico della navigazione od ai servizi complementari di bordo. I commissari, la cui utilizzazione è limitata alle navi adibite al trasporto dei passeggeri, rientrano nella seconda categoria in quanto svolgono funzioni di prevalente natura turistico-alberghiera.

La gerarchia di bordo, fissata dall'articolo 321 del codice della navigazione, è la seguente:

- 1) comandante;
- 2) direttore di macchina comandante in seconda – capo commissario e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
- 3) primo ufficiale di coperta primo ufficiale di macchina cappellano primo medico aggiunto primo commissario;
- 4) secondo ufficiale di coperta secondo ufficiale di macchina secondo medico aggiunto secondo commissario primo radiotelegrafista;
 - 5) altri ufficiali.

Presso le società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale, il rapporto di lavoro di tutto il personale di stato maggiore è disciplinato da un apposito regolamento organico, approvato da questo Ministero.

Esso è elencato, grado per grado e secondo l'azianità di servizio, in un unico ruolo presso ciascuna società. Il numero degli uffi-

ciali da iscrivere nei ruoli è quello risultante dalle « tabelle di armamento » delle unità sociali, maggiorato dalle percentuali di riserva stabilite da questo Ministero.

Sulle navi da passeggeri superiori a 20 mila tonnellate stazza lordo è previsto l'imbarco di un capo commissario, che è equiparato gerarchicamente al direttore di macchina e al direttore del servizio sanitario; sulle altre navi i commissari capiservizio rivestono il grado di primo commissario e sono gerarchicamente equiparati al primo ufficiale di coperta e di macchina.

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale di stato maggiore, ivi compresi i commissari di bordo, esso è stabilito con accordi stipulati in sede sindacale fra le organizzazioni dell'armamento e dei lavoratori.

Nei vari gradi in condizioni di pari anzianità la paga base è uguale per tutti gli ufficiali; variano invece le indennità complementari che sono stabilite, sempre in sede sindacale, in funzione delle diverse responsabilità derivanti dal servizio disimpegnato.

I commissari di bordo, che ricoprono il grado di caposervizio, esplicano sulle navi da passeggeri funzioni importanti, limitate tuttavia al servizio alberghiero della nave. Dette funzioni non possono paragonarsi alle più vaste funzioni e responsabilità che le leggi, i regolamenti, la stessa tradizione affidano al direttore di macchina e, in particolare, al comandante della nave a garanzia del regolare andamento della navigazione e per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico.

Il Ministro della marina mercantile: Mannironi.

LUCCHESI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere come mai non vengono applicate in favore degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia le disposizioni di cui alla legge 9 marzo 1970, n. 57.

Si fa presente che il corpo degli agenti di custodia fa parte delle forze armate e di quelle in servizio di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

È il caso dell'ex capo nocchiere della marina militare, ora agente di custodia, Guido Anselmi in servizio alla casa penale di Porto Azzurro (Livorno), cui è stata negata l'equiparazione del grado in base alla suddetta legge. (4-12252)

RISPOSTA. — La legge del 1970, n. 57, richiamata nella interrogazione, consente una equiparazione di gradi in rapporto alle assunzioni straordinarie e temporanee che furono attuate, a suo tempo, in base al decretolegge 20 novembre 1948, n. 415, mediante un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza da adibire ai servizi di polizia, scelti tra persone che dovevano aver prestato servizio nelle forze armate dello Stato nel grado corrispondente a quello cui aspiravano.

Si trattò, pertanto, di reclutamento di carattere eccezionale derivante da particolari esigenze di servizio, al fine di sopperire alla momentanea carenza degli organi effettivi delle forze di pubblica sicurezza.

Esigenze del genere non si sono invece mai verificate per il corpo degli agenti di custodia, per il quale non si è quindi mai provveduto ad arruolamenti straordinari o temporanei analoghi a quelli cui si riferisce la interrogazione.

Si ritiene pertanto che la citata legge del 1970, in quanto consente, come si è detto, una equiparazione di gradi in rapporto alle accennate assunzioni straordinarie e temporanee, non possa trovare applicazione nei confronti degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia, poiché il reclutamento degli stessi è sempre avvenuto attraverso arruolamenti ordinari e secondo le norme contenute nel proprio regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Anche l'ex capo nocchiere della marina militare Guido Anselmi, del quale particolarmente si occupa la interrogazione, è entrato a far parte del corpo degli agenti di custodia a domanda, mediante arruolamento ordinario e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento suindicato, per cui la più volte citata legge del 1970 non è a lui applicabile.

Il Ministro: REALE.

MAGGIONI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se il nostro paese abbia aderito all'invito rivolto dal Consiglio internazionale della caccia – che raccoglie 38 nazioni con lo scopo di difendere la fauna, regolarizzando le norme della cacciagione – di concordare la data di chiusura della caccia migratoria.

Da notizie di stampa si è, difatti, appreso che l'amministrazione generale della predetta organizzazione internazionale, in occasione di una recente visita in Italia, ha presentato al nostro Governo il voto espresso da tutte le

nazioni dell'ovest Europa affinché anche nel nostro paese la caccia agli uccelli migratori non venga aperta oltre il 31 marzo di ogni anno. (4-12269)

RISPOSTA. — Come è certamente noto all'interrogante, la legge 2 agosto 1967, n. 799, in adesione anche ai voti del Consiglio internazionale della caccia, ha previsto la chiusura della caccia in Italia al 31 marzo di ciascun anno, consentendo, in via eccezionale e perché l'applicazione della limitazone avvenisse in modo graduale, che per i tre anni successivi alla sua emanazione e, cioè, fino all'anno 1970, i comitati provinciali della caccia potessero autorizzare le cacce sino alla seconda domenica di maggio, in una ristretta fascia costiera tra i 200 e i mille metri – estensibile a 2 mila nei casi in cui lo esigano particolari necessità relative alle condizioni dei luoghi dal battente dell'onda e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole.

Pertanto, a partire dall'anno 1970, ogni forma di caccia e di uccellagione, a tutte le specie di selvaggina, stanziale e migratoria, dopo la data del 31 marzo, è vietata dalla legge vigente.

Il Ministro: NATALI.

MASCOLO, PISTILLO E SPECCHIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centronord. — Per conoscere le valutazioni del Governo in ordine al parere espresso dalla commissione interministeriale dei piani regolatori territoriali delle aree e nuclei industriali in sede di esame del piano regolatore di Foggia, inteso a ridimensionare l'area di sviluppo industriale dell'agglomerato dell'Incoronata, compromettendo un più completo ed organico sviluppo economico della zona e le finalità del piano.

Se ritengano valida la motivazione addotta sulla presunta difficoltà di approvvigionamento idrico per uso industriale, considerato che da parte dell'Ente autonomo acquedotto pugliese vi sono studi in corso per un pieno utilizzo entro il 1970 delle acque dell'invaso dell'Occhitto.

Se in accoglimento dei voti espressi dalla amministrazione comunale e dalla amministrazione provinciale di Foggia ritengano utile un sollecito intervento inteso a proporre alla commissione un riesame delle proprie decisioni tenendo conto delle considerazioni esposte dagli organi predetti.

Se infine ritengano, considerata la vacanza della direzione amministrativa, provvedere alla funzionalità dell'organo di direzione dell'area attraverso la costituzione del consiglio di amministrazione del consorzio, nei modi previsti dallo statuto. (4-12862)

RISPOSTA. — La commissione interministeriale, nell'esprimere il parere sul piano regolatore di Foggia, non ha mancato di valutare attentamente le possibilità di sviluppo e di localizzazione industriale nella intera area comprendente quasi tutta la provincia. E ciò in relazione non solo alle tendenze attuali, ma soprattutto con l'intento di distribuire i pesi di insediamento in maniera da far partecipare allo sviluppo l'insieme dei piccoli e grandi centri urbani posti alle pendici delle colline che circondano la pianura dauna.

Ciò premesso, è evidente che l'obiettivo del piano in questione non è quello di concentrare intorno al capoluogo (Foggia) gli insediamenti industriali, anche perché nello schema di assetto la città è chiamata a svolgere una funzione terziaria a carattere territoriale.

Il ridimensionamento dell'agglomerato dell'Incoronata, ubicato a poca distanza da Foggia, si inquadra in tale obiettivo e si rende necessario per evitare una crescita di Foggia che potrebbe essere non opportuna dal punto di vista urbanistico e sociale; ciò in quanto la popolazione delle zone interne abbandonerebbe i propri comuni per trasferirsi a Foggia, con tutte le conseguenze negative dell'inurbamento favorendo così lo spopolamento dei centri abitati interni.

A ciò vanno aggiunte le difficoltà dell'approvvigionamento idrico per uso industriale che condizionano le possibilità di nuovi insediamenti.

Al riguardo, si fa presente che a mezzo dell'acquedotto di Occhitto in corso di costruzione, è previsto, con prestito di acque destinate ad uso civile e agricolo, l'approvvigionamento idrico industriale dell'agglomerato di Manfredonia, in attesa della realizzazione delle opere definitive a tale scopo previste e in corso di studio.

Quanto all'ultima parte dell'interrogazione, si comunica che gli organi del consorzio, nonostante il mancato rinnovo, non hanno mai cessato di svolgere la loro normale attività.

La mancata ricostituzione degli organi è dovuta, principalmente, all'intervenuta tra-

sformazione del nucleo in area, per cui è stato necessario attendere l'adesione di tutti gli altri comuni inclusi nel comprensorio dell'area.

È, comunque, da prevedere che tali adesioni saranno formalmente completate entro breve tempo e che successivamente si procederà al rinnovo degli organi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

MATTARELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere come intenda provvedere alle esigenze dei trasporti scolastici in provincia di Forli, dato che la somma all'uopo stanziata dal Ministero non copre nemmeno il 50 per cento del totale dei preventivi presentati, data la configurazione territoriale della provincia e l'esigenza di una miriade di piccoli centri collinari e montani.

Consta all'interrogante che per rispondere alle esigenze degli alunni e permettere loro l'assolvimento dell'obbligo scolastico, i singoli patronati hanno affrontato nei decorsi anni scolastici spese rilevantissime e tali da provocare non solo la cessazione di ogni altra forma di attività assistenziale, ma anche situazioni deficitarie insostenibili, mentre la gran parte delle amministrazioni comunali si vedono sistematicamente ridurre dagli organi di tutela le somme stanziate per integrare, ai fini dei trasporti scolastici, gli insufficienti contributi ministeriali.

L'interrogante confida in una adeguata integrazione del contributo per evitare la deprecabile e grave necessità di sospendere il servizio dei trasporti scolastici nel momento in cui i fondi di finanziamento si esauriranno tanto più che le famiglie delle zone servite dai trasporti scolastici non sono in grado, per le condizioni depresse dell'economia locale, di contribuire al servizio. (4-08673)

RISPOSTA. — In sede di assegnazione dei contributi ordinari per il finanziamento del servizio di trasporto gratuito degli alunni per l'anno scolastico 1969-70 al provveditore agli studi di Forlì è stata concessa, proprio in considerazione delle particolari esigenze prospettate anche dagli interroganti, la somma di lire 60 milioni, superiore di ben dieci milioni (e cioè del 20 per cento) rispetto al contributo ordinario del decorso anno scolastico 1968-69.

Se si considera il contributo di altri enti ammontante a lire 36.211.000, il provveditore agli studi di Forlì ha disposto della somma di lire 96.211.000 che gli ha consentito di coprire il fabbisogno in misura pari al 61 per cento (percentuale abbastanza superiore a quella media nazionale pari al 50 per cento).

Il Ministero della pubblica istruzione, tuttavia, ben conscio della insufficienza dei fondi stanziati in bilancio ha predisposto uno schema di disegno di legge, il quale prevede l'aumento per lire 1.000 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno finanziario 1970.

Il disegno di legge in questione, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato approvato definitivamente dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 giugno 1970.

Il Ministro: MISASI.

MATTARELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di integrare lo stanziamento per le attività di doposcuola nella provincia di Forlì essendo assolutamente inadeguata la somma di 32 milioni assegnata per il corrente anno scolastico.

Consta all'interrogante che le richieste di istituzioni di doposcuola in provincia ammontano a 263, già di gran lunga inferiori al numero delle sezioni funzionanti lo scorso anno, mentre con la somma stanziata si possono finanziare solamente 130 sezioni di doposcuola.

L'interrogante confida che il Ministro voglia riesaminare il quantum assegnato alla provincia di Forlì per i doposcuola e che detto contributo venga integrato secondo le vere necessità ed esigenze avanzate con apposita richiesta al provveditorato agli studi. (4-08674)

RISPOSTA. — Per la istituzione dei doposcuola da parte dei patronati scolastici in favore degli alunni frequentanti le scuole elementari statali, il Ministero della pubblica istruzione ha potuto disporre per l'anno scolastico 1969-70 soltanto della somma prevista in bilancio per l'esercizio 1970, senza poter utilizzare alcuna rimanenza di fondi, come era avvenuto nei precedenti anni. Per tale ragione lo stesso Ministero ha dovuto necessariamente assegnare ad ogni provincia un contributo di importo inferiore, per il 28,4 per cento, rispetto a quello concesso nell'anno scolastico 1968-69.

Conseguentemente anche la provincia di Forlì ha subito tale decurtazione per cui si è potuto finanziare solo un limitato numero di corsi di doposcuola. Comunque il provveditore agli studi di Forlì ha assicurato di avere, d'intesa con il consorzio dei patronati scolastici, provveduto a ripartire con la massima scrupolosità possibile, il contributo tra i vari patronati scolastici.

Il Ministro: MISASI.

MAZZARRINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere fra quanto tempo potranno essere pubblicate le graduatorie relative all'immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori degli insegnanti muniti di idonea abilitazione, giusta legge 2 aprile 1968, n. 468.

L'interrogante ritiene che l'attuazione della legge citata sia urgente, per la difficile situazione in cui versa la scuola secondaria superiore e in cui comincia a trovarsi anche quella inferiore.

Infatti, per effetto della legge 25 luglio 1963, n. 603, molti insegnanti non di ruolo, dopo aver maturato con gli anni una preziosa esperienza didattica esclusivamente negli istituti superiori, sono passati come docenti di ruolo nella scuola media, togliendo il posto ad altri elementi non di ruolo ormai esperti in questo secondo ordine di studi. C'è quindi stato l'innesto di personale di ruolo meno esperto per la media di quello estromesso e, a volte, non entusiasta verso un lavoro diverso da quello fatto per anni e per giunta con retribuzione inferiore.

Per contro, si sono impoverite le file dei docenti esperti nelle scuole secondarie superiori, dove è sentito profondamente tale stato di cose.

L'interrogante ritiene che la rapida applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, restituendo agli istituti superiori un personale docente qualificato ed esperto, farebbe rifluire nelle medie inferiori quegli elementi idonei prima allontanati con beneficio per entrambi i gradi di scuola.

A tal proposito l'interrogante chiede se sia il caso di rafforzare il numero del personale addetto all'esame delle domande presentate in virtù della ricordata legge 468, personale che attualmente risulta limitato a pochissime unità. (4-11351)

RISPOSTA. — Superate notevoli obiettive difficoltà concernenti l'organizzazione (reperimento di locali idonei ed utilizzazione di

personale) del competente ufficio ministeriale, l'esame delle domande presentate, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, avrà inizio al più presto. Si prevede quindi che, compatibilmente con l'intrinseca difficoltà dei lavori di valutazione dei titoli, le legittime aspettative dei moltissimi insegnanti interessati alla legge 2 aprile 1968, n. 468 potranno essere sodisfatte senza ulteriori eccessivi ritardi.

Il Ministro: MISASI.

MAZZOLA. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:

- a) in base a quali motivi ancora non si sia proceduto alla nazionalizzazione della SEE (Società esercizi elettrici) di Petralia Sottana (Palermo);
- b) se risulti ai ministri interessati che la SEE compra l'energia dall'ente siciliano di elettricità (allo stato in fase di passaggio all'ENEL), non rispetta i contratti collettivi di lavoro, sottopone i 30 dipendenti ad un inumano sfruttamento e corrisponde le retribuzioni con notevole ritardo;
- c) quali urgenti provvedimenti intendano adottare per procedere rapidamente alla nazionalizzazione della società esercizi elettrici, costringere, nel frattempo, la suddetta società a rispettare i contratti collettivi di lavoro e la legislazione sociale vigente nonché a corrispondere regolarmente le retribuzioni.

(4-11685)

RISPOSTA. — Con provvedimento del 24 febbraio 1965, n. 688268, la Società esercizi elettrici (SEE) di Petralia Sottana (Palermo) è stata esonerata dal trasferimento all'ENEL ai sensi dell'articolo 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Per sodisfare le crescenti esigenze della utenza servita, l'impresa aveva programmato l'ampliamento della propria centrale termo-elettrica, con l'installazione di due gruppi elettrogeni della potenza di 850 chilowatt-ampère ciascuno: i relativi lavori erano iniziati già prima dell'entrata in vigore della legge di nazionalizzazione e gli impianti commissionati alla Fiat-grandi motori il 15 maggio 1962.

Per altro, nella realizzazione dell'opera la società ha dovuto superare notevoli difficoltà, derivanti principalmente dalla natura geologica del terreno, che procrastinavano la costruzione dei basamenti di accoglimento dei

gruppi elettrogeni, stante la necessità di acquisire preventivamente i dati di portanza del terreno di fondazione.

Al fine di accertare la reale situazione questo Ministero ebbe a disporre un sopralluogo, effettuato il 16 settembre 1967: si accertò che la SEE, compiuti i rilievi geologici ritenuti necessari, aveva in effetti condotto a buon punto l'esecuzione dell'opera, risultata poi realizzata entro la fine del 1967 mediante l'installazione di un solo gruppo da 800 chilowatt-ampère.

Nel frattempo, tuttavia, la società, per provvedere alle necessità dell'utenza, è stata indotta ad acquistare notevoli quantitativi di energia elettrica dall'ESE, acquisti che questo Ministero, attese le ragioni che li avevano determinati, ha riconosciuto come dovuti a motivi non ricorrenti ed occasionali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La messa in funzione del nuovo impianto è stata per altro ostacolata dalla serie di eventi sismici verificatisi nella Sicilia occidentale nel gennaio del 1968, che, tra l'altro, hanno causato lievi smottamenti a valle del del terreno interessante la centrale. Da ciò la necessità di altri accertamenti sulla stabilità della zona, conclusisi solo nei primi mesi del 1969 con l'esecuzione di un appropriato sistema di drenaggio delle acque a monte della centrale.

L'impianto è così entrato in esercizio il 14 giugno 1969 e, a partire da questa data, la gestione dell'impresa si svolge in regime di autonomia produttiva senza ricorso ad acquisti da terzi.

Circa il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro e la irregolarità nel corrispondere le retribuzioni ai dipendenti da parte della SEE, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che non esiste, per il settore, un contratto collettivo avente efficacia erga omnes. Nell'impresa, che occupa 35 dipendenti di cui 1 dirigente e 5 impiegati amministrativi e 3 tecnici, 25 operai (3 specializzati, 13 qualificati, 2 comuni e 7 manovali), i rapporti col personale, sotto l'aspetto sia normativo sia contrattuale, sono disciplinati dall'accordo aziendale stipulato con la partecipazione del locale sindacato FIDAE in data 25 luglio 1966.

Quanto ai ritardi nel pagamento delle competenze l'ispettorato del lavoro di Palermo è più volte intervenuto per far riportare la situazione alla normalità. Per quanto attiene alla posizione contributiva, sulla quale il predetto ispettorato si è anche soffermato, è stato rilevato l'avvenuto versamento dei contributi all'INPS ed all'INAM mentre è risultato che la SEE ha in corso di perfezionamento pratiche per la rateizzazione dei contributi dovuti all'INAIL ed al fondo speciale di previdenza per gli addetti alle aziende elettriche, amministrato dall'INPS.

Relativamente all'asserito sfruttamento degli operai, lo stesso ispettorato ha reso noto che non è emerso alcun elemento che potesse determinare un qualsiasi intervento coercitivo.

Per altro, in occasione di precedenti ispezioni, l'ispettorato ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria la inosservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni, di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e la malattia professionale, di assicurazione contro le malattie, di previdenza per i dirigenti industriali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

MENICACCI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere come intenda venire incontro alle esigenze dei numerosi allevatori di bestiame nella zona depressa di Capradosso di Petrella Salto (Rieti) in contrada Terra Secca per rendere accessibili i pascoli, ricchi anche di acque, recintati circa 15 anni or sono per favorire il rimboschimento montano con i pini ormai sviluppati adeguatamente, sì da eliminare il grave disagio in cui sono stati costretti quegli agricoltori che possono disporre solo di zone montane sterili e lontane. (4-07961)

RISPOSTA. — Effettivamente, in località Terra Secca – frazione Capradosso del comune di Petrella Salto – sono stati occupati dal dipendente corpo forestale dello Stato terreni per circa 107 ettari, sui quali, negli anni 1959 e 1960, sono stati praticati tagli di succisione e lavori di rinfoltimento con piantagione di pino nero.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste di Rieti ha precisato che i polloni succisi hanno oggi raggiunto un'altezza media di 3-4 metri, mentre le piantine di pino nero, sia per l'estrema degradazione del terreno, sia per gli interventi a risarcimento effettuati fino a tutto il 1965, non superano il metro di altezza.

In considerazione del limitato sviluppo del soprassuolo e delle ragioni idrogeologiche che sussistono tuttora e che, a suo tempo, fecero assumere a totale carico dello Stato l'onere non indifferente della spesa per il ripristino della vegetazione distrutta e per la difesa del suolo dilavato a causa dell'eccessivo pascolo, non è possibile, ancora per qualche anno, riaprire i terreni di che trattasi né al pascolo vaccino né a quello ovino.

Si precisa, infine, che nel perimetro rimboschito e recintato non vi è alcuna sorgente d'acqua.

Il Ministro: NATALI.

MENICACCI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere quale sia stata e quale sia tuttora la posizione del signor Bolletta Umberto (classe 1894) residente a Foligno (Perugia), il quale fu assunto alle dipendenze del comune di Foligno nel giugno 1935 in qualità di impiegato (ufficio tasse) presso il quale rimase in pianta stabile senza soluzione di continuità fino al giugno del 1940 allorché fu mobilitato allo scoppio delle ostilità belliche, prestando servizio militare fino al 1942 guando, trasferito da Terni a Foligno presso la centuria mitraglieri contraerea, riprese - pur continuando il servizio militare in qualità di furiere - nelle ore libere il lavoro al comune presso l'ufficio originario, percependo metà dello stipendio; e ciò fino al 1944, giorno 14 del mese di giugno, dopo il quale fu inviato dal comando della legione di Terni al nord ove partì con la sua centuria contraerea, rimanendovi fino alla cessazione della guerra, allorché venne arrestato per essere detenuto come prigioniero militare e non politico dal 22 maggio 1945 al 30 giugno 1946 presso le carceri di Perugia.

Per sapere se appaia giustificato che la giunta comunale di Foligno, con delibera del 15 febbraio 1945 lo dichiarò dimissionario d'ufficio per abbandono del posto, quando egli alla data dell'8 settembre 1943 portava le stellette come richiamato alle armi su cartolina di precetto del 16 giugno 1940 del comando della 162 legione della milizia contraerei di Terni, tanto che per tale posizione, dal 15 giugno 1940 al 14 giugno 1944 gli fu corrisposto dal comune di Foligno l'intero stipendio e come possa ritenersi compatibile la predetta delibera n. 26, notificata il 3 aprile 1945 alla moglie del Bolletta senza che il medesimo ne fosse avvertito, con la dichiarazione resa in data 19 ottobre 1945, n. 12968,

secondo la quale si comunicava al medesimo, incarcerato, che era stata disposta la sospensione del pagamento delle competenze maturate a far data da quella comunicazione, pur essendo – invece – già dichiarato dimissionario.

Per sapere se si intenda dare disposizione affinché il caso del signor Bolletta sia riesaminato dalle competenti autorità comunali e prefettizie per riconoscergli i diritti pensionistici e previdenziali connessi con la sua qualifica di dipendente del comune di Foligno dal quale ingiustamente venne epurato.

(4-09171)

RISPOSTA. — Il signor Umberto Bolletta prestò servizio alle dipendenze del comune di Foligno dal 25 giugno 1935 al 30 giugno 1944.

Avverso il provvedimento che, a decorrere da questa ultima data, lo dichiarava dimissionario d'ufficio per abbandono del posto l'interessato ricorse a-suo tempo con esito negativo alla giunta provinciale amministrativa e successivamente al Consiglio di Stato tanto in appello quanto per revocazione.

Per il servizio prestato questo Ministero non ha potuto riconoscere al signor Bolletta, come ripetutamente comunicatogli, alcun trattamento di quiescenza, sia nella forma di pensione che di indennità una tantum, non essendo il caso previsto dalle norme all'epoca vigenti (articoli 32 e 33 dell'ordinamento 3 marzo 1938, n. 680).

Per altro, allo stato attuale, essendo stata emanata la legge 30 aprile 1959, n. 153 – che, con l'articolo 52, ha esteso la legge 2 aprile 1958, n. 322, anche al personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958 – lo interessato può avvalersi della nuova normativa, chiedendo, con apposita istanza, l'applicazione, nei suoi confronti, del beneficio della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Picardi.

MEZZA MARIA VITTORIA. — Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere se intendano dare disposizioni per l'urgente rifinanziamento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa.

Il problema del credito, infatti, è oggi particolarmente sofferto dalle categorie artigianali e la stasi delle erogazioni rischia di provocare gravi danni economici a numerosissime imprese artigianali già in obiettive difficoltà. (4-09373)

RISPOSTA. — La proposta di aumento del fondo di dotazione della cassa per il credito alle imprese artigiane ha formato oggetto di attento esame.

Purtroppo, in relazione alla attuale situazione del bilancio dello Stato, non è stato possibile, almeno per ora, assecondare l'iniziativa che, per altro, viene tenuta in particolare evidenza.

Tuttavia, per accrescere la capacità dell'istituto, questo Ministero ha predisposto un disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 2275) con il quale vengono conferiti al fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi ulteriori assegnazioni di 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 e di 2.300 milioni per il 1975, per un ammontare complessivo di 14.800 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Cattani.

MICHELI PIETRO. — Al Ministro della agricoltura e delle foreste. — Per conoscere i provvedimenti particolari che intenda adottare a favore dei produttori agricoli della provincia di Parma e delle loro aziende danneggiate gravemente dalle recenti infestazioni di nottue, in atto dal mese di maggio a tuttora.

L'interrogante fa presente che tale insetto ha pregiudicato fin dall'inizio della vegetazione quasi tutte le coltivazioni primaverili (barbabietole da zucchero, pomidoro, cipolle e, in particolar modo, prati di erba medica di nuovo impianto); rileva che i danni subiti in alcune zone della provincia da tali coltivazioni sono veramente sensibili, anche se, data l'ampiezza dell'infestazione, la loro valutazione è ancora estremamente difficile; fa presente che i trattamenti fatti su consiglio degli organi tecnici (ispettorato dell'agricoltura e consorzio fitosanitario) non hanno dato, purtroppo, i risultati sperati per le difficoltà che presenta la lotta a tali insetti; sottolinea la grave preoccupazione degli agricoltori e dei coltivatori diretti per i danni subiti dalla produttività delle loro aziende con riflessi negativi sull'economia agricola dello intero paese. (4-12456)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma ha riferito che, durante la decorsa primavera, si sono verificati, nei seminati di bietole, pomodoro, mais e medica, diradamenti con gradi di intensità variabile. A determinare tale situazione hanno contribuito in grado diverso fattori disparati, che hanno concorso alla instaurazione di condizioni avverse.

Il decorso dell'inverno insolitamente mite ha impedito la naturale compressione dell'entomofauna terricola e, dall'altro canto, incoraggiato gli agricoltori a semine eccessivamente precoci, secondo un uso che, nonostante ogni consiglio di cautela, da anni va purtroppo generalizzandosi e che, se sovente dà ottimi risultati, non infrequentemente espone i seminati a danni più o meno sensibili.

L'andamento metereologico della decorsa primavera, altrettanto singolare ed insolita per le deficienze idriche e termiche registrate, ha influito sulla germinazione dei semi come sulle prime fasi vegetative, talché, ancor prima della comparsa di nottue e agrotidi, alcuni produttori erano stati costretti a ricorrere alla risemina.

E nel contesto di queste difficoltà ambientali e del conseguente ritardo vegetativo che si sono verificate infestioni di nottue, agrotidi ed afidi, le quali debbono essere considerate concause delle situazioni determinatesi.

Data l'epoca in cui le avversità si sono verificate, i produttori hanno potuto correre ai ripari, a seconda dei casi, con risemine, con sostituzione di colture e trapianti, per cui il danno consiste, in definitiva, nelle inevitabili perdite di anticipazioni colturali e in una riduzione della produzione, che il successivo andamento stagionale ha, in effetti, ricondotto entro i limiti di normalità, aggirandosi essa mediamente intorno all'1 per cento della produzione lorda vendibile della zona interessata.

Comunque, l'ispettorato agrario non ha mancato, a suo tempo, di svolgere attiva e vigile azione di assistenza tecnica, volta al contenimento del danno, consigliando trattamenti antiparassitari, secondo anche le prescrizioni redatte a suo tempo dall'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia, nonché risemine totali o parziali e sostitutive di colture, con risultati che, a fronte di quelli che avrebbero potuto essere le dimensioni dei danni, non possono non essere giudicati positivi. Non risulta che i trattamenti consigliati dall'ispettorato siano stati inefficaci o inutili: è, invece, verosimile che intempestività ed errori tecnici, che in alcuni casi si sono constatati, abbiano ingenerato impressioni erronee ed affrettate conclusioni.

Infatti, le prescrizioni dell'osservatorio per le malattie delle piante, se bene eseguite (in particolare i trattamenti vanno eseguiti nelle ore serali, trattandosi di insetti notturni) hanno dato risultati sodisfacenti.

A favore dei piccoli produttori le cui aziende hanno sublto danni superiori alla media generale, sulla base dei constatati risultati della campagna agraria e di specifici accertamenti, sarà possibile intervenire con la concessione di prestiti agevolati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive integrazioni.

Il Ministro: NATALI.

MILIA. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro. — Per conoscere con quali criteri sono state vendute le ultime obbligazioni IMI e se sia vero che in molte città d'Italia la sottoscrizione non è stata neppure aperta, giustificandosi le banche con l'affermazione di non aver ricevuto gli appositi moduli ovvero che la stessa sottoscrizione « era stata chiusa prima ancora di essere aperta ».

Se sia vero che la più grande parte delle dette obbligazioni sia stata sottoscritta dagli istituti bancari e di credito.

In modo particolare l'interrogante chiede di sapere in quali banche, nella città di Nuoro, Cagliari e Sassari, siano state aperte le dette sottoscrizioni e per quale ammontare, nelle dette città, sono state sottoscritte le obbligazioni IMI. (4-10275)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, interpellata nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha fatto presente che i criteri di vendita delle obbligazioni IMI 7 per cento della 28ª serie sono stati identici a quelli adottati per tutte le precedenti pubbliche emissioni dello stesso istituto: sono state cioè incaricate tutte le dipendenze della Banca d'Italia, le principali banche, le Casse di Risparmio e i Monti di crediti su pegno di prima categoria.

Non si esclude che qualche ritardo possa essere intervenuto nella distribuzione capillare del materiale di propaganda, per effetto soprattutto delle agitazioni sindacali che si sono avute nel settore dei trasporti e nei servizi postali, ma nella maggior parte dei casi gli enti incaricati del collocamento hanno potuto ricevere regolarmente le sottoscrizioni della clientela.

La chiusura ufficiale delle sottoscrizioni – accettate con riserva di riparto secondo il re-

golamento del prestito – è avvenuta la sera del primo giorno previsto per la pubblica sottoscrizione, avendo le richieste superato ampiamente l'importo dell'emissione.

Le prenotazioni sono state fatte globalmente dalle banche per sodisfare le esigenze di investimento proprie della loro clientela. In base agli elementi disponibili si può affermare che la 28^a serie è stata una delle emissioni che risulta maggiormente sottoscritta dai privati risparmiatori, specialmente piccoli e medi, attratti dalle nuove e favorevoli caratteristiche del prestito.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione, l'organo di vigilanza ha precisato, sulla scorta dei dati forniti dagli enti collocatori, che le obbligazioni della 28° serie assegnate in Sardegna sono state le seguenti:

c.	n.	L.	1.000.000.000
»))))	50.000.000
))))))	39.550.000
))))))	128.000.000
•			
))))	>>	5.000.000
))))))	26.250.000
>>))))	90.000.000
))	»	»	313.800.000
	» » »))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

per un totale di uomini L. 1.652.600.000

pari all'8,26 per mille dell'ammontare totale collocato (nominali lire 200 miliardi). In occasione della precedente pubblica emissione (27° serie IMI 6 per cento: giugno-luglio 1969) le sottoscrizioni in Sardegna raggiunsero un totale di nominali lire 730.750.000, pari al 5,51 per mille dell'ammontare totale collocato (nominali lire 132.689.200.000).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PICARDI.

MONASTERIO. — Al Ministro della marina mercantile e al Ministro per gli interventi gestraordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere se

siano informati del profondo malessere esistente fra i pescatori della provincia di Brindisi che hanno in corso pratiche di contributi richiesti ai sensi dell'articolo 120 del teesto unico delle leggi sul Mezzogiorno (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523) per la esasperante lentezza con la quale le domande vengono evase (quando giungono a buon fine!) e per l'inadeguatezza dei contributi stessi, non di rado di entità quasi derisoria.

Risultano in particolare, all'interrogante i fatti che seguono. Il pescatore Guadalupi Teodoro (villaggio pescatori, palazzina A, Brindisi) presentava nel 1967 istanza di contributi per la sostituzione del motore della sua motobarca Lucia Antonietta con altro commissionato alle officine meccaniche e fonderie Fausto Arona e figli di Voghera. La domanda veniva inoltrata dalla capitaneria di porto al Ministero della marina mercantile il 24 luglio 1967, con foglio n. 11227. Alla concessione del contributo si procedeva dopo circa 2 anni ed 8 mesi (provvedimento del 20 marzo 1970, n. 17054) e nella misura di lire 912 mila, su una presunta spesa fissata in lire 2.280.000 a fronte della spesa reale, come da documentazione in possesso dell'interrogante, di lire 4.199.445 (contanti: lire 500 mila; effetti cambiari comprensivi degli interessi: lire 3.447.930; altre spese, in contanti, per imballo, bolli, imposte, ecc.: lire 251.515) cui sono da aggiungere gli interessi sugli effetti prorogati. Il contributo che, raffronțato alla spesa arbitrariamente presunta, raggiunge il 40 per cento (il massimo previsto dalla legge), in confronto di quella reale risulta invece pari al 22 per cento e per la gran parte assorbito dagli interessi corrisposti alla ditta produttrice (in lire 555.280) o da corrispondere. Sarebbe, inoltre, da calcolare l'incidenza che, sull'importo degli interessi, hanno avuto i 32 mesi occorsi per la liquidazione del contributo. In tali circostanze appare lecita la domanda che numerosi pescatori si pongono se le « provvidenze » previste dalle vigenti leggi non siano essenzialmente destinate a rendere più agevoli e vantaggiose le vendite alla industria del settore nonché a « finanziare » le lungaggini burocratiche che comporta la definizione delle pratiche.

Il citato pescatore Guadalupi Teodoro, nel successivo anno 1968, con istanza inoltrata dalla capitaneria di porto di Brindisi il 15 maggio 1968 (foglio n. 5258) al Ministero della marina mercantile chiedeva altro contributo per la sostituzione del motore alla motobarca *Maria Teresa*. L'istruttoria di questa se-

conda pratica ha richiesto circa 23 mesi, se è vero che il Ministero della marina mercantile ha potuto trasmetterla alla Cassa per il mezzogiorno, per le decisioni di competenza, solo il 7 aprile 1970. Risultano, infine, tra le altre, non ancora definite le pratiche promosse dai seguenti pescatori di Brindisi: Libardo Pietro (acquisto celle frigorifere - pratica trasmessa il 2 agosto 1966 con foglio n. 17717/65 P); Tedesco Antonio (nuovo scafo per la motobarca Speranza: 13 dicembre 1967, foglio n. 15948/192, ed altre due pratiche); Guadalupi Antonio (nuovo scafo per la motobarca San Cosimo: 12 luglio 1968, foglio n. 8969); Cafarella Giovanni (nuovo motore per la motobarca Esperia: 29 marzo 1968, foglio n. 2606); Guadalupi Cosimo (nuovo scafo per la motobarca Anna: 26 marzo 1968, foglio n. 4240). Si aggiunga, infine, che, per decisione del consiglio d'amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, come l'interrogante ha fatto rilevare con precedente interrogazione, sono state accantonate tutte le richieste di contributi per sostituzione o miglioramento di attrezzature.

E per conoscere quali interventi intendano effettuare per porre fine al lamentato inammissibile andazzo, che non concorre certamente ad infondere fiducia nella efficienza e nella equanimità della pubblica amministrazione, e per corrispondere agli aventi diritto, nel più breve tempo ed in misura adeguata, i contributi richiesti. (4-12241)

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile ha il compito di provvedere alla istruttoria delle pratiche di ammissione a contributo, accertandone la completezza e regolarità della prescritta documentazione, e di esprimere il proprio motivato parere, sotto il profilo tecnico, circa l'accoglibilità delle domande.

Tali specifici compiti richiedono una approfondita disamina e valutazione di ogni singola pratica, e spesso impongono richieste di integrazione o di regolarizzazioni di documenti, che necessariamente devono avvenire tramite le competenti capitanerie di porto.

Queste ultime, anzi, non appena ricevono le domande dagli interessati, provvedono ad eseguire una preliminare istruttoria delle medesime, nonché a redigere una relazione circa la congruità della spesa e l'opportunità e la convenienza dei lavori e degli acquisti progettati.

Trattasi, dunque, di una attività complessa che già di per sé richiede un innegabile

lasso di tempo per essere eseguita con l'accuratezza dovuta. Ma il compito del Ministero risulta notevolmente aggravato dalla elevatezza del numero delle domande.

Si consideri, al riguardo, che dal luglio 1957, (inizio dell'attività della Cassa nello specifico settore, ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634) a tutt'oggi sono state presentate circa 22 mila pratiche di ammissione a contributo, quasi tutte già regolarmente istruite e trasmesse alla Cassa con il prescritto parere (restano, invero, soltanto 1.500 pratiche in corso di istruttoria).

Ovviamente, la maggior parte di dette pratiche ha ottenuto, anche da tempo, il contributo da parte della Cassa per il mezzogiorno.

Da tener presente, altresì, che nell'arco di tempo anzidetto (dal luglio 1957 ad oggi) non sempre si è potuto procedere in modo continuo ed omogeneo, in quanto i fondi non sono affluiti con costanza ed in misura adeguata alle richieste.

In questa situazione generale si deve inquadrare la situazione particolare di Brindisi.

Per riferirsi soltanto all'ultimo periodo di tempo, che si apre con l'entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 717, dalla provincia di Brindisi sono pervenute 137 pratiche di ammissione a contributo, delle quali 112 sono state già istruite ed inviate alla Cassa con il prescritto parere, 3 sono state archiviate per rinuncia degli interessati, 2 sono state respinte per mancanza dei prescritti requisiti, ed, infine, 20 sono in corso di istruttoria.

Al gruppo delle 112 già istruite ed inviate alla Cassa appartengono appunto i casi specifici segnalati dall'interrogante.

In particolare con riferimento ai singoli nominativi, segnalati all'interrogante, si devono comunicare le seguenti notizie, fornite dalla Cassa per il mezzogiorno:

1) Guadalupi Teodoro – pratica n. 17232 – provvedimento del 20 marzo 1970, n. 17054.

Trattasi di acquisto di motore da 38 cavalli vapore a 1200 giri al minuto; poiché l'aliquota fissa per tale tipo di apparato è di lire 60 mila per cavalli vapore, è stata determinata una spesa globale di lire 2.800.000; il relativo contributo del 40 per cento è stato determinato in lire 912 mila.

2) Guadalupi Teodoro - pratica n. 18813.

Trattasi di pratica pervenuta alla Cassa solo recentemente per cui la stessa potrà essere istruita e definita compatibilmente con l'elevato numero delle domande pervenute in precedenza, nonché con la situazione dei fondi, in atto pressoché esauriti.

3) Libardo Pietro - pratica n. 15048.

Trattasi di pratica a suo tempo pervenuta incompleta di documentazione. Poiché tale pratica si è perfezionata solo in questi ultimi tempi, si potrà far luogo alla emissione del provvedimento di concessione nei prossimi giorni.

- 4) Tedesco Antonio pratica n. 18388. Anche tale pratica riguardante il nuovo scafo risulta pervenuta recentemente per cui la relativa istruttoria, come già comunicato al precedente punto 2), potrà essere disposta compatibilmente con il numero di domande giacenti e con la situazione dei fondi. Non risultano, invece, pervenute le altre due pratiche segnalate.
 - 5) Guadalupi Antonio.

La pratica non è pervenuta alla Cassa per il mezzogiorno.

- 6) Cafarella Giovanni pratica n. 17223. Con provvedimento del 4 maggio 1970, n. 17256, è stato concesso un contributo di lire 384 mila a fronte della spesa di lire 960 mila ammessa a sussidio per l'acquisto di un motore da cavalli vapore per la motobarca Esperia; per la liquidazione e pagamento dell'anzidetto contributo, si è in attesa che l'interessato faccia pervenire per il tramite della capitaneria di porto di Brindisi la documentazione di spesa e di collaudo delle opere.
 - 7) Guadalupi Cosimo.

La pratica non è pervenuta alla Cassa per il mezzogiorno.

Da quanto precede, risulta che la provincia di Brindisi non presenta aspetti particolari per quanto attiene alla istruttoria ed alla definizione delle pratiche intese ad ottenere i benefici previsti in favore della pesca, e che il sistema in atto per l'istruttoria delle pratiche medesime è strettamente connesso alla obiettiva necessità di procedere ad una approfondita ed accurata disamina e valutazione di ogni singola pratica, ed alla elevatezza del numero delle domande.

La misura del contributo è determinata dalla Cassa per il mezzogiorno, la quale è stata costretta dall'insufficienza dei fondi a dare carattere di priorità alla costruzione di nuovi scafi ed alla installazione di nuovi motori rispetto all'ammodernamento delle attrezzature di pesca. La stessa Cassa, allo scopo di evitare possibili speculazioni, ha stabilito di ammettere a contributo, per quanto riguarda i nuovi motori, soltanto le spese per

un'aliquota fissa, che tenga conto soltanto del tipo di motore (lento, semilento, veloce) e della potenza in cavalli vapore.

Questo Ministero non ha mai mancato di spiegare ogni possibile azione per ottenere adeguate assegnazioni di fondi a favore della pesca e continuerà in questa sua opera presso i competenti organi di governo al fine di sodisfare il settore interessato in misura, per quanto possibile, congrua.

Il Ministro della marina mercantile: Mannironi.

MORO DINO, PIRASTU E ORLANDI. -Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se risponda a verità la notizia pubblicata dai giornali, secondo la quale uno sciopero del centro di produzione RAI-TV di Roma comprometterebbe l'effettuazione della teletrasmissione diretta della finalissima dei campionati del mondo di calcio Italia-Brasile, prevista per domenica 21 giugno 1970, alle 19,55 sul programma nazionale. In caso affermativo gli interroganti chiedono quale urgente intervento il Governo intenda promuovere per avviare a soluzione la vertenza e per evitare così che gli sportivi italiani vengano privati del diritto di partecipare a un tale avvenimento, al quale assisteranno 700 milioni di telespettatori di tutto il mondo. Se la notizia fosse confermata soltanto i 20 milioni di telespettatori italiani - i più direttamente interessati all'incontro - non potrebbero seguire le fasi di quella che si annuncia come la più spettacolare partita di calcio di tutti i tempi, e nella quale verrà definitivamente assegnata la famosa coppa Rimet. (4-12542)

RISPOSTA. — La trasmissione televisiva in ripresa diretta dell'incontro di calcio Italia-Brasile, valevole per l'assegnazione della coppa Rimet, è andata regolarmente in onda domenica 21 giugno 1970, alle ore 19,55.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Bosco.

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali la deputazione del Monte dei Paschi di Siena non è stata ancora ricostituita, determinando all'istituto gravi danni morali e materiali.

(4-01532)

RISPOSTA. — Il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il ministro del tesoro hanno potuto provvedere alle nomine di propria competenza, ai fini della ricostituzione della deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, dopo che il comune e l'amministrazione provinciale di Siena hanno disposto le nomine loro demandate dallo statuto del Monte.

Il Sottosegretario di Stato: Picardi.

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se sia ammissibile che una sola persona, il direttore provinciale del tesoro di Firenze, unico in tutta l'amministrazione del tesoro, si sia permesso il lusso di:

a) lasciare senza lo stipendio del mese di giugno i dipendenti statali amministrati dalle direzioni del tesoro della Toscana e di altre province servite dal centro meccanografico di Firenze, per cui, in dispregio alla legge di contabilità generale dello Stato, si è dovuto, ancora una volta, ricorrere ad una « procedura eccezionale » per la corresponsione degli stipendi stessi, che sono stati comunque pagati con notevole ritardo;

 b) provocare altrettanti gravi ritardi nel pagamento delle pensioni dirette di guerra e di Stato, di quelle dei combattenti della guerra 1915-18 e degli assegni di medaglie al valor militare.

Si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il non ripetersi di tale grave stato di disagio, che colpisce benemerite categorie di cittadini. (4-12793)

RISPOSTA. — Dal 18 giugno al 3 luglio 1970 è stato indetto uno sciopero del personale della carriera direttiva dell'amministrazione statale, sciopero al quale ha partecipato anche il direttore provinciale del tesoro di Firenze.

Per ovviare agli inconvenienti derivanti da tale astensione dal lavoro, si è ritenuto opportuno ricorrere ad una procedura di urgenza per assicurare i pagamenti a tutte le categorie di cittadini amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

OGNIBENE, VECCHI, SGARBI BOMPANI LUCIANA E FINELLI. — Ai-Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la ditta Bellen-

tani (ex SAMIS) di Massa Finalese (Modena), attraverso l'associazione industriali, nella giornata del 22 gennaio 1970 ha notificato alle tre organizzazioni sindacali di categoria il licenziamento di 200 dei 380 dipendenti, motivando tale decisione con presunte difficoltà economiche.

Gli interroganti, mentre sottolineano la gravità dei licenziamenti sul piano sociale, fanno presente che l'azienda Bellentani è il più importante stabilimento della bassa modenese, sia dal punto di vista dell'occupazione operaia, sia per quanto riguarda la trasformazione e la conservazione di prodotti agricoli.

È altresì poco attendibile la motivazione addotta per giustificare i licenziamenti se si considera che la ditta Bellentani, oltre ad essere notevolmente affermata sul mercato, sostenuta anche da massicce campagne pubblicitarie, risulta fare parte di un forte gruppo di capitale industriale e finanziario.

Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono che i ministri succitati provvedano sollecitamente:

- a) ad acquisire tutti gli elementi in ordine alla reale situazione in cui si trova la azienda Bellentani;
- b) ad intervenire per fare revocare tutti i licenziamenti, garantendo, assieme all'occupazione delle maestranze, la continuità e il possibile sviluppo di una attività produttiva così importante per l'economia modenese.

(4-10339)

RISPOSTA. — La vertenza insorta fra il personale e la direzione della società SAMIS-Bellentani di Massa Finalese ha formato oggetto di numerose riunioni presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A seguito delle intese raggiunte in tale sede, il 6 giugno 1970 l'ufficio provinciale del lavoro di Modena ha convocato le parti interessate per perfezionare gli accordi sopraccennati ed il 10 dello stesso mese è stata ripresa l'attività lavorativa dello stabilimento.

In base alle sopraccennate intese 170 operai fruiscono di beneficì della Cassa integrazione guadagni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

ORLANDI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che ai dipendenti degli enti locali in quiescenza i libretti di pensione vengono consegnati con enorme ritardo – in alcuni casi dopo due o tre

anni dalla data di pensionamento – e per conoscere se ritenga necessario intervenire, in considerazione del grave malcontento che questo stato di cose crea negli interessati, e similmente a quanto è avvenuto presso altre amministrazioni, al fine di far adottare misure idonee ad eliminare inutili pratiche burocratiche e ridurre al minimo il tempo necessario alla predisposizione dei libretti stessi. (4-11379)

RISPOSTA. — La liquidazione del trattamento pensionistico, da parte della direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero, viene effettuata sollecitamente sempre che non sorgano ostacoli, nella fase preliminare, per l'acquisizione degli elementi indispensabili all'accertamento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della relativa misura.

Per il superamento di tali ostacoli, che si concretano, di massima, nella insufficienza della documentazione e talvolta anche nella omessa preventiva sistemazione delle posizioni previdenziali e contributive, è necessario il concorso degli interessati e degli enti locali i cui ritardi non possono essere imputati a questa ammnistrazione.

In linea generale può assicurarsi che è stato da tempo impostato un piano organico che ha consentito, grazie anche alla larga utilizzazione del sistema meccanografico, lo snellimento e il potenziamento dei servizi.

La fattiva collaborazione degli enti, necessaria per accelerare la procedura delle liquidazioni, è stata sollecitata con circolare del 6 dicembre 1962, n. 3914, con la quale sono state emanate opportune istruzioni per l'aggiornamento tempestivo dei fascicoli previdenziali degli iscritti e viene curata attraverso il servizio ispettivo.

Comunque, si è provveduto ad inserire in uno schema di legge, riguardante la materia e già inviato alle altre amministrazioni interessate per il parere, apposita norma facente obbligo agli enti locali di tenere costantemente aggiornata la posizione previdenziale dei propri dipendenti.

Si ritiene infine opportuno rammentare che alle esigenze degli iscritti, cessati dal servizio, si viene incontro con la immediata corresponsione dell'acconto, determinato in un importo pari all'80 per cento della pensione presunta.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

PAPA. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere se in-

v legislatura — discussioni — seduta del 21 settembre 1970

tenda disporre il finanziamento urgente nelle zone rurali Santa Croce e Madonna dell'Eterno del comune di Montecorvino Rovella (Salerno) ai sensi della legge 24 marzo 1968, n. 404.

Tale opera è particolarmente necessaria per le popolazioni delle zone atteso anche lo sviluppo turistico di quel territorio. (4-09467)

RISPOSTA. — Gli interventi nel settore dell'elettrificazione rurale sono disciplinati dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla legge 28 marzo 1968, n. 404, la cui applicazione è demandata al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Tali interventi vengono effettuati sulla base di programmi predisposti, per ogni singola regione, da un'apposita commissione secondo criteri di priorità che tengono conto, oltre che dell'importanza sociale ed economica delle esigenze da sodisfare, anche dell'urgenza e del costo degli interventi, affinché con i fondi disponibili sia possibile far fronte al maggior numero di esigenze ed a quelle che si prospettino preminenti.

La commissione regionale della Campania, in applicazione dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha formulato soltanto un primo programma che prevede la elettrificazione:

- 1) delle contrade rurali per le quali sia stato presentato un progetto ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (« piano verde n. 1 »).
- 2) di tutti i centri e nuclei con oltre 50 abitanti;
- 3) dei nuclei fino a 50 abitanti e delle case sparse, con costi più bassi e con aggregati non inferiori a 15 famiglie.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 404, in conformità delle disposizioni vigenti, è stato programmato, per il settore agricolo, l'allacciamento alla linea elettrica:

- a) dei nuclei con insediamento compreso fra 35 e 50 abitanti;
- b) delle case sparse nei comuni che risultano con oltre 100 famiglie prive del servizio elettrico, nella misura del 25 per cento circa delle necessità di ciascuno di essi, fatte salve le eventuali variazioni che dovessero imporsi per esigenze di ordine tecnico-costruttivo.

Tali programmi sono stati formulati sulla base dei dati ISTAT 1961 per i nuclei e dell'indagine ENEL 1965 per le case sparse. La domanda del comune di Montecorvino Rovella sarà tenuta nella debita considerazione per il caso che l'elettrificazione di quelle zone rurali risulti prioritaria nei confronti degli altri interventi ancora da attuare in Campania.

Per altro, i competenti uffici territoriali dell'ENEL, a seguito di intese intercorse con il predetto comune, disposero l'esame della situazione elettrica delle zone di Santa Croce e Madonna dell'Eterno effettuando anche dei sopralluoghi.

Le risultanze di detto esame, rese note al comune di Montecorvino Rovella il 19 dicembre 1969, sono le seguenti:

nella località Madonna dell'Eterno esiste una sola casa priva del servizio elettrico che, a richiesta dell'interessato, in base alle norme del provvedimento CIP dell'11 novembre 1961, n. 949, regolante la materia, può essere allacciata gratuitamente fino ad 1 chilowatt di potenza e con contributi di modesta entità (contributi forfettizzati) per potenza superiore a tale valore;

nella località Santa Croce vi sono 9 case prive del servizio elettrico, delle quali 2 disabitate e 4 i cui proprietari hanno già versato all'ENEL il contributo previsto dalle citate norme CIP per ottenere la fornitura. I relativi lavori, per i quali sono in fase di completamento le necessarie pratiche inerenti alle servitù di elettrodotto, saranno eseguiti al più presto possibile.

Le restanti 3 case non risultano sinora comprese nei programmi di elettrificazione da attuare con le provvidenze di legge nel settore, né gli interessati hanno inoltrato richiesta di fornitura all'ENEL.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

PELLEGRINO. — Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. — Per conoscere perché non sia stato presentato ancora all'approvazione del Parlamento l'accordo italo-turisino del 29 agosto 1967, e quali siano le iniziative che i predetti ministri intendano adottare per indennizzare gli agricoltori italiani a Tunisi privati dei loro beni fin dal maggio del 1964 dal governo di quella repubblica. (4-07319)

RISPOSTA. — Per l'esecuzione dell'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967, entrato in vigore all'atto stesso della firma, si è reso necessario regolamentare la ripartizione, tra gli aventi diritto, delle somme accordate dal Go-

verno tunisino per le proprietà italiane espropriate.

A tal fine, in accordo con i rappresentanti di categoria in seno alla commissione interministeriale di cui alla legge 5 giugno 1965, n. 718, sono stati acquisiti gli elementi necessari per calcolare, con la maggiore esattezza possibile, il valore globale dei beni in parola. Si è potuto così provvedere alla elaborazione del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 1253), che regola la materia in via definitiva e che, in aggiunta ai 9 miliardi di lire accordati dal governo tunisino, dispone un contributo integrativo di 6 miliardi a carico del bilancio dello Stato.

Nel frattempo, come del resto sarà già noto all'interrogante, sono state corrisposte agli interessati le anticipazioni previste dalla citata legge n. 718.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SCHIETROMA.

PISCITELLO E TUCCARI. — Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. — Per conoscere le ragioni per le quali la direzione generale della Cassa depositi e prestiti non ha ancora concesso all'ISES – sostituito al comune di Mistretta (Messina) – il mutuo di lire 150 milioni, richiesto per la costruzione di un edificio da adibire a scuola media.

Gli interroganti rilevano che, a causa del terremoto dell'autunno 1967, che ha colpito duramente il comune di Mistretta, la situazione in quel centro rimane insostenibile, e l'insegnamento nelle scuole si svolge in condizioni di estremo disagio, con tripli turni e ad orario ridotto, con conseguente grave pregiudizio per il profitto degli alunni. (4-06166)

RISPOSTA. — Per poter proporre al consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti la concessione del mutuo in parola, si è in attesa che l'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale trasmetta la documentazione richiesta con nota dell'11 aprile 1969, n. 80.000, e che il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo emetta il decreto concessivo del contributo statale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PICARDI.

POCHETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere chi abbia dato disposizione di utilizzare la polizia per presidiare in modo massiccio ed evidentemente intimidatorio i grandi magazzini Standa, Upim ed altri, nel corso degli scioperi per il rinnovo dei contratti dei lavoratori del commercio; da chi sia stata sollecitata ed ordinata la violenta azione che alcuni elementi delle squadre di pronto intervento hanno effettuato a Roma davanti ai magazzini Standa di piazza dei Mirti, alle ore 9,15 del 20 giugno 1970 contro lavoratori e lavoratrici che esponevano dei cartelli con scritte di contenuto sindacale.

Ed in particolare se abbia individuato e quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti di coloro che si sono resi responsabili del brutale pestaggio effettuato nei confronti del sindacalista della CISL Bernarello Giuseppe, della sedicenne Brosco Pasqualina che, scesa dal tram per recarsi al lavoro, si trovava a passare di lì per puro caso e della signora Bello Marisa, nei confronti della quale si è infierito nonostante il suo stato di gravidanza. (4-12558)

RISPOSTA. — Nel corso dello sciopero del 20 giugno 1970 dei lavoratori del commercio, la questura di Roma ha disposto, come di consueto in analoghe circostanze, opportuni servizi di vigilanza a tutela delle libertà costituzionali, presso i grandi magazzini Standa, Upim e Rinascente, i cui dipendenti, nel corso di precedenti azioni sindacali, avevano manifestato una particolare animosità contro i loro colleghi, non aderenti all'agitazione, nonché cercato di impedire l'accesso nei locali alla clientela.

Quel giorno, presso la succursale della Standa di piazza dei Mirti, una cinquantina di scioperanti, con cartelli, si sono posti agli ingressi del locale, impedendo l'accesso sia al pubblico sia al personale che non intendeva aderire allo sciopero, nei cui confronti gli scioperanti non si sono limitati a manifestazioni verbali, ma sono passati anche a vie di fatto.

In particolare, l'impiegata Rubeo Irene, che intendeva recarsi al lavoro, è stata malmenata da alcuni elementi i quali si sono scagliati anche contro il marito della stessa intervenuto per difenderla.

Le forze dell'ordine hanno dovuto, quindi, invitare gli scioperanti ad allontanarsi dagli ingressi; ma i manifestanti, anziché ottemperare, hanno reagito con frasi oltraggiose; in tale azione si distingueva particolarmente un fattorino della Standa di piazza dei Mirti, tale Bernarello Giuseppe, che veniva dichiarato in arresto per oltraggio a pubblico ufficiale.

Il predetto, però, spalleggiato dagli altri scioperanti, nell'atto in cui stava per essere avviato al commissariato di pubblica sicurezza di zona, è riuscito a sottrarsi all'arresto ed a dileguarsi.

La signorina Brosco Pasqualina, di anni 17, si è fatta effettivamente medicare al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni, dove le è stata riscontrata una contusione ed una ecchimosi giudicate guaribili in giorni 3 salvo complicazioni. Nessun altro referto medico è stato comunicato agli organi di polizia. Comunque, gli episodi summenzionati sono stati riferiti all'autorità giudiziaria, per i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: RESTIVO.

POLOTTI E ACHILLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se ritenga contrario alla formazione di giovani dirigenti, all'obiettivo di una maggiore occupazione, ad una morale sociale, che alti dirigenti di istituti di credito – pensionati con il massimo (ossia 30 trentesimi della retribuzione) – siano immediatamente riutilizzati dagli stessi istituti di credito come consulenti con lauti compensi.

In merito gli interroganti segnalano che nel più grande istituto di credito di Milano ci sono oltre dieci alti dirigenti in pensione con più di lire 600 mila mensili e riutilizzati con incarichi di consulenza retribuita in servizi interni della cassa o in attività economiche dipendenti dalla cassa stessa.

La preoccupazione degli interroganti si manifesta fondata in quanto la possibile estensione di tale metodo ad altri dirigenti ai limiti di pensione oltre che ad essere contraria alle ragioni di fondo sopra espresse risulta in troppo evidente contrasto con l'attuale sperequazione in atto nei trattamenti pensionistici in altre categorie. (4-03275)

RISPOSTA. — Sulla questione segnalata è stata richiamata l'attenzione della Banca d'Italia che, nella qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha comunicato che la maggior parte delle aziende, con sede legale o direzione generale a Milano, si avvale della collaborazione di ex dirigenti solo in casi sporadici ed assolutamente eccezionali.

Attualmente solo tre grandi aziende di credito, su nove, utilizzano per incarichi di consulenza aventi carattere professionale, alcuni ex dirigenti, della cui esperienza e qualificazione, acquisite in lunghi anni in materie di particolare complessità ed importanza, non ritengono di potersi ancora privare.

In base ai dati forniti può senz'altro escludersi che sussista il caso specifico segnalato ed assicurarsi che il fenomeno riveste un'entità di gran lunga minore di quella lamentata e del tutto trascurabile se posta in relazione con la massa del personale utilizzato dalla stessa azienda di credito.

In ogni caso, quando i relativi organici sono completi, non sembra potersi ritenere che la collaborazione di consulenti esterni arrechi intralcio alle carriere dei giovani e sia causa di minore occupazione.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

PROTTI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere quali provvedimenti urgenti, che superino la ostinata indifferenza passata ed attuale della direzione compartimentale di Venezia, intenda disporre al fine di risolvere l'annoso problema riguardante il pericoloso passaggio a livello sito al chilòmetro 73+460 sulla Montebelluna-Calalzo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria Sedico-Bribano, intersecante la strada provinciale che da Bribano porta a Trichiana.

L'interrogante fa presente che tale passaggio a livello, posto in piena curva, è sprovvisto dei prescritti segnali luminosi e quelli acustici non funzionano in modo regolarmente intermittente, sicché i loro rintocchi non possono essere uditi tempestivamente dagli automobilisti e non consentono la tempestiva fermata degli automezzi in transito. Oltre a ciò, l'abbassamento delle sbarre avviene assai spesso in modo anormale ed, in conseguenza, varie volte, automezzi sono rimasti imprigionati nella zona (fortunatamente assai larga) tra le due barriere per non essere colpiti e danneggiati. (4-12824)

RISPOSTA. — Il passaggio a livello al chilometro 73+460 della linea Calalzo-Feltre-Montebelluna è munito di barriere azionate a distanza dal personale della attigua stazione di Sedico Bribano ed è protetto dai segnali della stazione stessa, in modo da contenere entro i limiti di normalità i tempi di attesa degli utenti stradali.

L'attraversamento è dotato di apposito impianto di segnalazioni acustiche, conformi alle prescrizioni del codice della strada, atto a preavvertire dell'imminenza della chiusura delle barriere, il cui funzionamento risulta del tutto regolare.

Fra barriere e binario esistono piazzole idonee a consentire il ricovero dei veicoli nel

caso che i conducenti impegnino indebitamente l'attraversamento non rispettando le segnalazioni acustiche.

Posto che l'installazione di segnali luminosi stradali non è obbligatoria in quanto essi costituiscono un mezzo supplementare di avvertimento (articolo 124 del regolamento per l'esecuzione del nuovo codice della strada), che l'azienda delle ferrovie dello Stato pone in opera ove ravvisi motivi di opportunità per le caratteristiche dell'attraversamento e la sua importanza, il passaggio a livello in questione si presenta in condizioni conformi a quelle di altri numerosissimi attraversamenti anche caratterizzati da un assai più rilevante momento di traffico.

La soluzione integrale del problema degli attraversamenti a raso fra strada e ferrovia è indubbiamente da ricercare nella costruzione di opere sostitutive le quali andrebbero promosse dagli enti proprietari della strada, fermo ovviamente restando il contributo delle ferrovie dello Stato nelle spese relative. Sennonché, soprattutto a causa delle note difficoltà della finanza locale, gli enti stessi in genere non sono propensi per tali definitivi provvedimenti.

Il Ministro: VIGLIANESI.

QUARANTA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per cui a circa un anno dalla pubblicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si è ancora provveduto a liquidare le competenze arretrate ai pensionati già appartenenti ai cinque corpi armati, congedati col grado di guardia scelta; come si concili la tanto vantata sensibilità verso coloro che hanno servito lo Stato con le eccessive lungaggini che affievoliscono diritti già acquisiti; se il ministro del tesoro ritenga dare drastiche disposizioni perché i competenti uffici provvedano alla sollecita evasione di tutte le pratiche pendenti. (4-03960)

RISPOSTA. — L'articolo 31 della legge 18 marzo 1968, n. 249 prevede che i provvedimenti di riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale civile e militare dello Stato debbono essere adottati dalle amministrazioni centrali cui fa carico la relativa spesa.

Per la parte di competenza, le direzioni provinciali del tesoro, man mano che ricevono i ruoli di variazione emessi dalle amministrazioni suddette, curano con ogni sollecitudine gli adempimenti connessi con le disposizioni di pagamento delle differenze arretrate e dei nuovi assegni spettanti ai pensionati interessati.

Premesso ciò, si informa che, secondo quanto reso noto dai Ministeri interessati, il lavoro di riliquidazione delle partite di pensione di che trattasi è stato portato a termine quasi ovunque, salvo rari casi dei quali si prevede la soluzione entro breve tempo.

Infine, si fa presente che a parte i già adottati provvedimenti di coordinamento, questo Ministero non ha alcuna facoltà di impartire alle altre amministrazioni statali disposizioni volte ad accelerare il lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

QUARANTA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere – premesso che il consiglio di amministrazione ha promosso a direttore di seconda classe nelle direzioni provinciali del tesoro un funzionario superando ben 125 posti del ruolo di anzianità – i motivi eccezionali ed il comportamento sorprendente per detta proposta del capo del personale. (4-10713)

RISPOSTA. — Le promozioni cui si riferisce l'interrogante sono state conferite, come prescritto dall'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante scrutinio per merito comparativo.

In tale occasione il consiglio di amministrazione ha esaminato le posizioni di 375 impiegati scrutinabili ed al termine delle operazioni ha designato per la promozione i nove elementi che hanno riportato il maggior punteggio complessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

QUARANTA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Per conoscere - considerato che l'ispettorato agrario provinciale di Salerno non ha a disposizione i fondi necessari per finanziare l'acquisto di macchine agricole ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 910 e pertanto non accetta sin dal gennaio 1970 le istanze che vengono presentate dai coltivatori diretti; considerato inoltre che la meccanizzazione è una componente determinante per lo incremento del reddito in agricoltura - quali provvedimenti intenda prendere per consentire il finanziamento di tali pratiche anche in armonia con le direttive ministeriali e ispettoriali tante volte enunciate e ribadite in tema di ammodernamento in campo agricolo.

(4-12664)

RISPOSTA. — Il Ministero non ha potuto ancora mettere materialmente a disposizione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura i fondi da utilizzare per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole operatrici ai sensi del sesto comma dell'articolo 12 del « piano verde n. 2 », perché non è stato ancora possibile iscrivere, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero medesimo, il relativo stanziamento.

Tale iscrizione, come è ben noto, viene disposta con decreto del Ministero del tesoro, dopo il collocamento delle obbligazioni del consorzio alle opere pubbliche, collocamento che, almeno per il momento, non è stato ancora effettuato.

Comunque, il Ministero, con provvedimento in corso, ha proceduto alla ripartizione dei fondi di che trattasi tra i dipendenti ispettorati agrari.

Si rammenta, per altro, che lo stesso articolo 12 del « piano verde n. 2 » contempla la concessione di prestiti agevolati, ai quali gli operatori agricoli del Mezzogiorno possono largamente fare ricorso.

Il Ministro: NATALI.

QUARANTA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere le ragioni del lungo ritardo con cui vengono erogati i mutui da parte del servizio agrario della sede di Salerno del Banco di Napoli ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Tale assurdo ritardo, che, molte volte, si prolunga inconcepibilmente per quasi un anno, costringe gli agricoltori a pagare alle ditte, fornitrici delle macchine agricole, interessi del 13 per cento.

A solo titolo indicativo l'interrogante elenca qui di seguito alcuni nominativi di agricoltori che da un anno attendono la erogazione del mutuo richiesto, concesso e non ottenuto:

Orlando Michele, Russo Antonia ed altri da Montesano Scalo;

La Vecchia Cono e Tropiano Elena da Teggiano;

Innamorato Antonio e Morena Elvira da Teggiano:

Vertuccio Salvatore ed altri da Teggiano: Morello Angelo, Caterina ed altri da Teggiano;

Pica Michele e Casale Maria da Sala Consilina;

Mea Antonio e Cimino Cono da Teggiano. (4-12740) RISPOSTA. — Il ritardo, da parte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, nella concessione dei prestiti agevolati chiesti ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è da ascrivere a diverse ragioni, quali la priorità che l'istituto deve accordare alle domande presentate anteriormente a quelle segnalate dall'interrogante, il tardivo riaccredito dei fondi da parte della tesoreria centrale, la tardiva presentazione della documentazione da parte delle ditte prestatarie.

L'istituto ha precisato, in particolare, che l'accredito dei fondi (disposto ope legis soltanto nella misura del 20 per cento) non è sufficiente per erogare immediatamente i finanziamenti a tutti gli operatori agricoli interessati, per cui, dopo aver sodisfatto un primo gruppo di richieste, bisogna attendere il rimborso da parte della tesoreria centrale delle somme già erogate, e tale rimborso subisce, in effetti, un qualche ritardo per la situazione di liquidità della tesoreria, alla quale le anticipazioni affluiscono solo dopo il noto collocamento delle obbligazioni del consorzio alle opere pubbliche, la iscrizione in bilancio degli stanziamenti e il materiale pagamento dei fondi da parte dell'amministrazione.

Altra ragione del ritardo, secondo quanto rappresentato dal Banco, è costituito dalle agitazioni sindacali, che hanno notevolmente appesantito la situazione.

Il Banco di Napoli - interessato da questo Ministero a dare maggiore sollecitudine al proprio lavoro - ha assicurato che, entro il più breve termine, le operazioni segnalate dall'interrogante saranno definite, comunicando, per ciascuna di esse, le seguenti notizie: ditta Orlando Michele, Russo Antonia ed altri - prestito di lire 2.015.000 - la liquidazione è in corso; ditta La Vecchia Cono e Tropiano Elena - prestito di lire 1.446.000 - i richiedenti hanno rinunziato al prestito; ditta Innamorato Antonio e Morena Elvira - prestito di lire 1.785.000 - la liquidazione è avvenuta il 3 luglio 1970; ditta Vertuccio Salvatore ed altri - prestito di lire 1.916.000 - la liquidazione è in corso; ditta Morello Angelo, Caterina ed altri - l'ispettorato agrario non ha potuto ancora emettere il prescritto nulla osta, in quanto gli interessati non hanno prodotto la necessaria documentazione; ditta Pica Michele e Casale Maria - prestito di lire 1 milione 350.000 - la liquidazione è in corso; ditta Mea Antonio e Cimino Cono - prestito di lire 1.809.000 - gli interessati non hanno ancora fornito la documentazione necessaria.

Il Ministro: NATALI.

QUERCI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere le ragioni in base alle quali il direttore generale della Cassa di risparmio di Viterbo, dottor Nicola Lemmigigli di anni 71, è stato trattenuto in servizio presso l'ente stesso in violazione del regolamento dell'istituto e del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti bancari, che fissa il limite massimo di età in 65 anni.

Per sapere inoltre se ritenga opportuno, in relazione alla situazione che si è venuta a creare nell'istituto anche in conseguenza all'anomalia di cui sopra, disporre una ispezione da parte degli organi di vigilanza.

(4-10798)

RISPOSTA. — Sentita la Banca d'Italia la quale ha fatto presente di aver da tempo provveduto a contestare, nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, l'infrazione segnalata dall'interrogante.

In data 1º settembre 1969, la Cassa di risparmio di Viterbo ha deliberato di indire un pubblico concorso per il posto di direttore generale. Il bando è stato emanato il 10 dicembre successivo ed il concorso è ancora in via di svolgimento.

Il Sottosegretario di Stato: Picardi.

QUERCI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia informato del notevole ritardo con cui la direzione generale danni di guerra provvede all'accreditamento di fondi per il pagamento del lavoro straordinario al personale dei danni di guerra presso la intendenza di finanza che a tutt'oggi, deve percepire le somme spettanti per i mesi di gennaio e febbraio 1970; e per sapere se ritenga opportuno impartire disposizioni per il tempestivo pagamento delle competenze accessorie sulle quali il personale interessato fa affidamento soprattutto per l'aggravarsi del costo della vita.

(4-11297)

RISPOSTA. — Alla stessa data del perfezionamento degli adempimenti preliminari stabiliti dalle vigenti disposizioni all'inizio dell'anno finanziario, e cioè all'atto della registrazione, disposta dalla Corte dei conti, il 21 febbraio 1970, dei decreti di autorizzazione ad emettere ordini di accreditamento e ad effettuare, durante l'anno, lavoro straordinario, la direzione generale dei danni di guerra di questo Ministero ha provveduto ad emettere gli ordini di accreditamento a favore delle 37

intendenze di finanza che avevano già indicato l'ammontare dei fondi occorrenti.

Con altrettanta tempestività si è provveduto per le rimanenti intendenze di finanza, man mano che sono pervenute le segnalazioni del rispettivo fabbisogno.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIETROMA.

QUILLERI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere per quale ragione la radiotelevisione di Stato ha dato un così scarso rilievo all'adunata nazionale degli alpini tenutasi a Brescia nei giorni 2-3 maggio 1970 e durante la quale ben oltre 100 mila « penne nere » hanno sfilato tra due ali di cittadini commossi ed entusiasti. (4-11956)

RISPOSTA. — Sull'adunata degli alpini svoltasi a Brescia nei giorni 2 e 3 maggio 1970 il Giornale radio ha diffuso notizie in 5 notiziari di quei giorni ed ha trasmesso un servizio registrato il giorno 5 maggio, mentre il Telegiornale ha dedicato allo stesso avvenimento un servizio filmato ed in voce nella edizione delle ore 20,30 del 3 maggio ed una cronaca più ampia, anch'essa filmata e commentata, nell'edizione del secondo programma del medesimo giorno.

Da quanto sopra deve desumersi che i servizi giornalistici della concessionaria RAI hanno dato all'avvenimento in parola spazio e rilievo adeguati.

Il Ministro: Bosco.

SANTI. — Al Ministro della marina mercantile. - Per conoscere se rispondano al vero le notizie pubblicate dalla stampa secondo cui la turbonave Enrico C della flotta dell'armatore Angelo Costa ha lasciato il porto di Genova priva di parte dell'equipaggio, che in ottemperanza allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali del settore era scesa a terra dopo l'imbarco e quali provvedimenti intenda prendere se sia esatto che la turbonave suddetta, in dispregio delle norme del codice della navigazione, sia salpata priva di quella parte di marittimi essenziale, a norma di legge, per la sicura traversata della nave. (4-10179)

RISPOSTA. — La situazione del personale imbarcato sulla turbonave $Enrico\ C$, nell'occasione di che trattasi, alla partenza da Ge-

nova, nonostante mancassero alcuni membri dell'equipaggio, non era tale da destare preoccupazioni ai fini della sicurezza della navigazione. Ciò per il fatto che l'unità normalmente naviga con personale largamente più
numeroso rispetto a quello previsto nella tabella minima ed a quello strettamente necessario per garantire la stessa sicurezza della navigazione.

Comunque la vertenza sindacale fu subito composta, tanto che l'azione di sciopero non ebbe seguito, per cui gran parte del personale mancante raggiunse la nave a Cannes o a Barcellona.

Il Ministro: MANNIRONI.

SCIANATICO. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere – considerato che:

- 1) è stata proposta la diminuzione della superfice dell'area di sviluppo industriale di Foggia, in relazione all'agglomerato Incoronata;
- 2) tale proposta contrasta con le esigenze di sviluppo industriale della provincia di Foggia e con la necessità di assorbire le considerevoli disponibilità di lavoro, in costante numero;
- 3) le difficoltà di approvvigionamento idrico per uso industriale possono essere superate per la zona Incoronata mediante la utilizzazione delle acque di Occhito;
- 4) con risposta all'interrogazione n. 4-11151 (allegato al resoconto della seduta del 9 giugno 1970), si è assicurato che i lavori di costruzione dell'acquedotto di Occhito a Foggia, sono in corso di esecuzione e se ne prevede il completamento entro il 1970 quali provvedimenti intenda adottare per la rapida approvazione dell'area di sviluppo industriale di Foggia, a tutela di vitali interessi delle popolazioni locali, nonché dell'esigenza di armonico sviluppo industriale della zona. (4-12658)

RISPOSTA. — Il ridimensionamento dell'agglomerato Incoronata dell'area di sviluppo industriale di Foggia, è stato richiesto dalla Commissione interministeriale per i piani regolatori con i pareri del 6 maggio 1970.

Ciò in considerazione della distribuzione delle forze di lavoro e dell'assetto territoriale dell'intero comprensorio consortile, tenuto soprattutto conto delle difficoltà dell'approvvigionamento idrico per uso industriale che condizionano la possibilità di nuovi insediamenti, Si fa infine presente che a mezzo dell'acquedotto di Occhito in corso di costruzione, è previsto, con un prestito di acqua destinata a uso civile e agricolo, l'approvvigionamento idrico industriale dell'agglomerato di Manfredonia, in attesa della realizzazione delle opere definitive previste a tale scopo e attualmente in corso di studio.

Il Ministro: TAVIANI.

SERVADEI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere come intenda aiutare molti patronati scolastici della provincia di Forlì in serie difficoltà finanziarie in particolare per il servizio trasporti degli alunni della fascia dell'obbligo.

L'interrogante fa presente che la citata provincia ha gran parte del suo territorio in collina e montagna, ciò che rende più costoso e complesso il citato servizio. (4-05939)

SERVADEI. — Al Governo. — Per conoscere i suoi intendimenti ai fini di adeguare gli stanziamenti finanziari operati a favore dei patronati scolastici della provincia di Forlì, per i trasporti degli alunni, dal momento che le cifre messe a disposizione fino a questo momento coprono appena la metà del fabbisogno minimo.

L'interrogante fa presente che il territorio della provincia di Forlì, largamente collinare e montano e con centri disseminati ovunque, non consente alcuna riduzione di spesa rispetto ai preventivi fatti, e che le stesse amministrazioni locali interessate hanno più volte deliberato aiuti, per altro sistematicamente respinti dalla tutela. Fa inoltre presente che le famiglie interessate, per le condizioni di depressione nelle quali operano, non sono in grado di fornire aiuti di sorta.

Le conclusioni restano pertanto che se il tesoro e la pubblica istruzione non adegueranno i loro contributi, i trasporti dovranno cessare nel corso dell'anno scolastico, creando situazioni insostenibili per centinaia e centinaia di alunni. (4-08462)

RISPOSTA. — In sede di assegnazione dei contributi ordinari per il finanziamento del servizio di trasporto gratuito degli alunni per l'anno scolastico 1969-70 al provveditore agli studi di Forlì è stata concessa, proprio in considerazione delle particolari esigenze prospettate anche dagli interroganti, la somma di lire 60 milioni, superiore di ben dieci mi-

v legislatura — discussioni — seduta del 21 settembre 1970

lioni (e cioè del 20 per cento) rispetto al contributo ordinario del decorso anno scolastico 1968-69

Se si considera il contributo di altri enti ammontante a lire 36.211.000, il provveditore agli studi di Forlì ha disposto della somma di lire 96.211.000 che gli ha consentito di coprire il fabbisogno in misura pari al 61 per cento (percentuale abbastanza superiore a quella media nazionale pari al 50 per cento).

Il Ministero della pubblica istruzione, tuttavia, ben conscio della insufficienza dei fondi stanziati in bilancio, ha predisposto uno schema di disegno di legge il quale prevede l'aumento per lire 1.000 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno finanziario 1970.

Il disegno di legge in questione, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato approvato definitivamente dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 giugno 1970.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

SERVADEI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere le ragioni per le quali fino a questo momento non si è autorizzata la Cassa dei risparmi di Forlì alla richiesta apertura dello sportello bancario nella zona industriale della città, nella quale sono già presenti numerosi ed importanti complessi produttivi.

L'interrogante precisa che la mancanza del servizio è causa di gravi inconvenienti per le aziende interessate le quali, d'altra parte, realizzarono i loro impianti sapendo che lo sportello sarebbe stato aperto con sollecitudine.

(4-04846)

RISPOSTA. — La Cassa di risparmio di Forlì è stata, non appena possibile, autorizzata ad istituire lo sportello bancario richiesto per la zona industriale della città.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

SERVADEI. — Al Governo. — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per porre fine alle agitazioni che hanno interessato in questo periodo il settore saccarifero in Emilia-Romagna ed in altre zone del paese, attraverso l'azione congiunta dei bieticoltori, degli autotrasportatori e degli operai addetti agli stabilimenti.

L'interrogante ritiene in particolare che vada rivisto l'accordo interprofessionale firmato dall'Associazione nazionale bieticoltori, il quale peggiora le condizioni previste dagli accordi comunitari, disattende le richieste degli autotrasportatori, non è avvenuto con la consultazione delle varie categorie interessate. (4-07413)

RISPOSTA. — La vertenza sindacale tra industriali saccariferi, da una parte, e un ristretto numero di autotrasportatori di bietole dall'altra, a seguito di accordo diretto, na trovato pieno componimento.

Per quanto concerne l'accordo interprofessionale, tra bieticoltori e industriali zuccherieri, si ricorda che i regolamenti comunitari stabiliscono che vengano ritenuti validi gli accordi interprofessionali stipulati tra organizzazioni che rappresentino almeno il 60 per cento degli interessati.

Ora, l'Associazione nazionale bieticoltori – che rappresenta oltre il 75 per cento dei produttori di bietole – sin dal marzo 1970, ha concluso e posto in atto, nell'interesse dei bieticoltori e con sodisfazione degli stessi, un accordo interprofessionale con gli industriali dello zucchero.

Tale accordo è stato stipulato in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 206/68, relativo ai contratti di fornitura delle bietole, che fissa norme quadro, alle quali debbono conformarsi gli accordi interprofessionali comunitari, regionali o locali, nonché i contratti stipulati tra venditori e acquirenti di bietole.

L'accennata normativa – che intende dare almeno garanzie minime ai bieticoltori nei loro rapporti contrattuali – va giudicata positivamente. Essa, tra l'altro, prevede che gli accordi interprofessionali facciano rinvio all'arbitrato, che consente alle amministrazioni di intervenire, nei casi in cui eventuali questioni non possano trovare soluzione nell'ambito delle categorie interessate.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SERVADEI. — Al Governo. — Per conoscere le ragioni per le quali per per l'anno scolastico 1969-70 per la provincia di Forlì sono state finanziate appena 130 sezioni di doposcuola in presenza di una richiesta di 263, già inferiore a quella dei doposcuola funzionanti lo scorso anno.

L'interrogante fa presente che in questo modo si riduce di oltre la metà l'effettivo fabbisogno, a tutto danno degli alunni più bisognosi, ritiene pertanto che la decisione citata vada riconsiderata urgentemente.

(4-08461)

RISPOSTA. — Per la istituzione dei doposcuola da parte dei patronati scolastici in favore degli alunni frequentanti le scuole elementari statali, il Ministero della pubblica istruzione ha potuto disporre per l'anno scolastico 1969-70 soltanto della somma prevista in bilancio per l'esercizio 1970, senza poter utilizzare alcuna rimanenza di fondi come era avvenuto nei precedenti anni. Per tale ragione lo stesso Ministero ha dovuto necessariamente assegnare ad ogni provincia un contributo di importo inferiore, per il 28,4 per cento, rispetto a quello concesso nell'anno scolastico 1968-69.

Conseguentemente anche la provincia di Forlì ha subito tale decurtazione, per cui si è potuto finanziare solo un limitato numero di corsi di doposcuola. Comunque il provveditore agli studi di Forlì ha assicurato di avere, d'intesa con il consorzio dei patronati scolastici, provveduto a ripartire con la massima scrupolosità, il contributo tra i vari patronati scolastici.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

SERVADEI. — Al Governo. — Per conoscere quali iniziative intenda assumere in ordine alla tragica scomparsa di cinque marittimi italiani, imbarcati sul mercantile Romolus battente bandiera panamense, nel golfo di Biscaglia.

L'interrogante sottolinea come si tratti di un nuovo grave tributo di sangue italiano al banditesco fenomeno delle « bandiere ombra ».

Risulta infatti che l'equipaggio del Romolus era costituito quasi esclusivamente da
personale italiano, che il mercantile era una
vecchia sgangherata « carretta » tenuta in
mare senza alcuna sicurezza per le persone
trasportate, che dietro l'armatore panamense
di comodo si celano precisi interessi di operatori economici italiani.

L'interrogante ritiene che su questi aspetti si debba fare piena luce, perseguendo duramente le relative responsabilità, ed intensificando sul piano generale la lotta alle « bandiere ombra » il cui costo umano anche per il nostro paese sta diventando insopportabile.

(4-09737)

RISPOSTA. — In merito all'affondamento del mercantile panamense *Romulus*, battente bandiera panamense ed alla tragica scomparsa di cinque marittimi di nazionalità italiana imbarcati sullo stesso, si fa presente che, a seguito delle inchieste svolte dopo il sinistro e delle notizie trasmesse dal console generale di Bordeaux, è risultato quanto segue.

La motonave Romulus di 8.435 tonnellate di stazza lorda e battente, come già accennato, bandiera panamense, risultava appartenente alla « Maregida Compagnia Naviera SA – Calle Aquilino de la Guardia n. 8 – Panama », rappresentata a Parigi dall'Agente Générale d'Affrêtement – 2 rue Pasquier, Paris 8e – e, per essa, dal signor Claude Michel, nonché, in Bayonne, dal Courtier Maritime signor André Labat, 10 rue Albert Premier.

L'agenzia Salvatores e C. di Genova figurava come assistente tecnica della compagnia panamense e si preoccupava di formare gli equipaggi e provvedere ai carichi ed alla manutenzione della nave. Questa, costruita in Svezia nel 1942, risultava, dall'inchiesta sommaria effettuata dalla capitaneria di Genova, in regola con la convenzione internazionale di Londra sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e classificata dal Lloyd Register con la più alta classe (100 A-1-1).

Nei mesi di luglio ed agosto 1969 aveva effettuato lavori di manutenzione a Bilbao.

Per quanto attiene alla posizione dei marittimi italiani imbarcati sulla *Romulus*, c'è da rilevare che tutti erano in possesso del documento di abilitazione all'esercizio della navigazione e dei titoli professionali prescritti in relazione alle qualifiche rivestite a bordo.

L'arruolamento dei marittimi italiani era avvenuto tramite la suddetta agenzia Salvatores e C., con sede in via Fieschi 2, e le relative convenzioni erano state sottoposte all'esame della capitaneria di Genova, in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della marina mercantile.

Gli obblighi previdenziali ed assicurativi erano stati regolarmente assolti da parte dell'armatore.

Nulla risulta circa la partecipazione di capitali italiani alla proprietà della Romulus.

Prima che si verificasse il sinistro, l'unità, proveniente dall'Africa occidentale, ove aveva imbarcato un carico di fosfati, aveva subito una avaria in macchina ed aveva dato fondo alle ancore nei paraggi della scogliera antistante il porto-canale di Bayonne, in atte-

v legislatura — discussioni — seduta del 21 settembre 1970

sa di riparare provvisoriamente i macchinari difettosi. Successivamente, a causa di tempesta, la nave veniva scarrocciata contro la predetta scogliera, spezzandosi in due tronconi.

Quello di prora subito affondava e con esso cinque persone che vi si trovavano sopra (il comandante, il primo ufficiale, il marconista e due marinai), che scomparivano in mare.

Quello di poppa invece si adagiava sul fondo. I 19 superstiti che vi si trovavano, dopo essere restati in acqua 5 ore, venivano soccorsi da locali mezzi portuali e trasportati in ospedale a Bayonne, ove venivano riscontrate al capo macchinista frattura di quattro costole ed all'ingrassatore frattura del malleolo e ai rimanenti lievi ferite e contusioni.

Tutti i suddetti marittimi italiani, meno i due più gravi, venivano rimpatriati a cura del console generale d'Italia in Bordeaux, il quale si era subito recato sul posto per l'assistenza ed i provvedimenti del caso.

Il sinistro, come si è avuto modo di far presente, ha interessato una nave battente bandiera straniera, appartenente ad un armatore straniero e per di più si è verificato fuori delle acque territoriali italiane; il che rimette automaticamente ogni formale indagine inquisitiva alle autorità marittime del luogo ove si è verificato lo stesso sinistro ovvero a quelle delle quali la nave batteva bandiera. Resta comunque il problema, senza dubbio molto grave, concernente la presenza a bordo di marinai di nazionalità italiana e l'accertamento se, al momento del sinistro, fossero rispettate le norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Si deve al riguardo ricordare che tali norme sono regolate, sul piano internazionale da una convenzione ad hoc, firmata a Londra nel 1960, alla quale aderisce la quasi totalità dei paesi che possiedono una flotta marittima, ivi compresi quelli che danno vita alle cosiddette « bandiere ombra », il cui ordinamento giuridico non contempla sostanziali disposizioni per l'esercizio dell'attività armatoriale.

La normativa internazionale, recepita nella sua sostanza anche nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati aderenti alla convenzione, costituisce una garanzia sia per la navigazione in senso generale sia per gli equipaggi, sia infine per i passeggeri. Ogni paese membro si assume l'obbligo di controllare e di certificare che le navi battenti la propria bandiera siano in regola con le norme in questione; ogni paese ha il diritto di controllare la documentazione di sicurezza in possesso di navi straniere che scalano nei propri porti e,

in caso di fondati dubbi sulla rispondenza della nave a quanto risulta dai documenti, di sottoporre a controlli materiali la nave stessa.

La stessa natura delle « bandiere ombra », con la mancanza di un effettivo « legame reale » tra la nave e il paese di cui batte la bandiera – quale è enunciato e prescritto dalla convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare (articolo 5) – potrebbe far sorgere il dubbio sulle possibilità di controllo e sulla serietà delle documentazioni di sicurezza rilasciate da questi paesi: i gravi sinistri in cui sono incorse a volte navi battenti « bandiera ombra » e nei quali purtroppo hanno perduto la vita nostri marittimi, pongono il problema di accertare periodicamente la rispondenza di queste navi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dalle norme internazionali.

Per un paese come l'Italia, che largamente contribuisce con i propri marittimi alla composizione degli equipaggi di queste navi, il problema si pone in termini di gravità tale che non può essere trascurata nessuna possibilità per approfondirne lo studio di vari aspetti.

Mentre, pertanto, si comunica che in campo nazionale le nostre autorità locali fanno il possibile per accertare l'effettiva rispondenza delle navi battenti « bandiera ombra » che toccano i nostri porti alle prescrizioni di sicurezza internazionali si fa presente che è stato vivamente raccomandato ai rappresentanti italiani presso organismi internazionali quali l'IMCO, l'OIL e l'OCSE di esplorare, presso i segretariati degli organismi stessi, le concrete possibilità esistenti di porre allo studio il problema, polarizzando soprattutto su di esso l'attenzione e la collaborazione degli altri paesi a tradizione marinara. Si presenta soprattutto indispensabile che in campo internazionale vengano ricercate soluzioni che assicurino un contenuto concreto e sostanziale alle norme di sicurezza internazionalmente accettate anche per le navi nominalmente appartenenti a paesi-membri, che di fatto non sono in grado di assicurarne il controllo. Non si può nascondere la delicatezza e le difficoltà connesse ad iniziative del genere, ma si assicura l'interrogante che esse non costituiscono preclusioni aprioristiche e che in sede internazionale da parte italiana saranno prese e sostenute tutte quelle iniziative che di volta in volta possano contribuire a portare innanzi lo studio del problema.

Il Ministro della marina mercantile: MANNIRONI.

SERVADEI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere i suoi orientamenti circa il superamento dell'istituto riservistico privato nell'esercizio dell'attività venatoria, in relazione alla situazione di privilegio che lo stesso determina verso la generalità dei cacciatori.

Per conoscere, altresì, i suoi orientamenti sulla concretizzazione di un piano organico di sviluppo delle zone di ripopolamento e cattura da realizzarsi in ogni provincia nelle zone oggettivamente più indicate. (4-11016)

RISPOSTA. — Come è noto, il problema dell'abolizione dell'istituto delle riserve di caccia ha già formato oggetto di varie proposte in sede di elaborazione del testo della legge 2 agosto 1967, n. 799.

In effetti, l'abolizione delle riserve è auspicata soltanto da una limitata parte di cacciatori, essendosi dimostrato che il sistema di caccia riservata garantisce la continuità dello sport venatorio, specie in un paese, come l'Italia, dove il numero dei cacciatori è sensibilmente elevato in rapporto al territorio idoneo alla caccia.

Con la citata legge n. 799 del 1967, si è evidentemente voluto mantenere un equilibrio tra il patrimonio faunistico nazionale – invero molto modesto – e la gran massa dei cacciatori; equilibrio raggiunto proprio con l'istituto riservistico, che persegue fini di interesse pubblico, sia mediante il ripopolamento e lo incremento della selvaggina, sia attraverso il pagamento di soprattasse – oltre alle tasse – il cui gettito, ammontante a circa 500 milioni di lire l'anno, viene poi distribuito ai vari organi provinciali che esplicano attività venatorie, quali il ripopolamento e la vigilanza sul territorio libero alla caccia.

Le riserve private, non solo concorrono direttamente al ripopolamento del territorio libero con l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti e favorendo la sosta delle specie migratorie, ma vi concorrono anche indirettamente, con il conferimento ai comitati provinciali della caccia di migliaia di capi di selvaggina, che vengono poi immessi nel territorio destinato alla libera caccia.

Esse, inoltre, perseguono anche fini di carattere sociale, dando occupazione a circa 7 mila famiglie di guardiacaccia.

A proposito delle tasse e soprattasse, alle quali le riserve private sono assoggettate, si precisa che i relativi proventi vengono stanziati in apposito capitolo del bilancio di questo Ministero per essere poi distribuiti, per l'85 per cento, alle amministrazioni provinciali e, per il 10 per cento, alle associazioni venatorie riconosciute (articolo 86 del già menzionato testo unico delle disposizioni sulla caccia). Il rimanente 5 per cento viene assegnato al laboratorio di zoologia applicata alla caccia, che svolge attività di interesse venatorio, tecnica e scientifica.

In merito alla seconda parte dell'interrogazione, si rammenta che la competenza ad istituire zone di ripopolamento e cattura è stata attribuita alle amministrazioni provinciali sin dalla entrata in vigore del decreto presidenziale 9 giugno 1955, n. 987, cosicché un piano organico di sviluppo di tali zone potrà essere programmato soltanto dai competenti organi provinciali.

Al riguardo, si fa presente che il ripetuto testo unico delle disposizioni sulla caccia, mentre all'articolo 54 - ultimo comma - stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede annualmente contributi per l'esercizio delel zone di ripopolamento e cattura, non prevede contestualmente uno stanziamento di fondi, nel bilancio di questo Ministero medesimo, che consenta il pagamento dei contributi stessi. D'altra parte, poiché le somme iscritte negli altri capitoli di bilancio per i servizi della caccia debbono essere erogate per intero nei modi prescritti dagli articoli 92 e 93 dello stesso testo unico, non sussiste la possibilità di accordare contributi per gli scopi previsti dall'articolo 54.

Pertanto, alle spese occorrenti per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura e per le altre iniziative connesse, si provvede con i contributi normalmente assegnati dal Ministero sui proventi venatori.

Il Ministro: NATALI.

SERVADEI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere le ragioni per le quali l'azienda statale foreste demaniali, operante in diverse zone montane della provincia di Forli, ha provveduto a licenziare tutta la manodopera dipendente.

L'interrogante rappresenta la situazione di estrema gravità creata dal provvedimento, che investe le località più depresse e bisognose dell'Appennino romagnolo, frenando nel contempo i piani di espansione dell'attività di rimboschimento e di valorizzazione di vasti terreni degradati.

L'iniziativa è anche inopportuna in relazione ai recenti miglioramenti salariali del personale ora licenziato i quali, con stanziamenti inalterati, si traducono non in un migliore tenore di vita ed in una più giusta retribuzione dei lavoratori, ma in motivo di vasta e prolungata disoccupazione, ciò che non qualifica certamente sul piano sociale l'azione dell'amministrazione. (4-11887)

RISPOSTA. — I licenziamenti disposti dall'azienda di Stato per le foreste demaniali nei confronti della mano d'opera adibita ai lavori di rimboschimento e di sistemazione dei terreni acquistati dall'azienda negli ultimi tempi in provincia di Forlì, sono del tutto temporanei e sono dovuti esclusivamente all'esaurimento dei fondi recati dalle varie disposizioni legislative per l'esecuzione di tali lavori.

Invero, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha posto in atto ogni accorgimento per attenuare le conseguenze, non soltanto per gli aspetti sociali, ma anche per quelli tecnici del rimboschimento e della sistemazione, derivanti da tale situazione, utilizzando ogni residua disponibilità di fondi, istituendo turni di lavoro, organizzando il trasporto degli operai e razionalizzando la gestione dei cantieri. Purtroppo la mancanza di finanziamenti non ha consentito di mantenere l'occupazione della mano d'opera allo stesso livello.

È, pertanto, impegno del Governo, e in particolare di questo Ministero, per quanto rientra nei suoi poteri, di accelerare l'iter legislativo dei provvedimenti a favore dei territori montani, in modo da sodisfare, con la soluzione dei problemi del rimboschimento e della sistemazione, anche le esigenze di occupazione dei lavoratori della zona.

Il Ministro: NATALI.

SERVADEI. — Al Governo. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la società per azioni Massa Lombarda di Massa Lombarda (Ravenna), di proprietà della Federconsorzi, non soltanto ha mantenuto il provvedimento di licenziamento di 22 lavoratori ingiustificatamente chiesto, rifiutando ogni sollecitazione dell'autorità locale ed ogni disponibilità sindacale per giungere ad una migliore e più equa razionalizzazione dei servizi, ma ha proceduto alla denuncia all'autorità giudiziaria dei lavoratori che nei giorni 26-28 febbraio 1970 procedettero all'occupazione simbolica dello stabilimento, senza provocare danni di

sorta ed al solo scopo di difendere l'occupazione dei citati operai.

L'interrogante ritiene tale atteggiamento particolarmente grave anche in considerazione del fatto che ad esprimerlo è un organismo a rilevanza pubblica, con tanti rapporti di ogni genere con l'amministrazione statale.

(4-12180)

RISPOSTA. — La vertenza tra la società Massa Lombarda e le sue maestranze, sorta nell'estate dello scorso anno, per il rinnovo del contratto di lavoro, ha avuto la punta di maggior tensione nei mesi di febbraio e marzo 1970, nel corso dei quali le maestranze stesse hanno scioperato per oltre 30 giorni lavorativi e 35 unità lavorative hanno proceduto (26-28 febbraio) all'occupazione della fabbrica per l'avvenuta comunicazione di licenziamento a 32 operai su 69 in servizio permanente.

Tale licenziamento era stato determinato dalla necessità per la società Massa Lombarda di procedere alla ristrutturazione della propria azienda.

Il numero degli operai licenziati da 32 è stato ridotto a 22 a seguito di numerosi interventi effettuati. Per gli operai per i quali è stato tenuto presente che alcuni sono invalidi o vicini al collocamento a riposo e che circa 15-17 sono di sesso femminile e che, secondo le assicurazioni date dalla società, hanno ampie possibilità di occupazione stagionale nella fabbrica stessa per 10-11 mesi l'anno.

Per quanto concerne la vertenza sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro aziendale della fabbrica in parola, essa può considerarsi conclusa fin dall'11 luglio 1970, anche se restano ancora da definire alcune questioni di importanza marginale.

> Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SGARLATA. — Al Ministro dell'anterno. — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui versa il mondo del lavoro di Siracusa per la mancata soluzione del problema relativo ai dipendenti della cartiera SAVAS che trovansi dal 10 febbraio 1969 con lo stabilimento chiuso e senza prospettive concrete di lavoro per il loro avvenire, nonostante le ripetute assicurazioni avute da parte dei responsabili regionali per il rilevamento dell'azienda da parte dell'ESPI.

Il problema è venuto ad aggravarsi in questo ultimo periodo per la imminente scadenza

del corso di riqualificazione che negli ultimi tre mesi ha assicurato in qualche modo la possibilità di vita ai detti dipendenti.

In previsione dell'acutizzarsi della tensione esistente si chiede un immediato intervento anche presso gli organismi della Regione siciliana al fine di accelerare i tempi e risolvere compiutamente la vertenza. (4-07817)

RISPOSTA. — La cartiera SAVAS — Veline Agrumi — Siracusa, costituita nel 1953, ha avuto, fino al 1966, un andamento favorevole di gestione, sia pure entro limiti modesti. Il programma di ampliamento, iniziato nel 1967, si è concretato nel raddoppio della capacità produttiva ed in una occupazione di 90 unità.

La difficoltà di aumentare il capitale sociale e la conseguente impossibilità di ottenere un congruo mutuo per la formazione di scorte subito dopo la ristrutturazione dell'azienda hanno causato nell'agosto 1968 una insostenibile situazione debitoria e una assoluta mancanza di liquidità.

In tale congiuntura la SAVAS, non più in grado di far fronte ai propri impegni, ha chiesto, ai sensi della legge 1470, un finanziamento IMI, di 665 milioni per la ripresa dei cicli produttivi, sospendendo nell'attesa, l'attività lavorativa anche per la difficoltà di reperire materia prima (cellulosa). Per protesta contro questa decisione, la cartiera è stata occupata dalle maestranze, a partire dal 10 febbraio 1969, per un periodo di oltre un anno.

Fin dal suo sorgere, la vicenda è stata seguita dall'assessorato regionale all'industria e commercio nell'intento di individuare le linee di soluzione più idonee per la sopravvivenza dell'impresa e per salvare il posto di lavoro ai dipendenti, soluzioni che – almeno nell'attuale stato – non è stato ancora possibile definire.

Frattanto, sono stati istituiti ed attuati completamente corsi di qualificazione a cura della Regione, dando modo, come in effetti è avvenuto, agli ex dipendenti della cartiera di trovare collocamento presso altre industrie della provincia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SERVELLO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere le iniziative del Governo sulle misure assunte dalle autorità svizzere a proposito dell'emigrazione di lavoratori italiani,

Per sapere quali siano le reali cause di detti provvedimenti e se si possano porre allo studio interventi atti a rimuovere tali cause – siano esse di qualificazione professionale o di altra natura – promuovendo una revisione delle annunciate limitazioni. (4-11413)

RISPOSTA. — Le misure limitative della mano d'opera straniera recentemente adottate dal governo di Berna si imperniano sulla fissazione di un contingente di 40 mila permessi annuali di lavoro, invece degli 80 mila che di fatto venivano rilasciati anteriormente alla data del 16 marzo 1970: esse non mirano, pertanto, a ridurre il numero dei lavoratori stranieri residenti nella Confederazione, ma a bloccare il numero dei nuovi permessi annuali di lavoratori nella cifra di 40 mila. Ad eccezione dei casi di rientro volontario in Italia, non dovrebbe quindi verificarsi l'ipotesi di lavoratori italiani regolarmente impiegati in Svizzera che siano costretti a lasciare la Confederazione in seguito a tali misure. Il numero degli stagionali rimane, invece, fissato in 152 mila.

D'altra parte, è stato stabilito che il contingente dei nuovi lavoratori sarà ripartito per cantone anziché per impresa, ed i permessi saranno, d'ora in poi, suddivisi tra i cantoni in proporzione al numero della mano d'opera in essi presente. Infine, è stato abbassato da cinque a tre anni il limite di tempo per la libera circolazione del lavoratore straniero nell'intera Confederazione, ed autorizzato del pari il suo trasferimento in altro settore della produzione. Tale nuovo sistema, che prevede da un lato la fissazione dei contingenti non più come avveniva fino ad ora, per azienda ma per cantone, e consente al lavoratore italiano, dall'altro, di passare immediatamente da un settore all'altro della produzione nell'ambito dello stesso cantone, può offrire migliori possibilità di negoziazione del contingente globale annuo a favore dell'Italia sul totale di 40 mila visti.

Il Governo italiano, che ha seguito e segue con la più vigile attenzione gli sviluppi della questione, anche in relazione ai suoi riflessi in seno a quella nostra collettività, non ha comunque mancato di sensibilizzare agli opportuni livelli autorità ed organismi competenti svizzeri. Ha altresì compiuto, per il tramite dell'ambasciata in Berna, un passo ufficiale inteso a sollecitare la convocazione della commissione mista italo-svizzera prevista dall'accordo di emigrazione del 10 agosto 1964.

Il governo federale ha accolto la nostra richiesta ma poiché la data suggerita per la convocazione è apparsa differita, è stata proposta, da parte nostra, una data più ravvicinata.

Il Sottosegretario di Stato: Bemporad.

SERVELLO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se ritenga necessario concedere anche per la provincia di Milano, come già concesso per altre province, il permesso di caccia anche nella giornata di lunedì per permettere ad alcune categorie di artigiani (parrucchieri, sarti, calzolai) di cacciare nella sola giornata di astensione dal lavoro di cui, tali categorie, possono godere.

(4-12474)

RISPOSTA. — In base all'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio è consentito dall'ultima domenica di agosto al 1º gennaio, salvo eccezioni stabilite dalla legge stessa. Nessuna norma prescrive il divieto di caccia nella giornata di lunedì o in altra giornata settimanale.

Qualora poi nelle province sia stato istituito il regime di caccia controllata, ai sensi dell'articolo 12-bis, aggiunto al citato testo unico dall'articolo 3 della richiamata legge n. 799 del 1967, le limitazioni di tempo, di luogo e di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere sono determinate dal comitato provinciale della caccia, con il proprio regolamento di caccia controllata.

Pertanto, le eventuali limitazioni di tempo, in regime di caccia controllata, sono di competenza dei comitati provinciali della caccia.

Il Ministro: NATALI.

SIMONACCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere se sia stato rilevato come, ancora una volta, in occasione della tragica notizia dell'uccisione dell'ambasciatore tedesco in Guatemala, la televisione italiana non si è preoccupata nel darne l'annuncio del Telegiornale di esprimere una parola di condanna per questo esecrando delitto che offende tutta l'umanità senza discriminazioni ideologiche o di razza; l'interrogante chiede, inoltre, quali provvedimenti urgenti

il Governo intenda prendere per garantire la obiettività dell'informazione televisiva nello spirito della libertà e della democrazia, ispirato a quei sentimenti umani che sempre hanno contraddistinto il popolo italiano.

(4-11473)

RISPOSTA. — Giusta quanto ha riferito la concessionaria RAI, tutte le edizioni del *Tele-giornale* del 6 aprile 1970 si sono ampiamente occupate della tragica vicenda del rapimento e dell'uccisione dell'ambasciatore tedesco in Guatemala Von Spreti.

Ed infatti, per quanto riguarda il telegiornale del primo programma, l'edizione delle ore 13,30 ha riportato per circa 10 minuti le notizie riguardanti il ritrovamento di Von Spreti con tutti i particolari dei precedenti della drammatica vicenda ed ha riferito anche le reazioni a Bonn dopo l'uccisione dell'ambasciatore; l'edizione del pomeriggio si è occupata per 4 minuti dell'argomento; l'edizione delle ore 20,30 ha trattato diffusamente del ritrovamento del corpo dell'ambasciatore e, attraverso un collegamento diretto coll'inviato a Bonn Gustavo Selva, si è soffermato sulle reazioni in Germania alla notizia della soppressione del diplomatico, ed infine l'edizione della notte, oltre il testo letto sulle prime immagini giunte via satellite dal Guatemala, ha trasmesso un servizio del predetto corrispondente a Bonn Gustavo Selva che si concludeva riportando le parole del quotidiano tedesco Die Welt: « Possa almeno il sacrificio di Von Spreti essere monito, un monito amaro che la violenza non crea nulla di buono, nulla di positivo per l'umanità ».

Per quanto riguarda poi il *Telegiornale* del secondo programma, esso si è occupato dello avvenimento per circa 4 minuti sui dodici della sua intera durata.

Da quanto sopra esposto può trarsi la conclusione che i servizi giornalistici della RAI hanno dato al doloroso avvenimento il risalto che meritava.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Bosco.

SKERK. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che privati cittadini, in violazione delle leggi e dei diritti acquisiti da altre persone e comunità, hanno recintato tratti di spiaggia del demanio marittimo in località Santa Croce

v legislatura — discussioni — seduta del 21 settembre 1970

(Trieste), rendendo impossibile il passaggio agli abitanti della zona (pescatori, agricoltori, ecc.) e ai numerosi turisti e bagnanti; quali urgenti misure intenda adottare per ripristinare la situazione preesistente in tale località ed impedire il ripetersi di simili abusi.

(4-09996)

RISPOSTA. — Il tratto costiero che va dalle sorgenti di Aurisina al promontorio di Miramare è alto e degrada verso il mare con notevole pendenza o, in alcune zone, con strapiombi.

In particolare nel tratto denominato Santa Croce la proprietà privata, caratterizzata da numerose opere di terrazzamento, giunge fino al mare per cui i muri di contenimento sono spesso lambiti dalle acque.

Solo brevissimi tratti di spiaggia emergono anche con l'alta marea e sono costituiti da detriti di roccia o da resti dei citati muri di contenimento disgregatisi sotto l'azione delle mareggiate.

In definitiva non si verifica, perché materialmente impossibile, il transito lungo la costa degli abitanti della località Santa Croce.

Durante la stazione estiva i bagnanti che desiderino sostare sugli accidentati brevi lembi di spiaggia sopra citati, possono accedervi dal mare, ma non transitare lungo lo intero arco di costa in oggetto perché estremamente difficoltoso, e in alcuni casi, con alta marea, addirittura impossibile.

Solo due tratti di spiaggia di limitata estensione, immediatamente adiacenti a due porticcioli esistenti nella zona, sono accessibili da terra, essendo collegati alla strada statale 14 da viottoli o strade secondarie – su tali tratti non esistono impedimenti di sorta all'accesso dei bagnanti.

A seguito di accurato sopralluogo è stato accertato che, in località Santa Croce, il signor Pietro Ostuni, concessionario a mezzo di atto formale di un'area demaniale marittima sulla quale è stato costruito un porticciolo già acquisito al demanio marittimo, ha impedito il libero transito sull'area retrostante il porticciolo medesimo, esclusa dalla concessione, sistemando due cancelli.

Analoga situazione è stata accertata in località Grignano e per ambedue le infrazioni la capitaneria di porto di Trieste ha instaurato il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1161 del codice della navigazione.

Il Ministro: Mannironi.

SPERANZA E MERLI. — Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato. — Per conoscere quali sviluppi abbia avuto l'attività della società Centrofinanziaria istituita per incrementare l'industrializzazione anche della regione toscana. Si chiede a tal uopo di conoscere quali concreti interventi abbia già esplicato o sia per esplicare, ed inoltre se si ravvisi l'opportunità di ristrutturare detta società sia per estenderne l'attività e rafforzarne la potenzialità sia per corredarla di strumenti promozionali e di consulenza tecnica sulla linea di qualificate e moderne esperienze anche straniere. (4-00497)

RISPOSTA. — La società Centrofinanziaria è stata costituita nel luglio del 1966 nell'intento di fornire capitale di rischio ad imprese localizzate nell'Italia centrale ed in particolare a quelle ubicate in zone depresse.

La società ha preso in esame un notevole numero di richieste, alcune delle quali già accolte, mentre per altre sono in corso le analisi istruttorie e le trattative con i gruppi interessati.

A tale riguardo giova tener presente che, quando si tratta di fornire capitale di rischio, l'esame di una situazione aziendale è notevolmente più complesso che per una normale operazione creditizia e richiede trattative con le imprese interessate che si protraggono anche per non brevi periodi.

Questo fenomeno è accentuato dalla circostanza che la Centrofinanziaria non si limita a prendere una decisione in merito ai programmi sottoposti dagli interessati, ma quando tale giudizio dovrebbe essere negativo, formula suggerimenti o promuove essa stessa contatti con altri gruppi imprenditoriali attraverso la cui collaborazione sembra possibile superare gli aspetti negativi rilevati.

Proprio per effetto di tale procedura, la conclusione negativa di un'operazione è talvolta la conseguenza di un mancato accordo, che tra soci appare indispensabile, sui futuri programmi e sulle impostazioni di politica aziendale.

Per quanto concerne la richiesta avanzata sull'opportunità di una ristrutturazione della Centrofinanziaria, si fa inoltre presente, secondo quanto ha riferito l'IMI, che la società già svolge una attività di consulenza organizzativa e finanziaria nei confronti delle proprie consociate. D'altro canto, a parere di questo

Ministero, non appare istituzionalmente corretto affidare ad una società per azioni, il cui capitale è sottoscritto anche da privati, il compito di esercitare un servizio pubblico quale è appunto la prestazione di assistenza tecnica alle imprese localizzate in zone depresse o comunque bisognose di sviluppo economico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PICARDI.

TOCCO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere – in relazione alla preannunciata entrata in servizio di nuove navi-traghetto tra la Sardegna e la penisola – quali ragioni lo abbiano indotto a consentire che la Tirrenia abbia escluso dall'utilizzo dei traghetti in questione proprio la città di Olbia (Sassari) il cui porto raccoglie ancora così gran parte del sempre crescente traffico turistico e commerciale della Sardegna, con particolare riguardo alla provincia di Nuoro, il cui porto naturale è e rimane quello di Olbia.

Per sapere ancora se, per fugare lo stato di apprensione della opinione pubblica olbiense e di tutta quella parte della Sardegna egualmente interessata al problema, egli non creda opportuno disporre perché alla linea Olbia-Civitavecchia venga assicurata una coppia di nuovi traghetti, il che sarà largamente legittimato dal notevole incremento di passeggeri e merci in continua e crescente espansione. (4-09552)

RISPOSTA. — Si informa che anche nella stagione estiva 1970 la società Tirrenia ha istituito il servizio di linea Olbia-Genova, portando da una a quattro il numero delle corse settimanali.

Nei primi giorni del mese di luglio è stata, inoltre, immessa in servizio sull'itinerario Genova-Porto Torres la motonave *Boccaccio*, di nuova costruzione.

Per quanto riguarda il potenziamento della linea Olbia-Civitavecchia, si comunica che tutti i servizi svolti dalla predetta società riceveranno prossimanente un nuovo assetto a seguito della entrata in esercizio di altre sei nuove unità, attualmente in avanzata fase di costruzione. Tale assetto dovrà essere oggetto di esame e di definizione da parte del comitato interministeriale per la programmazione economica, ed è naturale che, in tale sede, saranno opportunamente vagliate, in un quadro

che tenga conto degli interessi generali della Regione sarda, le esigenze prospettate dallo interrogante.

Il Ministro: MANNIRONI.

TOCCO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere – premesso che ormai la città di Quartu (Cagliari) conta trentamila abitanti e che i servizi postali sono ancora nelle condizioni cui erano quando aveva la metà degli attuali abitanti – se ritenga opportuno predisporre nel proprio futuro bilancio un congruo stanziamento destinato alla costruzione di un nuovo palazzo delle poste per la città di Quartu Sant'Elena.

Tutto ciò pur tenendo conto che gli attuali locali furono sistemati non molti anni or sono ma ormai sono chiaramente superati dal rapido sviluppo della città e dei servizi richiesti dalla popolazione.

Il problema, chiaro ogni giorno, assume punte insostenibili dagli utenti e dagli stessi insufficienti impiegati che fanno del loro meglio, ogni fine mese, quando negli angusti uffici debbono accalcarsi i tremila e oltre pensionati di Quartu, con quali conseguenze per il disbrigo degli altri servizi ordinari è facile intuire.

L'interrogante, nelle more, chiede se il ministro ritenga opportuno istituire almeno una succursale postale, tanto invocata dai cittadini, ad esempio nella piazza IV Novembre per procedere al disbrigo delle necessità degli abitanti dei rioni di Sant'Antonio e del Sacro Cuore.

Tutto ciò in via definitiva anche una volta costruito l'ormai indispensabile nuovo palazzo postale che, per la estensione veramente eccezionale e sempre crescente della città di Quartu Sant'Elena, non sarebbe da solo sufficiente alle necessità della sua attiva e laboriosa popolazione. (4-12379)

RISPOSTA. — Il problema relativo alla sistemazione definitiva in nuovi locali dell'ufficio postale di Quartu Sant'Elena è da tempo presente all'attenzione di questa amministrazione, che non ha mancato di fare tutto quanto era possibile per dargli una idonea soluzione.

Sennonché, tutti i tentativi all'uopo esperiti non hanno avuto esito positivo e le pratiche avviate per l'acquisizione, in un primo tempo, dell'area sita in margine alla via Dante e, successivamente, dell'area ubicata in margine alla via Manzoni, non hanno potuto es-

v legislatura — discussioni — seduta del 21 settembre 1970

sere perfezionate per motivi indipendenti dalla volontà di questa amministrazione medesima.

Ora il problema è stato posto su nuove basi mediante l'inclusione della località in questione nel programma quinquennale 1969-1973 di interventi per il miglioramento ed il potenziamento delle sedi postali.

Ciò consentirà di intensificare le iniziative intese a trovare una soluzione al problema stesso, soluzione che ovviamente è subordinata anche alla realizzazione di una più fattiva collaborazione delle autorità comunali, necessaria per i connessi riflessi urbanistici.

Per quanto concerne poi la richiesta di istituzione di una agenzia succursale nella località in parola, sono stati disposti nuovi accertamenti, al termine dei quali saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistono le condizioni necessarie per far luogo al richiesto provvedimento.

Il Ministro: Bosco.

TOZZI CONDIVI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile. — Per sapere come sia stato possibile che – senza intervento alcuno degli organi dello Stato – i treni che portavano emigranti per esercitare il dovere del voto, dalla frontiera lungo tutto il loro percorso, si siano trasformati in strumenti di propaganda a favore del solo PCI, con striscioni, bandiere, slogans, e questo anche quando la propaganda era cessata dalla notte di venerdì.

Per conoscere inoltre come sia stato permesso che nell'interno delle stazioni si distribuissero dai comitati « disinteressati » generi di conforto in buste contenenti numeri de l'Unità, fogli di propaganda e striscioni da applicarsi sui finestrini, tutto in nome ed in propaganda del PCI tutto questo sotto gli occhi del personale ferroviario, dei capistazione, degli agenti di pubblica sicurezza che stavano a guardare le molteplici violazioni di legge che venivano con sicurezza sprezzante compiute. (4-12401)

RISPOSTA. — Nei giorni che hanno proceduto le recenti elezioni amministrative, in alcuni scali ferroviari si sono svolte manifestazioni di propaganda concretatesi nella distribuzione, agli emigranti che tornavano per vo-

tare, di volantini, drappi e bandierine rosse nonché di generi di conforto. Questi ultimi sono stati distribuiti non solo ad opera del PCI ma anche di altri partiti politici.

Tale attività è regolarmente cessata venerdì 5 giugno e solo in alcuni casi sporadici, come a Sant'Eufemia Lamezia ed a Bologna, vi sono stati tentativi – per altro resi vani dal pronto intervento della polizia ferroviaria – di protrarre ulteriormente l'azione propagandistica.

A quanto risulta, solo sul treno Monaco-Roma del 27 giugno 1970 erano affissi volantini e drappi con le insegne del PCI, ma essi sono stati tempestivamente rimossi a Bolzano, anche in ottemperanza delle norme che regolano l'esercizio finanziario e vietano di effettuare affissioni sui treni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione ferroviaria.

Gli accertamenti esperiti non hanno permesso di rintracciare i responsabili, in quanto, probablimente, i segni propagandistici erano stati collocati sul treno prima che il convoglio entrasse in territorio italiano.

Il Ministro dell'interno: Restivo.

TUCCARI, TRIPODI GIROLAMO E GU-GLIELMINO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il consiglio comunale di Messina nella seduta del 20 ottobre 1969 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che richiede al Governo di revocare le concessioni alle società private per il traghettamento degli automezzi attraverso lo stretto di Messina e di assumere la gestione diretta di tale servizio. La richiesta trova fondamento nella constatazione che il traffico in continuo aumento assicura alle società private utili per alcune centinaia di milioni al mese, e che la efficienza e la regolarità dei servizi rimangono assoggettate all'unica legge del massimo profitto. Si chiede quale orientamento intenda assumere il Governo in relazione al succitato ordine del giorno ed alla richiesta avanzata da tempo nello stesso senso dai sindacati in modo unitario. (4-08723)

RISPOSTA. — Si ritiene, innanzitutto, di dover precisare che l'esercizio della navigazione, in base all'ordinamento giuridico in vigore ed in aderenza a principi universalmente accettati, è libero.

Esso, pertanto, a parte l'osservanza delle norme relative all'accertamento della idoneità delle navi alla navigazione e delle disposizioni inerenti la polizia della navigazione, non è subordinato ad alcuna autorizzazione, concessione e licenza da parte dello Stato.

Per quanto riguarda il servizio di autotraghetto sullo stretto di Messina cui è rivolto l'interesse dell'interrogante, l'unico limite è contenuto nell'articolo 224 del codice navale, in base al quale il cabotaggio tra i porti della Repubblica è riservato alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

Circa l'assunzione diretta da parte dello Stato del servizio in parola, si precisa ulteriormente che essa è già in atto in virtù della legge 7 luglio 1907, n. 429 la quale, tuttavia, non attribuisce a tale gestione il carattere della esclusività, per cui non si può impedire che, sempre in omaggio al principio della libertà della navigazione, società private svolgano la medesima attività.

Il Ministro: MANNIRONI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO